

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

655^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 1962

Presidenza del Presidente MERZAGORA,
indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA:	
Annunzio di nomina di membri	Pag. 30595
COMMISSIONE SPECIALE:	
Annunzio di nomina di membri	30595
COMUNICAZIONE DEL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO:	
Annunzio	30599
CONGEDI	30595
CORTE COSTITUZIONALE:	
Trasmissione di sentenze	30598
DISEGNI DI LEGGE:	
Annunzio di presentazione	30596
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	30598, 30643
Deferimento alla deliberazione di Commissioni permanenti	30596
Deferimento all'esame di Commissione permanente	Pag. 30597
Presentazione di relazioni	30597
Trasmissione	30595
« Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli Stati maggiori e per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali » (1131-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):	
ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i>	30603
CORNAGGIA MEDICI	30599
JANNUZZI, <i>relatore</i>	30602
PALERMO	30602
TOLLOY	30600, 30604
« Norme sui "referendum" previsti dagli articoli 75 e 132 della Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo » (956) (Approvato dalla Camera dei deputati); « Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sul "referen-	

dum" previsto dall'articolo 138 della Costituzione » (957), *d'iniziativa dei deputati Resta ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)* [Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sui "referendum" previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo » (risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 956 e 957)]:

PRESIDENTE	Pag. 30628
BARBARO	30617
BATTAGLIA	30613, 30618
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	30618, 30628
BUSONI	30605
CARUSO	30615 e <i>passim</i>
GRAMEGNA	30611, 30624, 30625

SANSONE	Pag. 30643
ZOTTA, <i>relatore</i>	30618 e <i>passim</i>

INTERPELLANZE:

Annunzio	30644
--------------------	-------

INTERROGAZIONI:

Annunzio	30644
Annunzio di risposte scritte	30599

SULL'ORDINE DEI LAVORI:

PRESIDENTE	30599
DI PRISCO	30599

ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte scritte ad interrogazioni	30653
--	-------

Presidenza del Presidente MERZAGORA

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della seduta precedente.

C E M M I , Segretario, dà lettura del processo verbale.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Scappini per giorni 30.

Non essendovi osservazioni, questo congedo s'intende concesso.

Annunzio di nomina di membri di Commissione speciale

P R E S I D E N T E . Comunico che, in conformità del mandato conferitomi nella seduta del 20 novembre ultimo scorso, ho chiamato a far parte della Commissione speciale per l'esame del disegno di legge concernente provvedimenti per l'edilizia ospedaliera (2291) i senatori: Alberti, Amigoni, Bergamasco, Bertoli, Bonadies, Caroli, Criscuoli, De Luca Angelo, Franza, Franzini, Gaiani, Garlato, Genco, Gianquinto, Lorenzi, Monaldi, Nenni Giuliana, Oliva, Pasqualicchio, Sacchetti, Spagnolli, Tibaldi.

Detto disegno di legge è stato altresì trasmesso per il parere alla 5ª Commissione permanente e alla Giunta consultiva per il Mezzogiorno.

Annunzio di nomina di membri di Commissione parlamentare consultiva

P R E S I D E N T E . Comunico di aver chiamato i senatori De Giovine, Mott, Pe-

senti, Piola e Roda a far parte della Commissione parlamentare consultiva prevista dall'articolo unico della legge: « Delega al Governo per l'emanazione del testo unico sui servizi della riscossione delle imposte dirette ».

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero » (658-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati);

« Riordinamento del Corpo del genio aeronautico » (1512-B) (Approvato dalla 4ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla Camera dei deputati);

« Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle sopresse scuole di magistero femminile e delle scuole professionali femminili » (1791-D), di iniziativa dei deputati Pitzalis e Bertè ed altri (Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dalla 6ª Commissione permanente del Senato, nuovamente modificato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati, dalla 6ª Commissione permanente del Senato e ancora dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

« Modifiche e integrazioni al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765: " Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ",

e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450: "Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro agricolo", e successive modificazioni ed integrazioni » (2300), di iniziativa dei deputati Repossi ed altri e Venegoni ed altri;

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e l'Argentina concluso a Buenos Aires il 12 aprile 1961 » (2302);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 111 concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione adottata a Ginevra il 25 giugno 1958 » (2303);

« Attribuzione alle piante organiche degli uffici giudiziari di 700 posti di usciere giudiziario » (2304);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia ed il Principato di Monaco conclusa in Roma l'11 ottobre 1961 » (2305);

« Accettazione ed esecuzione dell'emendamento all'articolo VI, paragrafo A 3, dello Statuto dell'Agenzia internazionale della energia atomica adottato a Vienna il 4 ottobre 1961 dalla V Conferenza generale dell'energia atomica » (2306);

« Limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio » (2307), di iniziativa del deputato Resta;

« Miglioramenti a favore dei titolari di pensione liquidata secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, dell'ex Stato libero di Fiume, degli Enti locali ed Enti pubblici delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati » (2308), di iniziativa dei deputati Veronesi e Sciolis;

« Sistemazione del personale non di ruolo e a cottimo dell'Azienda monopolio banane » (2309), di iniziativa del deputato Castellucci;

« Riapertura dei termini per la presentazione delle domande ai sensi della legge 21 luglio 1959, n. 590, recante provvidenze a favore della pesca dell'Alto Adriatico » (2310).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa:

dei senatori Mott e Spagnolli:

« Agevolazioni in materia di crediti alla esportazione » (2301).

Comunico inoltre che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro dell'interno:

« Revisione delle circoscrizioni dei Collegi della Regione Friuli-Venezia Giulia per la elezione del Senato della Repubblica » (2313);

dal Ministro della pubblica istruzione:

« Protezione del Centro archeologico di Paestum » (2311);

« Fondazione "Guglielmo Marconi" con sede in Bologna » (2312).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di deferimento di disegni di legge alla deliberazione di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge alla deliberazione:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Norma transitoria nell'applicazione della legge 8 giugno 1962, n. 604, concernente modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari co-

munali e provinciali » (2288), di iniziativa del senatore Moltisanti;

« Revisione dell'organico del personale ausiliario di pubblica sicurezza » (2294), previo parere della 5ª Commissione;

della 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Concessione della facoltà di anticipare, a domanda, il servizio militare di leva » (2289), di iniziativa del senatore Marchisio;

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Autorizzazione a vendere alla Innocenti — Società generale per l'industria metalurgica e meccanica — con sede in Milano, lo stabilimento di proprietà dello Stato, sito in detta città e denominato "G. 3" » (2287);

« Istituzione di una imposta unica sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radiotelevisivi o di manifestazioni di qualsiasi genere, in sostituzione dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare relative ai premi corrisposti ai vincitori » (2292), previo parere della 1ª Commissione;

« Nuove disposizioni tributarie in materia di imposta sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno di titoli, merci o valori » (2293), previ pareri della 2ª e della 9ª Commissione;

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Modifica all'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 167, recante disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare ed economica » (2286), previo parere della 1ª Commissione;

« Provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari » (2295), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'esame di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito il seguente disegno di legge all'esame:

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Facoltà dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di concedere ai beneficiari della legge 28 maggio 1961, n. 458, integrazioni sulla pensione fino a raggiungere la misura considerata normale in relazione ai raggiunti limiti di età e servizio di cui al testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229 » (2290), d'iniziativa del senatore Bergamasco, previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che sono state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), dal senatore Lepore sul disegno di legge: « Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato » (2162);

a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), dal senatore Ceschi sul disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per l'acquisto di eccedenze agricole americane effettuato a Roma il 9 febbraio 1961 » (1887);

dal senatore Jannuzzi sui disegni di legge: « Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia per il rinnovo della validità dell'Accordo sulla pesca del 20 novembre 1958, effettuato in Belgrado il 16 agosto 1960 » (1895);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Jugoslavia concluso a Roma il 3 dicembre 1960 » (2143); « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale fra l'Italia e la Somalia concluso a Roma il 26 aprile 1961 » (2146);

dal senatore Fenoaltea sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie, firmata in Parigi il 14 dicembre 1959 » (1908);

a nome della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), dal senatore Genco sul disegno di legge: « Istituzione del consorzio per il porto di Civitavecchia » (1969), di iniziativa del senatore Angelilli;

a nome della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione), dal senatore Merlin una relazione unica sui disegni di legge: « Cessione delle barbabietole all'industria zuccheriera » (2088), di iniziativa dei senatori Bosi ed altri, e « Prezzo e condizioni di cessione all'industria saccarifera delle barbietole da zucchero » (2113), di iniziativa dei senatori Tartufofoli ed altri;

a nome della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), dal senatore Di Grazia una relazione unica sui disegni di legge: « Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri » (2208); « Aumento delle pensioni ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri » (2007), d'iniziativa dei senatori Sereni ed altri; « Aumento delle pensioni a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e modifiche della gestione del Fondo speciale I.N.P.S. » (2057), d'iniziativa dei senatori Barbareschi ed altri.

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta del 28 novembre 1962, la 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Modifica all'ordinamento delle Scuole di ingegneria aeronautica della Università di Roma e del Politecnico di Torino » (2050);

« Integrazione del trattamento di quiescenza degli insegnanti e capi di istituti della istruzione secondaria provenienti dalle scuole di avviamento dei Comuni di autonomia scolastica » (2085), d'iniziativa dei deputati Russo Salvatore ed altri;

« Contributo annuo al comune di Certaldo per il mantenimento della casa del Bocaccio e della biblioteca » (2103), d'iniziativa dei deputati Barbieri ed altri;

« Modifica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, circa la valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari » (2137), d'iniziativa dei deputati Fusaro e Baldelli.

Annunzio di trasmissione di sentenze da parte della Corte costituzionale

P R E S I D E N T E . Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 22 novembre 1962, ha trasmesso copia delle sentenze, depositate in pari data in Cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, secondo comma, del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, concernente l'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, e dell'articolo 97 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, contenente la legge tributaria nelle successioni (sentenza n. 89);

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 125 del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, riguardante l'ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione (sentenza n. 90)

Annunzio di comunicazione del Ministro del commercio con l'estero

PRESIDENTE Informo che il Ministro del commercio con l'estero ha comunicato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, l'elenco dei dipendenti del Ministero stesso ai quali è stata concessa l'autorizzazione ad assumere un impiego presso Enti od Organismi internazionali

Il detto elenco è depositato in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè è circolata in Senato insistente la voce che nella settimana ventura il Senato avrebbe sospeso i lavori in seguito al Congresso del Partito comunista, debbo precisare che, dal momento che non è pervenuta alla Presidenza alcuna richiesta dal Gruppo comunista, nella prossima settimana il Senato svolgerà la sua normale attività.

DI PRISCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRISCO. Con l'occasione, il Gruppo socialista vorrebbe essere assicurato che la settimana prossima si inizierà la discussione sul disegno di legge relativo alle pensioni per i contadini.

PRESIDENTE Non posso assicurare che il provvedimento verrà preso in esame nella prossima seduta, ma posso senza altro assicurare che la settimana ventura il disegno di legge verrà preso in esame.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli Stati Maggiori e per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali » (1131-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli Stati Maggiori e per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Cornaggia Medici. Ne ha facoltà.

CORNAGGIA MEDICI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, prendo per pochissimi istanti la parola per dichiarare che darò voto favorevole, a titolo personale, al disegno di legge così come ci è pervenuto modificato dalla Camera dei deputati.

Osservo a me stesso che il disegno di legge era stato approvato da questa Assemblea legislativa il 19 luglio 1961, che la Camera l'ha modificato il 10 ottobre ultimo scorso, e che è assolutamente urgente che esso abbia ad assumere ad ogni titolo, sostanziale e formale, il valore e la validità di legge dello Stato.

Altre volte già avevamo avvertito l'esigenza che, unificato il Ministero della dife-

sa con un unico titolare dello stesso, vi fosse un riordinamento degli Stati Maggiori ed una revisione delle leggi sul reclutamento a sulla circoscrizione dei tribunali militari. Finora — dobbiamo avere la chiarezza di dirlo — il Ministro è stato un Ministro tipicamente monocratico, chiunque fosse la persona fisica che avesse l'onore di reggere quel Dicastero. Andando poi a vedere come l'attività delle singole Forze Armate si svolgeva al centro, ci si accorgeva che ancora troppe erano le strutture che avrebbero potuto essere unificate e che unificate non sono state. Pertanto, se vogliamo tener presente che nel tempo moderno è quanto mai necessario che vi sia un'organica unificazione di tutto quello che può essere unificato, noi dobbiamo procedere con sveltezza. La Camera dei deputati, del resto, non ha fatto altro che sopprimere — come rileva la relazione, come sempre limpida ed integrale, del senatore Jannuzzi — un piccolo inciso, che forse non aveva ragione di essere, per la sussistenza di leggi speciali.

Pertanto, per non rubare neppure un minuto di più al Senato, concludo affermando che darò voto favorevole al testo quale ci ritorna emendato, e molto limitatamente, dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Tolloy, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato assieme ai senatori Bardellini ed altri. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

C E M M I , *Segretario:*

« Il Senato, nell'approvare la soppressione apportata dalla Camera dei deputati al progetto di legge: " Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli Stati Maggiori eccetera... ", precisa che la modifica stessa non incide sui poteri della legge-delega in materia di ruoli, di contingenti e delle posizioni giuridiche del personale civile e militare, materia che rimane ovviamente suscettibile di iniziative legislative specifiche da parte del Governo ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Tolloy ha facoltà di parlare.

T O L L O Y . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, ritorna al Senato questo progetto di legge che abbiamo avuto occasione di discutere in luglio e al quale la Camera ha apportato una variazione soppressiva. Nel luglio — mi sia consentito di ricordarlo brevemente — i senatori socialisti a mio mezzo dichiararono di votare contro questo progetto di legge, per una ragione specifica enucleata dal contesto del progetto stesso, e cioè: nel mentre noi dichiarammo che eravamo favorevoli, nonostante la nostra contrarietà di principio alla legge delega, ad una concessione di poteri delegati al Governo in questa materia squisitamente tecnica, avevamo sollevato l'eccezione, che ci sembra tuttora valida, che non potesse inserirsi nella legge delegata una questione che, secondo noi, è attinente a problemi di politica estera, e dovrebbe trovare anche formalmente altrove la sua sistemazione. Mi sia consentito di ricordare, alla luce di avvenimenti attuali, come la motivazione di fondo della nostra opposizione a quell'inciso si fondasse sulla necessità che le Forze Armate italiane mantengano la più alta autonomia possibile nel quadro dell'alleanza atlantica. Credo che lo scrupolo di obiettività che ci ha fatto qui, da questa stessa tribuna, considerare quelli che noi abbiamo motivo di giudicare come avanzamenti della politica americana, a seguito di quelli già consolidati da tempo nella politica inglese, non ci possa non far ricordare oggi come l'autonomia, nel quadro dell'alleanza atlantica, sia quanto mai necessaria in presenza di fenomeni di involuzione antidemocratica che purtroppo abbiamo modo di constatare in Francia ed in Germania. Tanto per restare agli episodi tedeschi, non tanto mi riferirò, per mancanza di precise informazioni, all'episodio dello « Spiegel », quando alla notizia di una ventilata ripetizione da parte dei generali e dello Stato Maggiore tedesco di manifestazioni di fedeltà al ministro Strauss, cosa che veramente non corrisponde a quella che è la concezione che abbiamo dei rapporti tra

Stato democratico e Forze Armate. Ma di questo ho finito di parlare, perchè non è di questo che il Senato oggi deve discutere.

Per quanto riguarda invece la modifica suppressiva apportata dalla Camera dei deputati, io credo che essa sia dovuta in buona parte al fatto che, alla Camera, la discussione di questa legge delega è stata compiuta unitamente a quella del bilancio. E quindi penso che questo emendamento suppressivo, di cui non intendo la ragione, abbia potuto farsi strada appunto nella atmosfera di confusione che attorno alla legge si è creata, data la congiunzione della discussione col bilancio; perchè, quando ne parlammo al Senato, in proposito l'onorevole Ministro fu assai chiaro in quanto — cito il resoconto stenografico del Senato — si espresse in questi termini: « Se noi avessimo chiesto una delega per poter rimaneggiare i ruoli o rivedere le retribuzioni, questo avrebbe creato un allarme nel personale, un allarme umano ben comprensibile, che avrebbe, molto probabilmente, reso a noi impossibile agire in ordine agli scopi che invece possono essere raggiunti senza urtare i vari interessi ». Ed anche successivamente ritornava su questo concetto, confermando che la delega non riguardava i ruoli organici e le posizioni giuridiche del personale civile e militare.

Alla Camera è successo che l'onorevole Colasanto ha presentato invece l'emendamento suppressivo, sul cui significato potrebbe bastare anche un'assicurazione del Ministro, se non fosse che dal resoconto sommario della Camera risulta che, da parte perlomeno dei presentatori di quell'emendamento, è stata data un'interpretazione diversa da quella che era stata data qui al Senato. Infatti l'onorevole Colasanto, oltre ad aver presentato l'emendamento suppressivo, si è fatto promotore di un ordine del giorno, sulla cui sostanza noi concordiamo, presentandolo però non già in modo da impegnare il Governo a proporre provvedimenti al Parlamento, ma da impegnare il Governo a provvedere eccetera eccetera; il che prova che egli intendeva che il Governo potesse senz'altro emanare leggi in questa materia. Questa impressione è confermata

dal fatto che un altro deputato democristiano, Raffaele Leone, dinanzi all'obiezione sollevata dal deputato Romeo sulla questione, chiese che si votasse formalmente per evitare che la posizione espressa dall'onorevole Romeo, contraria all'emendamento suppressivo, potesse esercitare in futuro un'influenza nell'interpretazione della legge delegata. Poichè sembra inoltre che anche il Governo abbia appoggiato l'emendamento, il quale, si noti, è passato con l'opposizione del relatore di maggioranza, onorevole Buffone, ho ritenuto necessario, per chiarire come l'emendamento suppressivo sia soltanto di forma, e non di sostanza, come alcuni interventi della Camera hanno lasciato intendere, presentare un ordine del giorno. Tale ordine del giorno viene fra l'altro a confermare quanto il relatore Jannuzzi ha scritto nella sua relazione odierna: che cioè l'emendamento si riferisce ad un'espressione superflua che, come tale, può essere tolta, ma che l'emendamento stesso non può minimamente estendere la portata della legge delega.

L'ordine del giorno è così formulato:

« Il Senato, nell'approvare la suppressione apportata dalla Camera dei deputati al progetto di legge: " Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli Stati Maggiori eccetera... ", precisa che la modifica stessa non incide sui poteri della legge-delega in materia di ruoli, di contingenti e delle posizioni giuridiche del personale civile e militare, materia che rimane ovviamente suscettibile di iniziative legislative specifiche da parte del Governo ».

Per concludere, aggiungo che il contenuto dell'ordine del giorno Colasanto, con cui lo onorevole relatore senatore Jannuzzi nella sua relazione si è dichiarato concorde a nome della Commissione, trova concorde anche il Gruppo socialista, il quale auspica che il Governo prenda al più presto iniziative legislative specifiche per il riordinamento della materia, così come fu indicato nell'ordine del giorno Colasanto e come è ribadito dal senatore Jannuzzi nella sua relazione.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Palermo. Ne ha facoltà.

P A L E R M O . Confermiamo, onorevole Presidente, l'opposizione a questo disegno di legge di delega al Governo, e non soltanto per i motivi che esponemmo nella discussione già svoltasi in quest'Aula, ma soprattutto per un'altra considerazione che mi è stata suggerita dalla presenza del ministro Medici.

Questa materia è affidata a una Commissione, presieduta appunto dal ministro Medici, la quale deve proporre modifiche e soluzioni impegnative per la Pubblica Amministrazione.

Noi potremmo trovarci, quindi, in linea teorica, in disaccordo tra quello che facciamo oggi e quello che farà la Commissione presieduta dal senatore Medici. Sotto questo profilo, pertanto, penso che non possiamo approvare il disegno di legge, perchè non si tratta soltanto di una questione squisitamente politica ma anche di una questione di costume.

Nella sostanza del disegno di legge va rilevato che, in seguito alla soppressione dell'inciso contenuto nel primo comma dell'articolo 2 — cioè la soppressione delle parole « fermi restando i ruoli, i contingenti e le posizioni giuridiche del personale civile e militare » — cui è pervenuta la Camera dei deputati su proposta dell'onorevole Colasanto, l'esercizio della delega potrebbe assurgere all'arbitrio, ai danni del personale non più protetto da alcuna garanzia.

La soppressione avrebbe potuto riscuotere interesse soltanto se fosse stata motivata dall'esigenza di pervenire ad una revisione e a un riordinamento degli organici per adeguarli alle modificate esigenze della produzione, della ricerca e dello studio, col pieno riconoscimento delle reali e varie funzioni espletate dal personale, fatti salvi, s'intende, i diritti acquisiti.

In questa situazione noi daremo voto contrario al disegno di legge, tranne che, dopo aver esaminato il contenuto dell'ordine del giorno presentato dal senatore Tolloy, non si possa concludere che esso afferma e conferma questi nostri principi e dirada i nostri dubbi; in tal caso noi saremo d'accor-

do nel sottoscrivere l'ordine del giorno, e rendere così omaggio ai nostri compagni socialisti, lieti anche di poter dare al Governo di centro-sinistra il nostro voto favorevole.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

J A N N U Z Z I , relatore. Il compito del Senato è estremamente semplice. La Camera dei deputati ha approvato integralmente il disegno di legge quale fu approvato dalla Assemblea del Senato con una discussione che ricorderete e a seguito di una mia relazione alla quale mi riporto; dico integralmente perchè, trattandosi di un disegno di legge di delega, la sua sostanza consiste nella definizione dell'oggetto, nel termine per l'emanazione delle leggi delegate e nella determinazione dei criteri e principi direttivi che ad essa debbono presiedere. Ora l'oggetto, il termine per l'emanazione delle leggi delegate, i principi e i criteri direttivi approvati dal Senato sono stati pienamente confermati dalla Camera dei deputati, così che oggi in Senato ogni discussione è superata dalla precedente decisione dell'Assemblea.

Solo, all'articolo 2, dove è scritto: « La riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa e degli stabilimenti ed arsenali militari sarà effettuata secondo i seguenti criteri: », c'era l'inciso: « fermi restando i ruoli, i contingenti e le posizioni giuridiche del personale civile e militare »; la Camera dei deputati ha soppresso questo inciso.

È evidente che l'inciso non riguardava lo oggetto della delega, nè i criteri o i principi che la regolano, sicchè comprenderlo o escluderlo è la stessa cosa: l'oggetto del disegno di legge resta invariato. Il che vuol dire che, mentre il mantenimento della frase di cui si discute non avrebbe impedito al Governo di prendere iniziative in ordine ai ruoli, ai contingenti e alle posizioni giuridiche del personale civile e militare, la soppressione non significa che il Governo sia, con questa legge, autorizzato a farlo.

Questo concetto mi pare che sia abbastanza chiaro nella mia relazione scritta ed è ugualmente esplicito nell'ordine del giorno dell'onorevole Tolloy, che non ho nessuna difficoltà ad accettare. Resta, dunque, fermo che il disegno di legge, così come ci perviene dalla Camera dei deputati, contiene in sé tutti gli elementi della legge delega quali erano stati approvati dal Senato, ond'è che la lieve modifica apportata dalla Camera, che sulla sostanza della legge non incide, può essere accolta dal Senato.

Il Senato — ho poi scritto nella relazione e credo di poter riconfermare qui anche a nome di tutta la Commissione — non ha difficoltà ad associarsi al voto espresso dalla Camera dei deputati perchè il Governo provveda, con l'urgenza possibile, all'adeguamento degli organici del personale civile alle effettive esigenze di servizio; alla definitiva sistemazione del personale operaio; al superamento delle sperequazioni economiche esistenti rispetto al personale delle altre amministrazioni; al mantenimento delle posizioni economiche raggiunte. Tutte materie queste che comunque non fanno parte della delega di cui si discute.

In questo senso credo che anche il contenuto dell'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati possa trovare il consenso di questa Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della difesa.

ANDREOTTI, Ministro della difesa. Onorevoli senatori, sono lieto che la Camera dei deputati abbia concordato sulla sostanza della legge delega, così come era stata formulata dal Senato. Quando il Governo preparò il disegno di legge ci premurammo di lasciar fuori dalle materie da delegare tutto ciò che riguardava problemi attinenti al personale, sia remunerativi, che d'organico. E questo per ragioni evidenti: prima di tutto perchè riteniamo che specificatamente non è materia facilmente delegabile, e poi perchè non volevamo che la riorganizzazione strutturale del Ministero fosse ostacolata da preoccupazioni, o vere o solo temute, da parte del personale.

Di qui venne la formulazione del testo che poi fu approvato. Alla Camera dei deputati è sorto il dubbio, non se questa materia dovesse o meno essere compresa nella delega — e quindi nella legge delegata — ma se, affermando nel testo della legge-delega che non dovevano essere modificate posizioni di ruolo e di organico, qualcuno non potesse desumerne falsamente l'opinione che il Parlamento ritenesse gli organici attuali come soddisfacenti e come non suscettibili, nelle vie ordinarie, di una modifica (e sappiamo tutti che quando si parla di modifiche di organici si parla di modifiche in ampliamento: infatti, credo che nessuno di noi abbia assistito mai ad un fenomeno inverso).

Da qui venne l'emendamento dell'onorevole Colasanto; e probabilmente, se nell'ordine del giorno che fu approvato, invece della dizione « impegna il Governo ad attuare », si fosse usata un'espressione più propria, come « impegna il Governo a predisporre gli atti perchè sia possibile », non vi sarebbe stato un ulteriore dubbio. Comunque ritengo che lo emendamento sia stato utile, non tanto da un punto di vista giuridico (in quanto non sarebbero sorte difficoltà), quanto da un punto di vista psicologico per il personale; infatti, se tale dubbio non fosse stato chiarito, anche con la pubblicità che hanno le sedute in Aula, sarebbe potuta insorgere qualche apprensione, che ci sarebbe tanto più dispiaciuta in quanto sarebbe stata completamente infondata.

Quindi l'interpretazione dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Tolloy è esattissima. Noi non vogliamo assolutamente pregiudicare in questa sede la questione degli organici e le materie relative. Noi riteniamo personalmente, come Ministro e come Amministrazione (ed abbiamo già predisposto dei disegni di legge, secondo le vie ordinarie, per modificare gli organici al fine d'istituire quei ruoli speciali di cui si parla nell'ordine del giorno Colasanto), che questo debba essere fatto perchè corrisponde ad un duplice ordine oggettivo di ragioni, cioè risponde a esigenze di amministrazione e ad aspettative del personale. Siamo assolutamente concordi nel ritenere che questa non sia materia compresa nella presente legge

delegata, che io spero possa arrivare oggi al suo compimento formale.

Per quanto riguarda la seconda osservazione del senatore Palermo, che potremmo cioè trovarci in contrasto con una materia più generale affidata alle diligenti cure della Commissione presieduta dal ministro Medici, posso assicurare che gli indirizzi che hanno ispirato la richiesta di legge-delega — e che sono i criteri costituzionali per la formulazione delle leggi delegate — sono completamente in sintonia con quelli che possono essere ritenuti gli orientamenti attuali per la riforma della Pubblica Amministrazione. Certamente, nel redigere i testi delle leggi delegate, ci si terrà in stretto contatto con gli uffici del senatore Medici, in quanto, se una cosa auspichiamo, è che ci sia coordinamento, e direi ci sia un linguaggio unico, nel regolamentare tutta questa materia per le singole amministrazioni.

Io prego il Senato di voler approvare questo disegno di legge nel testo che è pervenuto dalla Camera dei deputati, e ringrazio fin d'ora quei senatori i quali faranno parte della Commissione che è prevista nel testo della legge-delega ed il cui parere, anche al di là della sua funzione, definita come « consultiva » secondo la tradizione di queste formulazioni, rappresenta certamente non solo un autorevole suggerimento, ma anche un impegno per noi che dovremo redigere le leggi delegate.

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno del senatore Tolloy ed altri è stato accolto dal relatore e dal Ministro. Senatore Tolloy, insiste per la votazione?

T O L L O Y . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora all'esame della modifica introdotta dalla Camera dei deputati nel primo comma, principio, dell'articolo 2. Si dia lettura del testo modificato.

C E M M I , Segretario :

« La riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa e degli stabilimenti e arsenali militari, sarà effettuata secondo i seguenti criteri: ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme sui " referendum " previsti dagli articoli 75 e 132 della Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo » (956) (Approvato dalla Camera dei deputati); « Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sul " referendum " previsto dall'articolo 138 della Costituzione » (957), d'iniziativa dei deputati Resta ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati). Approvazione del disegno di legge: « Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sui " referendum " previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo » (956 e 957) (Risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 956 e 957)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme sui " referendum " previsti dagli articoli 75 e 132 della Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo », già approvato dalla Camera dei deputati, e « Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sul " referendum " previsto dall'articolo 138 della Costitu-

zione », d'iniziativa dei deputati Resta ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che il 18 aprile di quest'anno, essendo scaduto il termine per la presentazione della relazione sui due disegni di legge, l'Assemblea fissò alla 1ª Commissione permanente un nuovo termine di due mesi. Successivamente, il 19 giugno, essendo scaduto anche questo termine, i due disegni di legge furono posti all'ordine del giorno senza relazione.

Il senatore Zotta riferì oralmente, dopo di che la discussione fu sospesa, affinché i senatori potessero prendere conoscenza del testo stenografico del discorso del relatore, con l'impegno che i disegni di legge sarebbero stati nuovamente posti all'ordine del giorno al più presto possibile. L'approvazione dei bilanci e l'esame di provvedimenti urgenti hanno ritardato sino ad oggi questo adempimento.

Dichiaro quindi aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Busoni. Ne ha facoltà.

B U S O N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, è noto che il primo dei vari progetti di legge presentati durante questa legislatura, che si riferiscono al testo unico che ci viene proposto, fu presentato all'inizio della legislatura stessa, e precisamente il 18 giugno 1958, alla Camera dei deputati, dagli onorevoli Luzzatto, De Martino, Targetti, Pertini, Malagugini, Ferri, tutti del gruppo del Partito socialista italiano.

Ma non era questa la prima proposta di legge presentata da parte socialista: già dal 1948 da parte nostra era stato presentato un progetto di legge per l'attuazione del *referendum* di abrogazione delle leggi, secondo l'articolo 75 della Costituzione, e del *referendum* costituzionale, secondo l'articolo 138 della Costituzione. Nel 1950, poi ancora nel 1953, i parlamentari di nostra parte tornarono ad insistere; e, dopo che il Parlamento ebbe votato la legge costituzionale 11 febbraio 1953, la quale all'articolo 2 conteneva la norma che dovesse spettare alla Corte costituzionale, allora inesistente, la decisione

sull'ammissibilità del *referendum* in base al secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione, non appena entrata in funzione la Corte costituzionale, il Gruppo dei deputati socialisti prese ancora l'iniziativa per colmare la carenza, presentando una proposta di legge organica per tutte le ipotesi di *referendum* e di iniziativa popolare che la Costituzione prevede.

Nel 1956 dai deputati di nostra parte fu inserito anche il *referendum* regolatore delle modificazioni territoriali delle circoscrizioni regionali, pure previsto dalla Costituzione, al fine di offrire al Parlamento lo strumento tecnico sul quale discutere l'attuazione delle norme costituzionali nella loro interezza.

Questo mio breve *excursus* di constatazione cronologica vuol valere a dimostrazione dell'interesse che il Partito al quale mi onoro di appartenere ha sempre portato al perseguimento del dovere di attuare i principi e le norme della Costituzione in tutte le sue forme e sotto tutti gli aspetti.

Nella sua relazione orale, qui svolta il 19 giugno di quest'anno, il senatore Zotta lamentava che in Commissione non vi fosse stata una discussione completa, avveduta, e vi fosse stata invece una fretta non giustificata poi dal successivo comportamento, tendente ad ogni costo a rinviare e rinunciare alla discussione in Commissione per venire senz'altro in Aula, e contestava, il senatore Zotta, che non fosse esatta l'affermazione da me fatta in Commissione quando avevo richiesto la divisione per ragioni d'urgenza.

Ma, in verità, quello che per ragioni d'urgenza io avevo chiesto in Commissione, e che sostanzialmente e con maggior ragione tornerò ora a richiedere in Aula, dandone giustificazione con questo mio intervento nella discussione, era ed è che si accettasse la divisione stabilita dalla Camera dei deputati e si sanzionassero i testi già approvati dalla Camera dei deputati per non andare incontro all'eventualità, oggi più di ieri probabile, che anche questa legislatura si concluda con un nulla di fatto per quanto concerne la legge di attuazione costituzionale dell'istituto del *referendum*.

Per quanto riguarda la discussione generale, e conseguentemente la lamentela del se-

natore Zotta, già molti anni or sono, esattamente nel febbraio del 1951, alla Camera dei deputati l'onorevole De Martino, parlando a nome del Gruppo socialista, ebbe ad esordire affermando che la discussione generale su questo argomento era superflua. Nella stessa occasione l'attuale Sottosegretario agli affari esteri onorevole Russo dichiarò testualmente. « È questa una legge di esecuzione che deve dettare le modalità di ciò che andiamo ad eseguire, perchè è un precetto costituzionale. Non vi è sulla questione generale altro da dire ».

Espressioni del genere ebbero ad usare anche gli onorevoli Resta e Lucifredi. E che non vi fosse luogo ad una discussione generale fu detto in termini ancora più drastici qui al Senato nella discussione che seguì quella all'altro ramo del Parlamento. Il 18 dicembre dello stesso 1951 il nostro compagno senatore Rizzo dichiarava che il Partito socialista aveva un solo preciso interesse: arrivare all'approvazione della legge, cioè arrivare ad uno degli atti d'esecuzione della Costituzione che il popolo italiano si è data.

L'onorevole Lucifredi, come rappresentante del Governo quale Sottosegretario alla Presidenza, confermava in tale occasione, con la maggiore autorità della carica, quanto detto del banco di deputato, e il senatore Terracini, sempre a proposito della discussione generale, testualmente affermava: « È inutile che essa si tenga; si è già tenuta e si è chiusa già con il voto del passaggio agli articoli dell'Assemblea costituente, poichè, quando l'Assemblea costituente decise l'adozione del *referendum*, e nell'ultimo comma dell'articolo 75 rimandò alla legge le determinazioni delle modalità, in sostanza deliberò il passaggio agli articoli. Non abbiamo da fare altro che passare all'esame degli articoli per attuare queste modalità ».

Ebbene, onorevoli colleghi, malgrado tutti questi precedenti ci troviamo ancora qui a discutere, con rammarico del relatore che non si sia discusso abbastanza

È storia nota che la prima proposta di legge fu presentata dalla nostra parte nel 1948 e fu bloccata nel 1949 dal Governo dell'epoca con la presentazione di un proprio disegno di legge, e che soltanto nel 1951 si

iniziò la discussione che ho ricordato e si addivenne all'approvazione di un testo da parte della Camera dei deputati. Il Senato però vi apportò delle modifiche e lo rimandò alla Camera, la quale tornò ad approvare un altro testo nel 1952, testo che il Senato rinviò alla Camera con nuove modifiche. Cosicché, a furia di rimpalli, si giunse con un nulla di fatto alla fine della legislatura. Con l'inizio della nuova legislatura, nel 1953, era difficile parlare del *referendum* poichè era in atto la norma di rinvio della legge, che ho già citato, dell'11 febbraio dello stesso anno, e doveva essere ancora istituita la Corte costituzionale; ed il Governo, che era autore di uno dei progetti di legge presentati alla Camera dei deputati del primo Parlamento repubblicano, non ripresentò nè il suo progetto nè quello approvato dal Senato. La nostra proposta di legge del 1956 non fu possibile neppure farla discutere in Commissione e si giunse all'elezione di questo terzo Parlamento repubblicano nel 1958 ancora con un nulla di fatto.

La presentazione da parte nostra della proposta di legge 18 giugno 1958 fu invece seguita dalla presentazione di una proposta di legge governativa il 5 dicembre; ma ambedue rimasero ferme in Commissione alla Camera dei deputati, finchè un anno e mezzo dopo, esattamente il 26 maggio 1959, l'onorevole Resta non presentò un'altra sua proposta. E finalmente, dopo l'esame in Commissione, la Camera dei deputati iniziava il 12 dicembre 1959 l'esame in Aula delle tre proposte giacenti; esame che si concretizzava, dopo lunghe discussioni durate 6 sedute, non consecutive, il 28 gennaio 1960, con l'approvazione dei due distinti disegni di legge sottoposti poi all'esame del Senato e che la maggioranza della 1ª Commissione, su proposta del relatore senatore Zotta, ha voluto unificare apportando tutta una serie di emendamenti che a nostro giudizio sono tutti emendamenti formali.

D'accordo col senatore Zotta che anche la forma ha la sua importanza, ma io credo che si debba tener conto più particolarmente della sostanza quando si tratta di decidere su realizzazioni che non è lecito rimandare più

oltre e credo che, prima di metterne in pericolo l'attuazione con ritardi che si possono ancora una volta protrarre indefinitivamente, si debba — come ad esempio abbiamo fatto in numerosa concordia anche recentemente, quando si è trattato di non frapporre indugi per evitare di non concludere

nulla prima della scadenza della legislatura, approvando la legge sulla creazione della Regione a Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia — sacrificare anche la forma per non correre il rischio di sacrificare la realizzazione di un provvedimento non più decentemente dilazionabile.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue B U S O N I) . Ora è da tener presente che dalla data di approvazione dei due disegni di legge da parte della Camera dei deputati, 28 gennaio 1960, sono trascorsi quasi tre anni, durante i quali i due disegni di legge hanno giaciuto in Commissione qui al Senato e nelle mani del relatore incaricato senatore Zotta, nonostante che più volte, nell'ambito della Commissione stessa, da parte nostra, ne sia stata sollecitata la discussione.

Io non contesto e quindi non discuto l'affermazione del senatore Zotta che ciò sia avvenuto sia perchè egli è stato occupato da altre questioni e da numerose altre relazioni, sia perchè la Commissione è stata oberata da altro lavoro, nonostante che contro queste scusanti vi potesse anche essere molto da dire. Constatato il fatto e mi basta questo per trarne le debite conclusioni, poichè ciò è stato possibile e può essere sempre possibile, come può essere possibile anche di peggio. E c'è voluta una deliberazione della nostra Assemblea, il 14 giugno di quest'anno, perchè i disegni di legge venissero in discussione in Aula anche senza la relazione scritta, che il senatore Zotta non aveva approntato, nonostante la sommaria discussione in Commissione, e che fu autorizzato a svolgere oralmente riferendo qui sul suo testo unificato. Cosa che egli fece, come ha ricordato poco fa il nostro Presidente, nella seduta del 19 giugno scorso. Da allora, sia pure sempre per giustificati o più che giustificati motivi, noi riprendiamo oggi — a distanza cioè di oltre cinque mesi e quando

poco più che tanti ne rimarrebbero, anche se tuttavia nessuno prevede che, per quanto pochi, tanti veramente ne rimangano prima della fine della legislatura — riprendiamo oggi, dicevo, la discussione di questo importante provvedimento di attuazione costituzionale.

Con quale prospettiva, onorevoli colleghi? Con quella che, se il nuovo testo Zotta, proposto a nome della maggioranza della Commissione, dovesse essere accolto dal Senato, noi staremmo ora facendo il lavoro di Sisifo, perchè, riprendendo il sistema dei rimpalli, la legge ritornerebbe alla Camera dei deputati senza nessuna probabilità di essere approvata prima della fine della legislatura. E, a disdoro del Parlamento e con ancor diminuito prestigio di esso nella considerazione dell'opinione pubblica, dovrebbe essere la quarta legislatura repubblicana a riprendere *ex novo* in esame, dopo 16 e magari anche più anni dalla promulgazione della Costituzione, una legge di attuazione costituzionale.

Il senatore Zotta e quanti si trovano dalla sua parte potrebbero obiettare: nulla vieta alla Camera dei deputati di prendere in considerazione in quest'ultimo scorcio di legislatura il testo che approverà il Senato, sanzionandolo, quando il Senato ritenga suo dovere valersi del diritto di modificare il testo trasmessogli dalla Camera; e se la Camera non vorrà farlo, sarà evidente che esiste un contrasto insanabile fra Camera e Senato, per cui il nulla di fatto diventa inevitabile. In teoria avrebbero ragione. Ma, a

parte il fatto che per la Camera dei deputati, con tutte le leggi di assoluta preminente importanza sottoposte al suo esame in quest'ultimo scorcio di legislatura, il riesame di questa riformata dal Senato potrebbe anche risultare materialmente impossibile nonostante ogni buona volontà, i precedenti ricordati ci insegnano che nel passato è sempre avvenuto che sulla materia in discussione la Camera dei deputati non ha mai accettato le proposte del Senato. Il ragionamento ipotizzato potrebbe sempre avere la sua validità, se la trasformazione della legge, gli emendamenti che al Senato sono oggi proposti, avessero veramente un valore per cui il giuoco potesse valere la candela, cioè se quella trasformazione e quegli emendamenti avessero veramente una tale importanza sostanziale per cui il Senato non potesse assolutamente rinunciarvi. Ma che cosa ci ha detto invece il senatore Zotta a sostegno della sua tesi, appoggiata dalla maggioranza della Commissione, di riformare i testi giuntici dalla Camera dei deputati invece di approvarli? Vediamo anzitutto come egli spiega la proposta unificazione in un disegno di legge dei due inviati dalla Camera dei deputati. Egli ha sostenuto che la suddivisione in due distinti disegni di legge fu adottata dalla Camera dei deputati all'unico scopo di dare un ritmo di maggior celerità al testo riguardante il *referendum* costituzionale, per il perfezionamento della sua vita legislativa. Ma poichè alla Camera dei deputati per i due disegni di legge, per uno dei quali era stata adottata la procedura di urgenza, mentre per l'altro no, le circostanze, secondo la disinvolta spiegazione del senatore Zotta, hanno fatto sì che fossero poi approvati lo stesso giorno, ebbene, dice il senatore Zotta, procediamo noi all'unificazione, che è preferibile. Ed il ragionamento potrebbe in parte valere: dico in parte perchè, se ciò rispondesse alla realtà dei fatti, l'unificazione avrebbe potuto benissimo effettuarla anche la Camera; e se non lo fece agli effetti della celerità non c'era bisogno che si soffermasse a farlo il Senato per perdere tempo, poichè altro valore all'unificazione non attribuisce il relatore che un valore formale.

Ma il fatto è che buona parte della Camera dei deputati espresse diverso avviso;

e questo rilievo io ebbi già ad opporre al senatore Zotta nel mio intervento in Commissione, senza che egli, nè allora nè dopo, abbia mostrato di tenerne conto. Ma la realtà prova, ripeto, che buona parte della Camera dei deputati espresse il concetto che fosse opportuno dividere le norme di promulgazione e di pubblicazione delle leggi da quelle riguardanti i vari tipi di *referendum*. L'onorevole Targetti, ad esempio, ebbe così ad esprimersi nel suo discorso del 16 dicembre: « Al riguardo delle modalità della promulgazione e pubblicazione delle leggi, noi non siamo affatto contrari a tali disposizioni: diciamo che esse sono venute abusivamente a coabitare con quelle relative al *referendum*. Ritornino a casa loro, mettano su casa per proprio conto, e noi renderemo loro tutti gli onori in quanto si tratta di disposizioni che possono essere senz'altro approvate, ma che nulla hanno a che vedere col *referendum*. Comprenderei — continuava l'onorevole Targetti — l'unicità della proposta di legge se vi fosse almeno un appiglio, un addentellato tra l'una e l'altra delle due parti, se l'ingegno fertile dell'onorevole Resta fosse riuscito a scoprire un qualsiasi collegamento fra il *referendum* e le modalità della promulgazione e pubblicazione delle leggi. La realtà è — concludeva su questo punto l'onorevole Targetti — che si tratta di cose nettamente diverse, e che averle messe insieme è stato come se si fosse voluto con la stessa legge disciplinare, sto per dire, la promulgazione delle leggi e l'imposizione fiscale sul vino ».

Non così lepidamente drastico, e sarcasticamente più conciliante, l'onorevole Almirante a sua volta osservava: « Sarebbe stato più opportuno e logico presentare separatamente le norme che non hanno in sostanza che una malinconica connessione: quella di far parte anch'esse di una, peraltro importantissima, parte della Carta costituzionale che deve ancora essere attuata ».

Da parte sua l'onorevole Luzzatto aveva già rilevato che, per quanto riguarda le norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e quelle sul *referendum*, si tratta di provvedimenti di natura del tutto diversa: ed aveva denunciato che lo scopo di legare le prime al *referendum* costituzionale o di re-

visione della Costituzione era stato unicamente quello di un tentato diversivo per far passare il *referendum* costituzionale di strarforo, lasciando in disparte gli altri tipi di *referendum*.

Il fertile ingegno dell'onorevole Resta, tuttavia, non aveva trovato altro che insistere sul motivo della celerità. Ma la maggioranza della Camera dei deputati aveva poi deciso la discussione abbinata di tutti i tipi di *referendum* e, come abbiamo visto, l'approvazione avvenne poi, contemporaneamente, nella stessa seduta.

Dall'esame dell'andamento delle cose all'altro ramo del Parlamento consegue così che il rilievo che buona parte della Camera dei deputati aveva fatto assumeva, per questa parte, un significato di sostanza e non solo di forma, con la divisione delle norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi da quelle delle norme sui vari tipi di *referendum*.

In base a tale valutazione ed al fatto incontestabile che l'inclusione in unico provvedimento dei vari tipi di *referendum* — ma non congiunti alle norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi — fu alla Camera dei deputati oggetto di tutte le varie proposte di legge sottoposte al suo esame, quelle governative comprese, ad eccezione della sola proposta di legge Resta e compagni, secondo logica — se una logica esiste e può esistere in politica — qualora qui, senatore Zotta, si fosse voluta o si volesse fare una unificazione, si sarebbe dovuto o si dovrebbe fare solo quella delle norme sui vari tipi di *referendum*, distaccando tale provvedimento unificato da quello sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi.

Tuttavia, non intendo con questo giudicare implicitamente se sia giusto il giudizio espresso dagli onorevoli Targetti, Almirante, Luzzatto ed altri, o quello a cui si è attenuto, con l'unificazione generale, il senatore Zotta, al quale senatore Zotta sono senz'altro disposto a riconoscere una fertilità di ingegno anche superiore a quella dell'onorevole Resta, senza però con ciò voler diminuire la non comune fertilità di ingegno dell'onorevole Resta.

Ma noto che il senatore Zotta si è fermato al concetto dell'opportunità per celerità, alla Camera dei deputati annunciato dall'onorevole Resta, per poi proseguire per suo conto in un'altra direzione ma ammettendo che alla Camera dei deputati la suddivisione è avvenuta « per le circostanze » — come il senatore Zotta si è testualmente espresso — e cioè per un motivo del tutto occasionale e quindi formale. E con questa valutazione è in contrasto almeno quella notevole parte dei deputati che nella suddivisione vedeva, invece, una ragione di sostanza.

Con l'unificazione si aggrava, perciò, la differenziazione tra il Senato e almeno una parte della Camera dei deputati.

Perchè, senatore Zotta, perchè, onorevoli colleghi, provocare un eventuale contrasto con una parte della Camera dei deputati, contrasto che, anche senza l'imminenza della scadenza della legislatura, potrebbe creare un importante ostacolo all'accordo tra la Camera dei deputati e il Senato, per l'approvazione della legge, quando per la maggioranza del Senato si tratterebbe semplicemente di una questione di forma? Credo che sarebbe più giusto lasciar cadere una questione che si giudica di forma, di fronte a molti che, a torto o a ragione, la stessa questione mostrano di considerare di sostanza.

Si può mettere tutto in pericolo per una questione di forma, facendone magari anche una questione di prestigio?

Credo che la superiore esperienza e saggezza dei senatori, se non altro per ragione di maggiore età, non possa mai scendere a questo!

Z O T T A , *relatore*. L'altra è questione di sostanza, quella della Camera dei deputati...

B U S O N I . Ma lei, senatore Zotta, ha sempre parlato di questione di forma! E ho detto che rendo omaggio al suo ingegno, che sarà certamente anche più brillante di quello dell'onorevole Resta: quindi lei ci verrà a dire poi che è una questione di sostanza; ma finora ci ha parlato solo di questione di forma. E questioni di forma, ripeto, onorevole Zotta, a nostro giudizio, questioni di

forma sono tutte quelle avanzate con le proposte di emendamenti che lei ha presentato.

Posso convenire con lei, onorevole Zotta che, con le correzioni di forma che lei ha proposto con i suoi emendamenti, la legge possa anche risultare, nelle sue norme, più precisa, più uniforme, più perfetta, anche se, con la sincerità, anzi la spregiudicatezza che mi è abituale, debbo rilevare che la ricerca di perfezione del senatore Zotta sconfinava addirittura nella pignoleria, e questo dico non per fargliene carico, ma per riconoscere la sua ultrascienziosa meticolosità.

Ma che veramente abbia importanza sostanziale, onorevole Zotta, il fatto che per un tipo di *referendum* gli scrutatori siano cinque e per un altro tre, che per una determinata operazione di un tipo di *referendum* si stabiliscano dieci giorni di tempo e per un'altra cinque, che delle operazioni di scrutinio si facciano quattro copie di verbale invece di tre, che la legge dica che il *referendum* « deve essere indetto », o invece « è indetto », che sia indetto entro « due mesi dall'ordinanza » o entro « tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza », che per un particolare si rimandi alla legge elettorale generale e per un altro il rimando sia sottinteso, che invece di adoperare il termine antiquato « inserto » se ne adoperi un altro più moderno, ebbene che tutto questo abbia importanza sostanziale, nè il fertilissimo ingegno del senatore Zotta nè quello di chicchessia potrà persuadercene.

D'altra parte, pur avendo il dovere di cercare di fare delle leggi più perfette che sia possibile, siamo tutti ben convinti che difficilmente la perfezione si possa raggiungere. Il motto dell'Accademia del Cimento « provando e riprovando », è sempre valido per ogni genere di esperienze umane. Specialmente per ciò che concerne i particolari disegni di legge del tipo di quelli che stiamo discutendo, sarà sempre la loro applicazione che suggerirà modificazioni, precisazioni, perfezionamenti.

Ad onta di tutta l'attenta meticolosità che lo ha indotto a formulare gli emendamenti proposti, lo stesso senatore Zotta nella sua relazione esplicativa ebbe qui, tuttavia, ad indicare dubbi su specifici punti ed a prospetta-

re questioni ulteriori ed a porre quesiti all'Assemblea. Sicuramente, in qualunque forma la legge esca dal Parlamento, la sua applicazione solleverà ancora dubbi, questioni e quesiti. E la sua emanazione si impone con carattere di urgenza per unanime riconoscimento, compreso quello del senatore Zotta, il quale ebbe ad affermare che l'emanazione della legge sul *referendum* è un'esigenza essenziale per la normalità di vita degli istituti costituzionali e in prima linea del Parlamento, come si è potuto vedere trattando della revisione delle leggi costituzionali, strumento che resta inattivo se non si apprestano i mezzi per il *referendum* costituzionale.

Anche se parlare di « presto » a questo punto assume ormai il significato quasi di una irrisione, tuttavia l'ideale resta sempre quello di poter far presto e bene. Ma vi sono sovente casi nei quali il meglio può essere nemico del bene. È per questo che noi socialisti invitiamo il relatore, invitiamo la maggioranza della Commissione a rivedere le loro posizioni, invitiamo il Senato a dare vita sicura all'istituto del *referendum* approvando quanto è stato deliberato già, quasi due anni or sono, dalla Camera dei deputati, senza modificazioni, affinché la legge diventi operante, e possa essere ascritta a merito di questa morente legislatura.

Se la maggioranza di voi, onorevoli colleghi, non vorrà farlo, noi sottostaremo al vostro volere e ci accingeremo ad approvare qualsiasi provvedimento istitutivo del *referendum* a cui vorrete dare vita. Questa la nostra sempre coerente posizione di fondo, già da noi enunziata per bocca dell'onorevole De Martino quando, alla Camera dei deputati, nel febbraio del 1951 diceva: « Purchè si faccia il *referendum*, facciamolo anche diversamente da come noi abbiamo proposto, secondo le modalità che voi proporrete ». Parole riecheggiate in quest'Aula dal nostro compagno senatore Rizzo, sempre nel 1951, quando qui dichiarava: « Quello che a noi importa è che agli istituti della Costituzione si dia attuazione ».

E proprio perchè, onorevoli colleghi, non vorremmo che si finisse ancora una volta per non farlo, abbiamo avanzato la nostra

proposta. Resti comunque chiara la nostra posizione e di fronte a quello che potrà avvenire ciascuno assuma le proprie responsabilità. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Gramegna. Ne ha facoltà.

G R A M E G N A . Signor Presidente, onorevoli senatori, la nostra Costituzione — e questo è risaputo — contiene moltissime norme cosiddette programmatiche, norme cioè che hanno bisogno, per essere attuate, di una legge ordinaria; tra queste norme programmatiche contenute nella nostra Costituzione vi sono quelle che si riferiscono all'articolo 71 (istituto del *referendum* di iniziativa popolare), all'articolo 75 (*referendum* abrogativo), all'articolo 132 (*referendum* territoriale) all'articolo 138 (*referendum* per le leggi di revisione costituzionale). Quindi il compito delle legislature ordinarie che si sono succedute alla Costituente, era quello di formulare ed approvare, senz'altro, queste leggi ordinarie per l'applicazione delle norme costituzionali di cui innanzi ho parlato.

Che cosa è avvenuto, invece, nel nostro Paese? Non dobbiamo dimenticare che la Costituzione repubblicana è stata approvata alla fine del 1947 e che, dopo la prima legislatura repubblicana, cioè quella che è sorta dalle elezioni del 18 aprile 1948, la situazione politica del nostro Paese, ed anche la situazione politica internazionale era di parecchio cambiata. Quindi da quel momento, la maggioranza che si è avuta in questo Parlamento, anzichè adempiere ad un obbligo che le veniva dalla Costituente e dalla Costituzione, obbligo di emanare quelle leggi necessarie per l'integrale applicazione della nostra Carta costituzionale, ha cercato tutti i mezzi ed è ricorsa a tutti gli espedienti per non attuare nessuna delle norme programmatiche contenute nella legge fondamentale della Repubblica. Anche le leggi che si riferiscono all'istituzione del *referendum*, perciò, non sono state nè presentate nè tanto meno approvate. Il senatore Busoni, poco fa, ha tracciato la storia di queste leggi. Io non intendo ripetere quanto è stato già detto, però mi corre l'obbligo di

ricordare al Senato che, dopo la presentazione dei disegni di legge, avvenuta nel 1948 e nel 1949, e dopo due anni di giacenza di questi presso la Commissione cui erano stati assegnati, nel 1951 iniziò la discussione, all'altro ramo del Parlamento; subito cominciarono gli intralci e se ne chiese l'unificazione, per renderne più difficile l'approvazione.

Le discussioni si protrassero fino al 1953, fino a quando intervenne lo scioglimento delle due Camere e i disegni di legge decadde. Nel 1953 vi fu però un tentativo di modificare completamente la nostra Costituzione, fatto dalla maggioranza del tempo: se la legge elettorale, che allora non fu approvata dalla maggioranza del popolo italiano, avesse dato i suoi frutti e nel Parlamento fosse arrivata quella maggioranza preconstituita di due terzi di parlamentari necessaria per la sua modifica, la Carta Costituzionale, voluta dai costituenti, a quest'ora sarebbe stata già radicalmente cambiata. Il tentativo non riuscì per le vicende che tutti noi conosciamo, e durante la seconda legislatura il disegno di legge governativo, decaduto nel 1953, non venne più presentato. Anche la seconda legislatura passò, e non si ebbe alcuna proposta legislativa relativa all'attuazione dell'istituto del *referendum*.

Durante la terza legislatura, ad iniziativa anche questa volta di alcuni deputati del Gruppo socialista, fu ripresentato alla Camera il disegno di legge istitutivo del *referendum* di cui agli articoli 75, 132, e implicitamente anche 71, della Costituzione. Ma poichè si voleva ostacolare l'approvazione di questo disegno, ne fu presentato, dall'onorevole Resta, un altro per l'attuazione dell'istituto del *referendum* di cui all'articolo 138 della Costituzione.

Solo dopo due anni, però, iniziò nell'altro ramo del Parlamento la discussione di queste proposte di legge, discussione che si è protratta per parecchio e svariato tempo fino a quando si è conclusa nel modo come noi sappiamo nel 1959. Dal 1959 al 1962 i provvedimenti sono rimasti presso la competente Commissione del Senato, nonostante i solleciti che sono stati fatti sia da parte nostra sia da parte dei compagni socialisti. Solamente nell'aprile del 1962 si è comincia-

to a discutere ed il testo modificato dei disegni di legge è stato rinviato in Aula. Bisognava però evitare una sollecita discussione e si è trovato il modo. Venne nominato relatore il senatore Zotta; senonchè, arrivati alla discussione, il senatore Zotta, che aveva avuto più di due anni di tempo per poter preparare la relazione, dichiarò che egli, per suoi impegni...

Z O T T A , *relatore*. Per sua norma la relazione viene compilata dopo la relazione alla Commissione, che in Commissione non si è mai trovato il tempo di fare.

G R A M E G N A . Senatore Zotta, io sto dicendo quello che lei ha ripetuto nè più nè meno.

C A R U S O . Onorevole Zotta, non credo che vi sia stato qualcuno in Commissione che si sia opposto alla relazione.

Z O T T A , *relatore*. Non avete mai trovato il tempo di farla; come peraltro anche adesso ho fatto la relazione orale. Dal 19 giugno, si poteva discutere immediatamente e non l'avete discussa e così arriveremo alla fine della legislatura.

G R A M E G N A . Ella, in Commissione, senatore Zotta, ha avuto l'incarico di redigere la relazione. Se altri suoi impegni le impedivano di poter attendere a questo incarico, a me sembra che ella lo avrebbe dovuto comunicare al Presidente della Commissione; e il Presidente avrebbe subito provveduto a sostituirla. Io sto constatando quello che è avvenuto e, ripeto, questi sono fatti che non si possono distorcere, giacchè risultano dagli atti parlamentari. Il 18 aprile il disegno di legge è venuto in Aula ed è venuto senza relazione, ragione per cui è stato dato ancora un termine perchè a tale compilazione si fosse provveduto. Senonchè alla scadenza del termine la relazione non era pronta e, iniziata in quest'Aula la discussione, dopo una relazione orale, il seguito è stato rinviato ad oggi.

Z O T T A , *relatore*. La relazione non era pronta perchè la discussione in Commissione

era terminata due giorni prima, si informi; non si poteva fare altrimenti per le esigenze di stampa.

G R A M E G N A . Ma, senatore Zotta, non so che cosa ci sia di difforme tra quanto lei assume e quanto io affermo. Io mi domando dunque: perchè questo ritardo? Quale ne è stato il motivo? Si è trattato di un motivo di carattere giuridico o di carattere politico? A me sembra che si sia trattato di un motivo di carattere esclusivamente politico: cioè si dovevano trovare tutti i modi, si doveva escogitare qualunque espediente perchè il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, non venisse approvato, invece, dal Senato. E quando l'onorevole Zotta ha dovuto fare la relazione orale, egli ha proposto e propone, l'unificazione dei disegni di legge in un unico disegno di legge avente due titoli, l'uno dei quali concernente l'istituto del *referendum* per l'applicazione dell'articolo 138 della Costituzione, e l'altro riferentesi all'applicazione degli articoli 71, 75 e 132. Per raggiungere lo scopo che io denuncio, non soltanto si propone l'unificazione di questi due disegni di legge, fatto questo che comporterebbe senz'altro il rinvio all'altro ramo del Parlamento, perchè decida e voti anche su tale modifica, ma si è presentata una serie di emendamenti. Quelli riguardanti il disegno di legge dell'onorevole Resta sono emendamenti di forma — lo ha riconosciuto lo stesso senatore Zotta — mentre gli emendamenti riguardanti l'altro disegno di legge sono di sostanza, anzi, da quel che risulta dal testo, così come viene in Aula, esso disegno di legge è completamente modificato, perchè gli articoli nella maggior parte sono soppressi.

A me sembra che lo scopo che la maggioranza governativa si prefiggeva sia stato raggiunto. Discutendosi oggi, alla fine di novembre 1962, dinanzi a questo ramo del Parlamento, il disegno di legge e, proponendosi una serie di emendamenti, che la maggioranza certamente approverà, il testo modificato dovrà tornare all'altro ramo del Parlamento, il quale, per tutti gli sforzi che possa fare, non riuscirà mai ad approvarlo prima dello scioglimento delle due Camere.

Qual è lo scopo politico che si vuole raggiungere, soprattutto per quanto riguarda lo articolo 71 e l'articolo 75, che sono quelli che interessano il *referendum* abrogativo e l'iniziativa popolare? Non dare la possibilità al popolo d'intervenire direttamente nella formulazione e nell'abrogazione delle leggi, specialmente quando la maggioranza parlamentare approvi leggi in contrasto col programma elettorale col quale ha chiesto ed ottenuto il suffragio degli elettori. Si vuole cioè evitare che ci sia la possibilità che la maggioranza, così com'è oggi costituita nel nostro Parlamento, abbia, specialmente su alcune leggi importanti, l'ostacolo che viene direttamente dal popolo chiamato ad esprimersi attraverso il *referendum*.

Poichè noi non intendiamo prestarci — mi si permetta l'espressione — a questo giuoco, dichiariamo che voteremo la legge così come è venuta dall'altro ramo del Parlamento e che ci opporremo all'approvazione di qualunque emendamento, perchè il fine che ci proponiamo di raggiungere è che l'istituto del *referendum*, previsto dalla nostra Costituzione, possa finalmente funzionare nel nostro Paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Battaglia. Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Onorevole Presidente, prendo la parola per chiarire brevemente, a nome della mia parte politica, i motivi del nostro dissenso sulla proposta di istituzione del *referendum* cosiddetto abrogativo; dissenso che trae la sua origine da due distinte ragioni, ambedue, a mio modesto avviso, egualmente importanti.

Quali sono queste ragioni? La preoccupazione, onorevoli colleghi, che un grave elemento di disordine possa fare il suo ingresso nelle vicende politiche italiane, e l'esigenza di non veder sminuito il ruolo del Parlamento nel processo formativo delle leggi dello Stato.

Non v'ha dubbio che la sovranità popolare e il contributo diretto del popolo italiano all'esercizio del pubblico potere non sono in alcun modo chiamati in causa in questo nostro dibattito. Non vale la pena infatti di ri-

cordare fino a qual punto il concetto di popolo sovrano e di democrazia sostanziale stia alla base della nostra ideologia tutta liberale; non vale la pena di riesumare, neppure per sommi capi, le lunghe lotte e le vittorie del liberalismo in Italia e nel mondo intero, che hanno portato alla definitiva affermazione della libertà di pensiero e di espressione, dello Stato di diritto e delle istituzioni democratiche. Questi concetti e questi ideali noi manteniamo immutati ed anzi rafforzati, e per essi ci battiamo, oggi più che mai, mentre forze negatrici della libertà si fanno ognora più strada. Tutto ciò ci dà il diritto di parlare una volta di più con chiarezza, una volta di più con tanta profonda sincerità.

Noi riteniamo che la sovranità popolare pienamente si concreti nella manifestazione di volontà che gli elettori sono chiamati ad esprimere, designando i loro rappresentanti al Parlamento. È questo l'atto sostanziale da cui prende l'avvio tutto il processo democratico della formazione delle leggi, l'opera legislativa, in una parola, l'esercizio del pubblico potere.

Ed espressa questa volontà popolare, i rapporti fra il corpo dei rappresentanti eletti al Parlamento e quello degli elettori restano perfettamente individuati e definiti. Nella libera scelta popolare risiede, infatti, l'origine delle norme che i due rami del Parlamento elaborano ed approvano. Ed aggiungo che, se in un determinato momento l'opera dei legislatori dovesse risultare carente od inadeguata, sarà il corpo elettorale che, mutando i suoi consensi ed indicando quali sono i temi da seguire, indicherà le opportune correzioni e modifiche al legislatore stesso e per esso al Parlamento. Occorre però che la perfetta ed armonica definizione e delimitazione dei compiti e delle responsabilità resti alla base di tutto il processo. La creazione di poteri concorrenti, esercitabili in conflitto, non giova al buon governo; meno che mai gioverebbe il determinarsi di uno spiccio modo di interferire sull'opera legislativa secondo fini e modi di demagogia politica o partitica.

Non è una novità che oggi l'espansione delle comunicazioni, il progresso tecnologico, la organizzazione dei grandi partiti renderebbe

la raccolta di 500.000 firme un problema tutt'altro che difficile.

Possiamo dunque renderci conto delle conseguenze che l'istituzione del *referendum* abrogativo potrebbe causare nello svolgimento della vita nazionale.

Qualsiasi partito bene organizzato sarebbe in grado di esercitare, se lo volesse, un ostruzionismo praticamente insuperabile, enormemente più potente ed efficace del più rigido ostruzionismo parlamentare. Potrebbe così tenere il Paese in uno stato di continua tensione elettorale e contemporaneamente bloccare l'attuazione di programmi di governo e di leggi di struttura. Potrebbe altresì, se non volesse ricorrere a questa forma di ostruzionismo deciso, esercitare un ricatto continuato su qualsiasi compagine governativa, un ricatto generale o un ricatto particolare su tutto un complesso di provvedimenti o su una singola legge, tenendo costantemente sospesa la spada di Damocle della richiesta di *referendum*.

I nostri due timori, manifestati all'inizio di questo breve dire, sono pertanto fra loro intimamente collegati: se è vero, come è vero, che, una volta esercitato il diritto sovrano dell'elettorato attivo, l'unica sede competente all'esercizio del potere legislativo resta il Parlamento, è innegabile che introdurre il *referendum* abrogativo rappresenterebbe una grave menomazione dei compiti che al Parlamento sono espressamente demandati, in base alle norme fondamentali dello Stato di diritto.

Ed una menomazione del genere, a sua volta, non potrebbe che essere fonte di confusione, o peggio, di grave minaccia, per l'ordinato e coerente svolgimento della vita e dell'azione pubblica.

Nè vale, come da taluno si pretende, invocare in difesa del *referendum* abrogativo il richiamo all'articolo 75 della Costituzione, per affermare che, comunque si argomenti, il riferimento costituzionale risolve il contrasto di opinioni a favore dell'istituzione.

A tale proposito, non sarà inopportuno dire qualcosa, perchè ci si intenda sul significato dell'attuazione della Costituzione. E, si badi bene, l'opinione che mi accingo a manifestare è stata chiaramente espressa proprio

dal Ministro di grazia e giustizia in carica nel 1959, cioè nel periodo in cui il disegno di legge sul *referendum* vide la luce.

Affermava allora l'onorevole Gonella, ed io ritengo molto giustamente e molto saggiamente, che la Costituzione « più che un *factum* è un *fieri* »; in altri termini, la Carta costituzionale non ha un carattere statico, congelato, definitivamente immobilizzato nel tempo, ma è soggetta a continui aggiustamenti dinamici ed a tutte le necessarie valutazioni di opportunità, soprattutto nella sua attuazione. (*Interruzione del senatore Caruso*).

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Senatore Battaglia, la prego di non ricordare il pensiero del ministro Gonella in codesta forma, perchè il ministro Gonella fu uno dei firmatari del disegno di legge governativo, che espressamente contiene le norme sul *referendum* abrogativo.

B A T T A G L I A. Sì, signor Ministro, però lei mi deve contestare che non è vera l'espressione che ho poc'anzi riportato, cioè che l'onorevole Gonella, in un suo discorso, ha detto che la Costituzione « più che un *factum* è un *fieri* ». Se mi contesta che non è vera...

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. È vera, ma non la può applicare al *referendum* abrogativo, perchè proprio il ministro Gonella ha firmato il relativo disegno di legge.

B A T T A G L I A. Onorevole Ministro, non la voglio applicare al *referendum* abrogativo, ma alla Costituzione, perchè sto parlando del modo di interpretare la Costituzione, facendo riferimento a un concetto espresso dall'onorevole Ministro di allora.

E le leggi che attuano la Costituzione non hanno assolutamente lo stesso valore, nè le medesime caratteristiche, dei regolamenti di esecuzione nei confronti delle leggi. All'altro ramo del Parlamento il collega Bozzi ha spiegato come diverse siano le norme trasfuse nella Costituzione. Vi sono le norme imperative, vi sono le norme precettive, vi sono

le norme, direi quasi, regolamentari, di un determinato settore. Ora, certamente, queste non fanno parte delle norme imperative della Costituzione, specie quella dell'articolo 75 della Costituzione stessa.

Le norme di attuazione della Carta costituzionale sono indubbiamente soggette ad una serie di caratteristiche e di regole, grazie alle quali il Parlamento non si pone come un puro e semplice soggetto passivo della Costituzione; fra queste regole e caratteristiche acquista un'importanza decisiva la valutazione e la scelta dei momenti storicamente e politicamente più opportuni per attuare norme costituzionali.

Non basta, quindi, limitarsi a dire che qualcosa è contenuto nella Costituzione, per dedurre che debba essere posto in attuazione a tutti i costi. La valutazione della opportunità dei tempi e dei modi e l'esame delle conseguenze connesse all'attuazione di una determinata norma costituzionale, in rapporto al momento politico e storico, appartengono alla responsabilità del Parlamento, onorevoli colleghi, appartengono alla responsabilità di quanti abbiamo il dovere di operare nel modo migliore, con piena autonomia di decisione, sospendendo, se necessario, senza limitazioni di sorta, la stessa attuazione della norma costituzionale.

Del resto la correttezza di questa opinione è confortata ampiamente da una semplice considerazione: quanta parte della Costituzione non è stata ancora attuata, proprio per effetto di ovvie considerazioni di opportunità? Ad esempio, tanto per dirne una, dov'è l'attuazione delle norme costituzionali sul diritto di sciopero?

Noi siamo del parere che, date le condizioni politiche attuali della Nazione, non sia opportuno dare applicazione a quella parte dell'articolo 75 della Costituzione in cui si parla del *referendum* abrogativo.

Ancora una volta, torniamo a ripetere che non possiamo condividere colpi di testa, basati su affermazioni di principio che, se non sono demagogiche, sono almeno sicuramente superficiali.

Così come di certo superficiale è stato il dibattito sull'argomento, se dobbiamo prestare fede ed orecchi alle opinioni dello stesso

relatore, onorevole senatore Zotta, il quale ha ritenuto di dover « lamentare che non si sia potuta svolgere in Commissione una discussione completa ed approfondita sull'argomento, come del resto stabilisce la Costituzione e come precisa il Regolamento, a causa del ritmo affrettato che si è voluto ad un certo momento imprimere all'esame preliminare dei disegni di legge in questione ».

Ecco dunque ancora un provvedimento importantissimo che si vuole a tutti i costi varare, senza che se ne valutino adeguatamente le conseguenze e senza tener conto dei gravi, inevitabili rischi che, fatalmente, esso determinerà per il buon andamento delle cose di casa nostra.

C'è da domandarsi con sgomento che cosa stia succedendo in questo Paese dove troppo si preme per tutta una serie di iniziative pericolose, avventate, non sufficientemente studiate, non adeguatamente corredate da strumenti di esecuzione, non giustificate da necessità reali.

Così per il *referendum* abrogativo, per le Regioni, per le nazionalizzazioni, così anche per gli attacchi alla mezzadria, e per la pianificazione. Sembra proprio vero che tutto quello che un ristretto gruppo di uomini vuole a tutti i costi è la rottura dell'equilibrio nazionale, lo scardinamento progressivo, scientifico e totale del sistema sul quale si fondano il nostro ordinamento, il nostro benessere economico, la nostra serenità politica e sociale.

Noi ci opponiamo a questo lavoro, e nel suo complesso e nelle sue singole parti, ed invitiamo tutti coloro che non fanno parte del ristretto gruppo di « pionieri d'assalto » all'opera oggi nella Nazione, a riflettere ed a valutare profondamente dove davvero risiedano l'interesse e la sicurezza della Patria. (*Approvazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Caruso. Ne ha facoltà.

C A R U S O . Onorevole signor Presidente, onorevoli senatori, signor Ministro, preso come sono stato, diciamo di contropiede, avendo saputo della discussione solo questa mattina, mi trovo costretto ad improvvisare,

senza la necessaria documentazione, fidando esclusivamente nei ricordi di uno studio fatto oltre un anno fa. Dirò solo poche parole le quali comunque sintetizzano il pensiero del Gruppo comunista, che del resto è stato poco fa espresso egregiamente dal collega che mi ha preceduto.

Tralascio del tutto di occuparmi, almeno nel corso di questo intervento, della pretesa esigenza di un'organica formulazione dei testi approvati dall'altro ramo del Parlamento e di conseguenza della necessità espressa dalla maggioranza della Commissione di unificare i due provvedimenti, anche perchè a questo proposito, senza tema di smentita, potrei affermare che la maggioranza della Commissione, e per essa il relatore senatore Zotta, sono riusciti soltanto a portare della confusione, che sarà evidentemente di maggiore ostacolo all'*iter* della legge. Di questo avviso non siamo soltanto noi ma anche molti senatori di altri settori, compresi quelli della maggioranza governativa.

Per ora intendo soltanto rilevare che, a voler essere sinceri, nè il Paese nè il Parlamento, dico nessuno, avvertiva l'esigenza che il Governo e la maggioranza offerissero col testo sottoposto al nostro esame, e sul quale è stata introdotta la discussione, un'ulteriore prova di nullissimo costituzionale, un'ulteriore prova, mi sia consentito, di pervicace volontà rivolta a non tener conto alcuno degli adempimenti costituzionali rimasti inattuati. A 15 anni dall'approvazione della legge fondamentale dello Stato le guarentigie costituzionali non sono che un miraggio; di esse ci si fa ormai impunemente scherno da parte del Partito di maggioranza che per ironia ad ogni piè sospinto pretende di essere il depositario della democrazia nel nostro Paese. Testè abbiamo sentito l'eco che a questo modo di vedere le cose ha fatto il collega Battaglia, anch'egli parlando a nome della democrazia e dell'espressione più pura del liberalismo nel voler rendere inattuata la Costituzione addirittura per desuetudine. Direi che ormai la maggioranza... (*Interruzione del Ministro di grazia e giustizia*). Il senatore Battaglia ha fatto parte della maggioranza; si è associato. Mentre egli formalmente non fa parte della maggioranza, quando però alcu-

ni ostacoli debbono essere frapposti, l'onorevole Battaglia corre a dare una valida mano di aiuto alla maggioranza e nella fattispecie corre con molto entusiasmo verso le posizioni della Democrazia Cristiana nel volere inattuata la Costituzione.

C R E S P E L L A N I. Quando si è trattato dell'Enel siete stati voi a darci una mano d'aiuto.

C A R U S O. Noi quando diamo una mano di aiuto la diamo per realizzare non per guastare: non abbiamo la funzione di guastatori. Quando abbiamo votato la legge dell'Enel abbiamo voluto realizzare anche in quel caso la Costituzione!

Dicevo che voi praticamente giocate a carte scoperte; continuate ad ignorare le denunce fatte non soltanto in sede parlamentare, ma in conferenze, in convegni, persino dalle cattedre universitarie. Restate sordi ad ogni sollecitazione, ciechi di fronte alle esigenze più evidenti. Ad ogni occasione, come nella fattispecie, si escogita il sistema per dilazionare, per protrarre. Non starò a ricordare, perchè del resto l'onorevole Busoni si è dilungato su questo argomento e l'ha puntualizzato, non starò a ricordare, dico, l'*iter* di questo disegno di legge; non starò a ricordare neppure quanto è avvenuto nel corso di questa legislatura alla Camera dei deputati, e non starò a ricordare il colpo di mano tentato dalla Democrazia Cristiana per sovrapporsi col disegno di legge dell'onorevole Resta ad accantonare quindi il *referendum*. Mi limito soltanto a constatare che la Democrazia Cristiana quanto meno ha cercato di ottenere un provvedimento, diciamo, orbo, riuscendoci solo in parte, riuscendo cioè solo ad ottenere... una miopia. E in questa sede, sotto lo specioso motivo di rimediare alla parziale infermità, intende rendere il provvedimento claudicante, o meglio, amputargli entrambe le gambe per non farlo arrivare alla mèta.

Del resto della tendenza autoritaria della Democrazia Cristiana, del male costituzionale che l'affligge ogni giorno abbiamo occasione di prendere atto. Oggi è la volta del *referendum*; domani sarà la volta delle Regioni; domani l'altro l'obiettivo sarà l'ordinamen-

to della Presidenza della Repubblica, e così via. Potrei ricordare che cosa si è fatto della soppressione delle giurisdizioni speciali, che avrebbe dovuto essere effettuata fin dal 1953, che cosa si è fatto del riordinamento della giustizia militare in applicazione dell'articolo 103 della Costituzione, potrei ricordare la mancata attuazione dell'Alta corte siciliana, delle norme sull'eguaglianza senza distinzioni di sesso e di religione, di quelle sulle associazioni sindacali, e in genere di quelle inerenti ai cosiddetti diritti sociali, fra cui il diritto al lavoro

Si tratta, insomma, di un metodo, direi di un costume, che noi comunisti non intendiamo accettare, che respingiamo; ed è a tal fine che chiediamo che il Senato respinga il disegno di legge proposto dalla maggioranza della Commissione ed approvi i testi approvati dalla Camera dei deputati così come la stessa Democrazia Cristiana ha preteso nell'altro ramo del Parlamento. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Barbaro. Ne ha facoltà

B A R B A R O . Onorevole Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'importanza del *referendum* è evidente. Le consultazioni di tutti i cittadini possono essere opportune e in alcuni casi addirittura necessarie. In un regime che si gloria, ad ogni piè sospinto, di essere democratico e popolare, non si capisce perchè gli articoli 75 e 138 della Carta costituzionale debbano essere « derelitti », come osserva e li chiama, in un suo brillante odierno articolo su « Il Secolo d'Italia » l'illustre amico onorevole Almirante. Derelitti li definisce, e non a torto, perchè non sono stati fino ad ora completamente attuati.

Noi, che siamo sempre andati e sempre andiamo verso il popolo, ci meravigliamo di queste perplessità, di queste incertezze, di queste difficoltà. È strano, che alcune parti della Costituzione, onorevoli senatori, rimangano lettera morta, e che altre, viceversa, siano vitalissime, e che si giuri su di esse come su di un oracolo infallibile.

Tutto scorre, dice l'antico e geniale Eraclito, e quindi anche le Costituzioni non sono davvero eterne, ma sono suscettibili di modifiche. Tutto va per successive approssimazioni, nella vita, come nella scienza, la verità ha un'idea limite irraggiungibile!

Noi chiediamo l'abolizione dell'istituto delle Regioni, lo sanno tutti, a difesa naturalmente dell'unità della Patria, e il decentramento amministrativo a carattere provinciale e comunale. La Regione crea diaframmi, viceversa il decentramento provinciale e comunale crea effettivamente il decentramento amministrativo, che sarebbe molto interessante. Effettuiamo tali modifiche ed avvicineremo veramente il centro alla periferia con notevoli vantaggi per tutti. Ma quello che rappresenta una vera conquista, e che può essere fecondo di bene per tutti, è l'istituto dei *referendum*, saggiamente applicato, mantenuto e reso operante. È strano quindi il ritardo ed ingiustificata l'incertezza.

Alcune riserve sul *referendum* abrogativo, come è stato poc'anzi osservato dall'onorevole collega Battaglia, vanno attentamente meditate. *Oportet studere et studuisse*; bisogna studiare ed avere studiato per evitare errori e fare in maniera che tutto sia equilibrio, armonia, che tutto sia nella vita una questione di dare e di avere, una questione di bilancio. E per ogni problema bisogna vedere, come osservava Galileo Galilei, se vi è l'utile o la perdita; se vi è perdita bisogna abbandonarlo, anche nel formulare le leggi. Le leggi, onorevoli senatori, sono una cosa difficile a farsi; *omnis definitio est periculosa* e le leggi non sono che serie indefinite di definizioni pericolose. Quindi stiamo molto attenti nel farle, molto attenti nell'applicarle, perchè, come ne può venire del bene, può venirne molto male alla comunità nazionale, che noi rappresentiamo.

Per queste considerazioni, con la mia consueta brevità, dichiaro di essere, in linea di massima, favorevole a questa proposta di legge, che va approvata e tradotta in atto, e ciò nell'interesse della serietà delle leggi e specialmente delle leggi costituzionali che sono le più importanti, e nell'interesse del popolo italiano, che ha il diritto di vederle, qualora occorra, applicate.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ZOTTA, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, essendo toccato in sorte a me di fare la relazione orale in quest'Aula io sono un po' dell'avviso del *ne bis in idem*. Dovrei ripetere le medesime argomentazioni di allora e non mi sembra opportuno.

BARBARO. *Repetita juvant*, senatore Zotta.

ZOTTA, relatore. Vorrei semplicemente dire questo di nuovo. Al carissimo amico senatore Battaglia, del cui interessante discorso mi è stato riferito il contenuto, vorrei far presente che ci troviamo di fronte al fatto che la norma costituzionale c'impone di fare la legge che disciplini il *referendum*. Noi lo abbiamo fatto, poichè finchè quella norma costituzionale non viene modificata, il dovere di osservarla sussiste.

Vi è stato molto ritardo, sono d'accordo con l'onorevole Busoni, ma il ritardo non è da imputarsi ad alcuno, soprattutto se si considera — prendendo per esempio l'ultimo atto di questo *iter* — che la discussione iniziata in Aula il 19 giugno di quest'anno, sarebbe stata portata a termine se vi fosse stata aperta, chiara, buona volontà esplicita sotto tutti gli angoli del complicato prisma, da portare avanti la discussione e di concludere prima delle ferie. Ciò non è stato fatto. Perchè? Questo domanda il relatore, che tuttavia è stato il bersaglio continuo da parte di tutti gli oratori. Io, a mia volta, chiedo: perchè non è stata portata a termine la discussione prima delle ferie? Perchè si è aspettato fino ad oggi? Perchè adesso non si approva senza altro il testo della legge? Dal momento che si dice che si tratta di emendamenti di pura forma, approviamoli così come sono ed essendo la sostanza rimasta identica, l'altro ramo del Parlamento non avrà nulla da obiettare: il disegno di legge diverrà così legge senza altro.

Siamo d'accordo nel volerla questa legge, sì o no? Se siamo d'accordo, diamo prova di

buona volontà e approviamola. È questa la conclusione che fa il relatore in questo momento.

Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo le lunghe ed approfondite discussioni che gli argomenti della promulgazione delle leggi sul *referendum* previsto dalla Costituzione hanno avuto non soltanto in questa legislatura, ma anche nelle precedenti, il Governo non ritiene di dover fare un lungo discorso. Tuttavia, dopo aver ringraziato il relatore per la sua brillantissima e dotta relazione orale svolta nella seduta del 19 giugno di questo anno e dopo aver ringraziato tutti gli onorevoli colleghi intervenuti in questo dibattito, desidero dire qualche parola di risposta soprattutto agli argomenti politici toccati nel corso della discussione.

Se consente il senatore Battaglia, comincerò da lui, per particolare simpatia nei suoi riguardi.

BATTAGLIA. La ringrazio.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Battaglia in sostanza ha posto, credo per la prima volta in quest'Aula, il problema della non attuazione della norma costituzionale che riguarda il *referendum* abrogativo.

BATTAGLIA. L'onorevole Bozzi lo aveva ripetuto nell'altro ramo del Parlamento sia pure sotto altro aspetto.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Orbene, mi sembra di dover rilevare in via preliminare che ci troviamo di fronte ad un ripensamento del Partito liberale, perchè in sede di Assemblea costituente l'opposizione del Partito liberale al *referendum* si limitò a quella forma particolare, che non fu più accolta nella nostra Costituzione, del *referendum* sospensivo. Questo, introdotto dalla Commissione dei 75, si traduceva in un vero

e proprio diritto di veto prima della promulgazione della legge; e fu osservato alla Costituente dagli onorevoli Bozzi e Targetti che un simile tipo di *referendum* avrebbe gravemente influito sull'attività del Parlamento, perchè praticamente poteva portare ad un arresto della produzione legislativa. Quanto però al *referendum* abrogativo, mentre furono mantenute le osservazioni da parte dell'onorevole Targetti, il quale era contrario anche a quest'ultima forma, viceversa la parte liberale non si oppose.

È quindi una novità, caro senatore Battaglia, poichè il primo disegno di legge in materia, che fu governativo, presentato nel 1949 dal Governo De Gasperi, portava la firma del Guardasigilli del tempo onorevole Grassi, che apparteneva al Partito liberale. Quindi, indubbiamente il mio autorevolissimo predecessore, alla cui memoria rivolgo un saluto in questo momento, ritenne opportuno di proporre al Parlamento l'attuazione del *referendum*, previsto dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. Non mi sembra che si possa politicamente sostenere che la situazione sia talmente cambiata, dal 1949 al 1962 — e lo onorevole Battaglia si è guardato bene dal sostenerlo — da ritenere che oggi il popolo italiano sia divenuto immaturo per recepire questo tipo di *referendum*, che è nella Costituzione e che il Governo ritiene, attraverso la sua persistente volontà, dimostrata da una ininterrotta serie di disegni di legge, si debba attuare, così come si debbono attuare tutti gli altri istituti previsti dalla Costituzione.

Ed a questo riguardo dirò al senatore Gramigna che mi sembra inesatta la sua affermazione, ripresa anche dall'onorevole Caruso, che nulla si sia fatto in materia di attuazione delle norme programmatiche riguardanti gli istituti di democrazia previsti dalla nostra Costituzione. Ora, questo non è assolutamente esatto, perchè io devo ricordare che molti di tali istituti hanno ricevuto regolare attuazione. Basti ricordare per tutti la Corte costituzionale, che è stata regolarmente attuata, il Consiglio superiore della Magistratura, il Consiglio dell'economia e del lavoro; e, per quanto riguarda gli ultimi due istituti non ancora attuati, il *referendum* e le Regioni, il Governo, come è noto,

ha presentato provvedimenti per l'attuazione anche di questi due istituti.

Per quanto riguarda il problema di fondo sollevato dai senatori Busoni, Gramigna, Caruso e da tutti coloro che non sono favorevoli all'abbinamento proposto dalla Commissione delle norme sul *referendum* e di quelle che riguardano la promulgazione delle leggi, ricorderò che è esatto che sia la proposta di legge di iniziativa parlamentare sia i disegni di legge del Governo, in realtà, non comprendevano, per l'attuazione delle norme sul *referendum*, anche la parte relativa alla promulgazione. Il problema è stato preso in considerazione dopo che l'onorevole Resta, nell'altro ramo del Parlamento, ha presentato una sua proposta di legge per regolare l'incerta materia della promulgazione delle leggi.

Mi sia consentito, come Guardasigilli, ricordare che noi ancora usiamo una formula di promulgazione delle nostre leggi che non è consacrata da nessun testo legislativo, in quanto, se dovessimo applicare ancora la norma precedente alla Costituzione, nell'intitolazione delle leggi, dovrebbe precedere la menzione del Senato a quella della Camera dei deputati. Ma comunque, siccome è stato detto dall'onorevole Busoni — il quale ha citato il pensiero di un autorevole parlamentare di sua parte dell'altro ramo del Parlamento — che non c'è nessuna connessione particolare fra i due argomenti, tant'è che addirittura bisognerebbe riservare a ciascuno dei due protagonisti — promulgazione delle leggi ed attuazione del *referendum* — una abitazione propria, una « casa » propria, come ha detto il senatore Busoni ripetendo le parole dell'onorevole Targetti, io devo dire che quanto meno i due protagonisti devono avere... una camera in comune, perchè ci sono certamente degli argomenti attinenti alla promulgazione delle leggi che vengono in considerazione proprio in relazione alla attuazione dell'articolo 138

È da tutti risaputo che l'articolo 138 prevede la possibilità di *referendum* solo nel caso che le leggi di revisione costituzionale siano approvate non già dalla maggioranza di due terzi, ma dalla maggioranza dei componenti.

Ora, se il tipo di approvazione conseguito dalla legge non viene espressamente menzionato nella formula di promulgazione della legge, è chiaro che verrebbe a mancare agli interessati la conoscenza del presupposto necessario perchè si concreti, o meno, il diritto alla richiesta del *referendum*.

Pertanto, il modo di approvazione non è più un fatto interno, cioè indifferente rispetto ai terzi, ma assume una particolare rilevanza giuridica che deve essere portata a conoscenza degli elettori attraverso la formula di promulgazione della legge di revisione costituzionale.

Non c'è dubbio, pertanto, che una connessione tra le due materie esista. E allora pare logico il parere espresso dalla Commissione, la quale dice che, dal momento che una parte della materia della promulgazione deve essere necessariamente presa in considerazione, ai fini del regolamento delle norme di attuazione del *referendum*, è bene attrarre nella legge tutte le norme che si riferiscono alla promulgazione.

A questo riguardo, esprimo la mia adesione alla proposta di metter fine alla disputa concernente la precedenza dell'una o della altra Camera, attraverso la norma secondo la quale si fa precedere la menzione della Camera dei deputati o del Senato, a seconda che la legge abbia avuto la sua approvazione definitiva, nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento. Ed è questo un saggio criterio, perchè è opportuno dare la precedenza a quel ramo che ha dato il suggello definitivo all'*iter* legislativo di una legge.

Mi pare, quindi, che l'abbinamento non sia solo un fatto formale, e tanto meno un espediente procedurale per dilazionare l'approvazione della legge; ma è qualcosa che trova nella realtà obiettiva delle circostanze un nesso che è stato rilevato, anche se devo riconoscere che le prime proposte governative non contenevano questa connessione e che il problema si è presentato solo dopo che l'onorevole Resta ha presentato una proposta di legge unitaria per regolare tutti i tipi delle promulgazioni.

C A R U S O . Di questo avviso non fu, alla Camera dei deputati, la maggioranza parlamentare!

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Senatore Caruso, non sto facendo la storia delle maggioranze o delle minoranze; ho soltanto rilevato che non è fondata la critica del senatore Busoni, il quale negava che ci fosse una qualsiasi connessione obiettiva tra *referendum* e promulgazione delle leggi.

Si è detto poi che non vi è un'assoluta necessità di emendare il testo della Camera dei deputati. A tale riguardo, mi limito solo a registrare ciò che è avvenuto nella seduta del 19 giugno 1962, quando il senatore Zotta elencava tutti gli emendamenti che, a parere suo, erano necessari al testo della Camera dei deputati. E non parlava, senatore Busoni, soltanto delle modificazioni di pura forma, parlava soprattutto di una modifica sostanziale quale, ad esempio, quella del termine che deve assistere l'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione, ai fini della risoluzione di gravissime controversie in materia di validità di richieste del *referendum*. La legge approvata dalla Camera dei deputati prevedeva un termine di dieci giorni; la Commissione ha ritenuto opportuno prolungare tale termine a trenta giorni e, inoltre, ha previsto anche il caso della malattia o dell'impedimento del magistrato che fa parte dell'Ufficio. E questa non è questione di forma, ma di sostanza! Perchè non si può compiere un determinato adempimento in dieci giorni o in trenta giorni, senza prevedere anche la possibilità di sostituzione dei componenti dell'Ufficio. Nel resoconto della seduta del 19 giugno si legge che, quando il senatore Zotta esponeva al Senato la necessità di questo emendamento, fu interrotto dal senatore Gianquinto, del Partito comunista, che disse: « Questo è l'unico emendamento che può avere fondamento! ».

Dunque, non si trattava nè di virgole, nè di minuzie; ma si trattava di un argomento di fondo che l'onorevole Zotta, come esponente della maggioranza della Commissione, presentava all'attenzione del Senato.

Senza entrare nel dettaglio dei singoli argomenti, perchè ormai la materia è stata discussa a fondo, io domando agli onorevoli colleghi i quali hanno ancora una volta fatto la richiesta di stralcio, se non sia più pru-

dente e soprattutto se non sia più rapido l'iter proposto dal senatore Zotta, il quale dice: approviamo questa legge nel suo insieme, perchè evidentemente uno stralcio in contrasto con la volontà della maggioranza della Commissione, potrebbe costituire un motivo di ritardo e non già di accelerazione.

Debbo poi osservare all'onorevole Barbaro, il quale ha detto sì al referendum, ma no alle Regioni, che se egli per il referendum ha fatto propria la necessità d'attuare il testo solenne che il popolo italiano si è dato attraverso la Costituzione, la logica vorrebbe che l'argomento fosse applicato anche alle Regioni. Il Movimento sociale approva invece il referendum, ma si oppone alla istituzione delle Regioni, mentre i due istituti sono ugualmente prescritti dalle norme costituzionali.

Mi pare di aver risposto completamente a tutte le osservazioni di carattere politico che sono state fatte in quest'Aula. Non mi resta quindi che riaffermare la decisa volontà del Governo di vedere al più presto approvato questo provvedimento di legge che attua un istituto che è vivamente atteso dal popolo italiano, in quanto la partecipazione diretta del popolo al processo formativo delle leggi, può avere la sua importanza. Noi sappiamo che le leggi hanno tanta maggiore possibilità di essere applicate e rispettate dai cittadini quanto più il contenuto del precetto legislativo coincide con la volontà espressa dalla coscienza popolare.

Noi dobbiamo fare in modo di avvicinare il più possibile il popolo all'attività legislativa e riteniamo che questo istituto diretto di democrazia possa non solo attuare un principio costituzionale, ma giovare a quel progresso sociale ed economico del popolo italiano al quale il Governo tende con la sua incessante e ferma azione politica. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura

C E M M I , Segretario.

TITOLO I.

PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E REFERENDUM PREVISTO DALL'ARTICOLO 138 DELLA COSTITUZIONE

Art. 1

La promulgazione delle leggi ordinarie è espressa con la formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« IN NOME DEL POPOLO

« La Camera dei Deputati (o il Senato della Repubblica) e il Senato della Repubblica (o la Camera dei Deputati) hanno approvato;

« Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

(*Testo della legge*).

« La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

Precede nella intestazione la menzione di quel ramo del Parlamento che abbia per ultimo approvato la legge.

Tale disposizione vale anche per le formule contenute negli articoli 3, 6, 15 e 28 della presente legge.

(*È approvato*)

Art. 2.

Quando le Camere abbiano approvato una legge di revisione della Costituzione o altra legge costituzionale, i rispettivi Presidenti, nella comunicazione al Governo del-

l'approvazione della legge, devono indicare se questa sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma o con quella prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

(È approvato).

Art. 3.

La promulgazione delle leggi costituzionali, che siano approvate con la maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione, è espressa con la formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« IN NOME DEL POPOLO

« La Camera dei Deputati (o il Senato della Repubblica) e il Senato della Repubblica (o la Camera dei Deputati), con la maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, hanno approvato:

« Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge).

« La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge costituzionale dello Stato ».

(È approvato).

Art. 4.

Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal 1° comma dell'articolo 138 della Costituzione, il Governo deve provvedere all'immediata pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* con il titolo « Testo di legge costituzionale approvata a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, in seconda votazione », completato dalla indicazione del contenuto della legge stessa e dalla data della sua approvazione finale da parte

delle Camere, menzionate secondo l'ordine di approvazione e preceduto dall'avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al *referendum* popolare.

Tale pubblicazione viene effettuata al solo fine di dare notizia dell'avvenuta approvazione da parte del Parlamento di una legge costituzionale sulla quale può essere richiesto il *referendum*. La legge deve perciò essere inserita nella *Gazzetta Ufficiale* distintamente dalle altre leggi, senza numero di ordine e senza formula di promulgazione.

(È approvato).

Art. 5.

La richiesta di *referendum* di cui all'articolo 138 della Costituzione deve contenere l'indicazione della legge di revisione della Costituzione o della legge costituzionale che si intende sottoporre alla votazione popolare, citando altresì la data della sua approvazione finale da parte delle Camere menzionate secondo l'ordine di approvazione, la data e il numero della *Gazzetta Ufficiale* nella quale essa è stata pubblicata.

Essa deve pervenire alla Cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata a norma dell'articolo 4.

(È approvato).

Art. 6.

Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'articolo 4 non sia stata avanzata domanda di *referendum*, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge con la seguente formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« IN NOME DEL POPOLO

« La Camera dei Deputati (o il Senato della Repubblica) e il Senato della Repubblica (o la Camera dei Deputati), con la maggioranza

assoluta dei rispettivi componenti hanno approvato:

« nessuna richiesta di *referendum* costituzionale è stata presentata;

« Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge)

« La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge costituzionale dello Stato ».

(È approvato).

Art. 7.

Qualora la richiesta prevista dall'articolo 5 sia effettuata da membri di una delle Camere in numero non inferiore ad un quinto dei componenti della Camera stessa, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla Segreteria della Camera cui appartengono, la quale attesta al tempo stesso che essi sono parlamentari in carica. Non è necessaria alcun'altra documentazione.

Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta è depositata presso la Cancelleria della Corte di cassazione.

Del deposito, a cura del cancelliere, si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione o elezione di domicilio in Roma da parte dei presentatori.

Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del cancelliere. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

(È approvato).

Art. 8.

Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la richiesta prevista dall'articolo 5, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a

dieci, debbono presentarsi alla Cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.

Contemporaneamente, o in un momento successivo, i promotori presentano al cancelliere i certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica unitamente ai fogli sui quali si propongono di raccogliere le firme dei richiedenti il *referendum*.

I fogli devono essere di dimensioni uguali a quelle della carta bollata e devono contenere al loro inizio, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del *referendum*, con le indicazioni prescritte dall'articolo 5.

Il cancelliere appone ai fogli il timbro a data della Corte di cassazione e la propria firma e li restituisce ai promotori entro tre giorni dalla presentazione.

(È approvato).

Art. 9.

La richiesta di *referendum* viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente.

Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere della pretura o del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma è autenticata. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre la data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

Per le prestazioni del notaio e del cancelliere è dovuto l'onorario stabilito dall'articolo 20, comma quinto, del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Alle richieste di *referendum* debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali apparten-

gono i sottoscrittori, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro cinque giorni dalla relativa richiesta.

C A R U S O Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R U S O . Signor Ministro, onorevole relatore, nell'articolo in discussione si parla reiteratamente di firme di elettori il che può essere inteso nel senso che viene escluso dalla possibilità di chiedere il *referendum* l'elettore analfabeta che non sappia firmare. Ora, poichè bisogna armonizzare questo disegno di legge quanto meno alla Costituzione, non credo che la dizione adoperata sia tale da rispettare il diritto dei cittadini elettori di chiedere il *referendum*.

P R E S I D E N T E . Senatore Caruso, la sua è una semplice osservazione. Non propone alcun emendamento?

C A R U S O . Onorevole Presidente, non propongo alcun emendamento anche perchè in precedenza per la fretta impropriamente all'articolo 8, si è detto « al fine di raccogliere le firme necessarie ».

Io ritengo che in questo caso il Senato dovrebbe evitare i pericoli di interpretazione o le interpretazioni pericolose. Comunque mi permetto di segnalare che si corre il pericolo di andare incontro ad una illegittimità costituzionale della legge.

S I B I L L E Chi non sa scrivere firmerà con una croce.

C A R U S O Le croci stanno al cimitero. (*Interruzione del senatore Sibille*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

C E M M I , *Segretario*:

Art. 10.

Il deposito presso la Cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta ai sensi dell'articolo 5. Esso deve essere effettuato da tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

La sottoscrizione dei delegati deve essere autenticata da un notaio.

Del deposito, a cura del cancelliere, si dà atto mediante processo verbale, con le modalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 7.

G R A M E G N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R A M E G N A . All'articolo 10 da parte della Commissione è stato proposto di inserire il seguente comma: « La sottoscrizione dei delegati deve essere autenticata da un notaio ». Ora noi sappiamo (almeno questo la legge lo dice) che i delegati debbono presentarsi davanti al cancelliere della Corte di cassazione e sottoscrivere; essendo il cancelliere un pubblico ufficiale la firma apposta davanti ad esso può essere autenticata da lui stesso. Non vi è bisogno quindi di portare un notaio perchè autentichi le firme di cittadini apposte alla presenza di altro pubblico ufficiale.

P R E S I D E N T E . Senatore Gramigna, intende proporre un formale emendamento?

G R A M E G N A . Desidererei sentire il parere della Commissione.

Z O T T A , *relatore*. Sono osservazioni che non danno luogo neanche alla possibilità di riflessione.

G R A M E G N A . Ma il cancelliere è un pubblico ufficiale.

Z O T T A , *relatore* Ebbene sottoscrivono davanti ad un notaio, in ogni paese c'è un notaio.

G R A M E G N A . Ma non si possono trasportare i notai davanti alla Corte di cassazione. È il cancelliere stesso che autentica la firma apposta in sua presenza.

G A V A . Senza conoscere l'identità di chi firma...

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato)

Si dia lettura degli articoli successivi.

C E M M I , *Segretario*:

Art. 11.

Al fine di promuovere la richiesta di cui all'articolo 5 da parte di cinque Consigli regionali, il Consiglio regionale che intenda assumere l'iniziativa deve adottare apposita deliberazione.

La deliberazione di richiedere *referendum* deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione, dato a scrutinio segreto, e deve contenere l'indicazione della legge costituzionale nei confronti della quale si vuole promuovere il *referendum* con gli elementi di identificazione stabiliti nell'articolo 5.

Quando abbia approvato tale deliberazione, il Consiglio stesso procede, a maggioranza semplice e a scrutinio segreto, alla designazione tra i suoi membri di un delegato effettivo e di uno supplente agli effetti stabiliti nella presente legge.

Tali deliberazioni sono comunicate, a cura della Segreteria del Consiglio che per primo le ha approvate, ai Consigli regionali di tutte le altre regioni della Repubblica, con l'invito, ove adottino uguale deliberazione, a darne notizia al Consiglio che abbia preso l'iniziativa, perchè vi sia dato seguito.

Le Segreterie dei Consigli regionali che abbiano adottato tale deliberazione e abbiano nominato i propri delegati ne danno comunicazione alla Segreteria del Consiglio che ha preso l'iniziativa.

(È approvato)

Art. 12.

I delegati di non meno di cinque Consigli regionali, che abbiano approvato identica deliberazione, redigono e sottoscrivono l'atto di richiesta, e lo presentano personalmente alla Cancelleria della Corte di cassazione, unitamente alle copie autentiche delle deliberazioni di richiesta del *referendum* e di nomina dei delegati approvate da ciascun Consiglio regionale.

Del deposito è fatto constare in processo verbale, con le modalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 7. Esso viene peraltro redatto in sei o più originali, in modo che un originale possa essere consegnato al delegato di ciascun Consiglio regionale.

(È approvato).

Art. 13.

Presso la Corte di cassazione è costituito un Ufficio centrale per il *referendum*, composto di tutti i presidenti titolari di Sezione della Corte di cassazione e presieduto dal più anziano tra essi.

L'Ufficio centrale per il *referendum* verifica che la richiesta di *referendum* sia conforme alle norme della Costituzione e della legge.

L'Ufficio centrale si pronuncia, con ordinanza, sulla validità della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori, da presentarsi entro 5 giorni, l'Ufficio considera valida la richiesta, la ammette. Entro lo stesso termine di 5 giorni i presentatori possono dichiarare all'Ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provveder-

vi entro il termine massimo di tre mesi dalla pubblicazione della legge, previsto dall'articolo 138 della Costituzione.

Per la validità delle operazioni dell'Ufficio centrale per il referendum basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità di intervenire.

(È approvato).

Art. 14.

L'ordinanza dell'Ufficio centrale prevista dal penultimo comma dell'articolo precedente o quella che dichiara eventualmente improcedibile il referendum è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Corte costituzionale. Essa deve essere notificata a mezzo ufficiale giudiziario, entro cinque giorni, rispettivamente ai tre delegati dei parlamentari richiedenti, oppure ai presentatori della richiesta dei 500.000 elettori, oppure ai delegati dei cinque Consigli regionali.

(È approvato).

Art. 15.

Qualora l'ordinanza dell'Ufficio centrale dichiara l'improcedibilità della richiesta, la legge costituzionale viene promulgata dal Presidente della Repubblica con la seguente formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« IN NOME DEL POPOLO

« La Camera dei Deputati (o il Senato della Repubblica) e il Senato della Repubblica (o la Camera dei Deputati) con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti hanno approvato;

« La richiesta di referendum presentata in data... è stata dichiarata improcedibile dall'Ufficio centrale della Corte di cassazione con sua ordinanza in data...

« Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge)

« La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge costituzionale dello Stato ».

(È approvato).

Art. 16.

Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso.

Qualora sia intervenuta nel frattempo la pubblicazione, a termini dell'articolo 4, del testo di un'altra legge di revisione della Costituzione o di un'altra legge costituzionale, il Presidente della Repubblica può ritardare, fino a sei mesi oltre il termine previsto dal comma precedente, la indizione del referendum, in modo che i due referendum costituzionali si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.

La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione.

(È approvato).

Art. 17.

Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula: « Approvate la revisione della Costituzione all'articolo (o agli articoli) concernente ... deliberata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del .. »; ovvero « Approvate il testo della legge costituzionale ... approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del ... », con l'indicazione rispettivamente dell'articolo della Costituzione del quale sia

stata proposta la modificazione, dell'oggetto della legge costituzionale, e della data della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è stata fatta la pubblicazione.

(È approvato).

Art. 18.

La votazione per il *referendum* si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 19.

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il *referendum* e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.

(È approvato).

Art. 20.

L'Ufficio di sezione per il *referendum* è composto di un presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e di un segretario.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonchè alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il *referendum* possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti, dei

gruppi politici, che siano rappresentati in Parlamento, e dei promotori del *referendum*.

Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli Uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del *referendum*, e, per l'Ufficio centrale per il *referendum*, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale del partito o del gruppo politico o dei promotori del *referendum*.

C A R U S O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R U S O . L'ultimo comma di questo articolo proposto dalla Commissione dice: « Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli Uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del *referendum* ... ». Di tutti i promotori o di uno dei promotori?

Qui manca qualsiasi nesso organico; non possiamo andare avanti con un disegno di legge — mi sia consentito — così caotico. Non è vero che si è fatto un lavoro di cucitura; io direi piuttosto che si è fatto un lavoro di scucitura.

Chiedo alla maggioranza della Commissione se intende che l'autorizzazione debba essere data da tutti i promotori del *referendum* o da uno dei promotori.

Z O T T A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z O T T A , *relatore*. Essendovi la figura dei promotori, costoro sono i soggetti di tutto il movimento. Si richiede il mandato ai fini della designazione dei rappresentanti per i seggi e gli Uffici provinciali, e si richiede il mandato, autenticato dal notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del

655^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

29 NOVEMBRE 1962

partito o gruppo politico, oppure da parte dei promotori del *referendum*.

I promotori sono i dieci promotori, i quali equivalgono perlomeno a un segretario di partito...

C A R U S O. Quando ci si riferisce al presidente o al segretario di un partito si presuppone ...

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. La verità è che non avete letto bene la legge.

C A R U S O. Non ci consentite di leggerla .

P R E S I D E N T E. Senatore Caruso, non posso credere che i senatori non abbiano avuto tempo per esaminare questo provvedimento.

C A R U S O. Eravamo preparati, ma due anni fa

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei chiarire che l'articolo 8, che forse è stato letto un po' in fretta, si richiama all'articolo 20 della legge, il quale chiarisce il concetto dei promotori del *referendum*.

L'articolo 20 riguarda la designazione di rappresentanti presso i seggi elettorali, e quando il *referendum* sia richiesto a seguito delle firme sollecitate dai promotori, è logico che questi debbano avere i loro rappresentanti nei seggi elettorali.

C A R U S O. Nell'ultimo comma dell'articolo 20 si legge: « da parte del presidente o del segretario nazionale del partito o del gruppo politico o dei promotori del *referendum* »

G A V A. L'« o » è giustificato perchè si tratta di ipotesi diverse alternate.

C A R U S O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A R U S O. Onorevole Ministro, la pregherei di prestarmi un po' d'attenzione. Giustamente lei nel suo ultimo intervento ha fatto presente che l'ipotesi dell'articolo 20 riguarda il caso della nomina dei rappresentanti di lista presso il seggio elettorale; il diritto cioè ai rappresentanti di lista presso il seggio elettorale spetta ai partiti politici e quindi è giusta l'espressione che vi debba essere il mandato del segretario provinciale o del presidente del partito politico, « o », dice il testo, ed io direi « e » dei promotori del *referendum*. Perchè, se dovesse adottarsi l'emendamento da me proposto, creeremmo l'ipotesi più assurda e cioè che i promotori del *referendum*, cittadini e non raggruppamento politico, sarebbero senza rappresentanti di lista presso i seggi elettorali.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Dal momento che sono stato chiamato in causa debbo fare un altro chiarimento. Non vorrei che a questa tarda ora facessimo la battaglia delle congiunzioni « e » od « o ». In realtà lo spirito della norma vuole assicurare la presenza dei delegati dei gruppi politici. Se questi mancano perchè il *referendum* è organizzato dai promotori, in questo caso interviene il rappresentante dei promotori. Quindi è giusta la formula adottata dalla Commissione.

C A R U S O. Causa persa.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Causa vinta, perchè non vi può essere la congiunzione, altrimenti lo stesso partito politico sarebbe rappresentato due volte

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'articolo 20. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

C E M M I, *Segretario*:

Art. 21.

Le schede per il *referendum*, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Esse contengono il quesito formulato a termini dell'articolo 17, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi due *referendum* costituzionali, all'elettore vengono consegnate due schede di colore diverso.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

(È approvato).

Art. 22.

Presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia è costituito l'Ufficio provinciale per il *referendum*, composto da tre magistrati, dei quali uno presiede, nominati dal presidente entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il *referendum*. Sono nominati, eventualmente, anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo.

Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il *referendum* di tutti i comuni della Provincia, l'Ufficio provinciale per il *referendum* dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del *referendum*, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale;

uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il *referendum*, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli Uffici di sezione per il *referendum* e ai documenti annessi ed uno viene trasmesso alla prefettura della provincia.

I delegati o i promotori della richiesta di *referendum* hanno facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.

(È approvato).

Art. 23.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali ed i relativi allegati, procede in pubblica adunanza, con l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti designati dal Primo Presidente, all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla legge di revisione costituzionale o legge costituzionale su cui si vota e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Corte di cassazione, che redige il verbale delle operazioni in cinque esemplari.

Un esemplare è depositato presso la Cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli Uffici provinciali per il *referendum*. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere ed al Ministro di grazia e giustizia.

(È approvato).

Art. 24.

Sulle proposte e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali per il *referendum* o all'Ufficio centrale, decide quest'ulti-

mo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

(È approvato).

Art. 25.

L'Ufficio centrale per il *referendum* dichiara approvata la legge di revisione della Costituzione o la legge costituzionale sottoposta al *referendum*, se, considerando i voti validamente espressi, il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del *referendum* sia maggiore del numero dei voti attribuiti alla risposta negativa; altrimenti, la dichiara respinta.

(È approvato).

Art. 26.

Il Presidente della Repubblica, in base al verbale che gli è trasmesso dall'Ufficio centrale per il *referendum*, qualora sia stata proclamata l'approvazione della legge sottoposta al *referendum*, procede alla sua promulgazione.

La promulgazione è espressa con la formula seguente:

« REPUBBLICA ITALIANA

« IN NOME DEL POPOLO

« La Camera dei Deputati (o il Senato della Repubblica) e il Senato della Repubblica (o la Camera dei Deputati) hanno approvato;

« Il *referendum* indetto in data ha dato risultato favorevole;

« Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge).

« La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque

spetti di osservarla e di farla osservare come legge costituzionale dello Stato ».

(È approvato)

Art. 27.

Nel caso in cui il risultato del *referendum* sia sfavorevole all'approvazione della legge, si dà notizia del risultato medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*, a cura del Ministro di grazia e giustizia.

(È approvato).

Art. 28.

I decreti del Presidente della Repubblica, che debbano essere inseriti nella Raccolta Ufficiale, sono emanati con la formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« IN NOME DEL POPOLO

« Il Presidente della Repubblica

« Emana il seguente decreto:

(Testo del decreto).

« Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare ».

Quando è stato sentito il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o del Consiglio di Stato o è intervenuta una deliberazione del Consiglio dei ministri, si fa menzione di tale adempimento prima della indicazione del Ministro o dei Ministri proponenti, ove sia richiesta, con le parole:

« Udito il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

« Udito il parere del Consiglio di Stato;

« Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri;

« Sulla proposta del Ministro ... ».

Nel caso indicato dall'articolo 76 della Costituzione, il decreto deve fare riferimento a detto articolo e deve contenere la menzione della legge di delega in forza della quale esso è emanato.

Nei casi indicati dall'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, il decreto deve fare riferimento a detto articolo, deve fare menzione della necessità e della urgenza, ed essere munito della clausola della presentazione alle Camere per la conversione in legge.

(È approvato).

Art. 29.

Le leggi debbono portare la data, la firma del Presidente della Repubblica e le controfirme del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro o dei Ministri competenti.

I decreti debbono portare la data, la firma del Presidente della Repubblica, la controfirma del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora sia stata necessaria una deliberazione del Consiglio dei ministri, e la controfirma del Ministro o dei Ministri proponenti.

(È approvato).

Art. 30.

Del testo della legge approvato e della regolarità del procedimento interno di formazione della legge, seguito da ciascuna Camera, fa fede unicamente l'attestazione (messaggio) sottoscritta dal Presidente.

(È approvato).

Art. 31.

Il Presidente del ramo del Parlamento che abbia per ultimo approvato il testo della legge deve trasmetterlo al Governo entro 5 giorni dalla avvenuta approvazione.

Il Governo, entro 7 giorni dalla recezione, deve presentare il testo della legge al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

(È approvato).

Art. 32.

La « Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana » è posta sotto la vigilanza del Ministro Guardasigilli; all'ordinamento, alla stampa e pubblicazione degli atti si provvede secondo le norme stabilite nella presente legge e nei regolamenti.

(È approvato).

Art. 33.

Gli originali delle leggi promulgate e dei decreti emanati dal Presidente della Repubblica, che debbono essere inseriti nella Raccolta Ufficiale, sono trasmessi al Ministro Guardasigilli, che appone ad essi il proprio « visto » e il sigillo dello Stato.

(È approvato).

Art. 34.

Le leggi promulgate e munite del visto del Guardasigilli e del sigillo dello Stato sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il trentesimo giorno dalla promulgazione e inserite nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

I decreti del Presidente della Repubblica emanati in forza dell'articolo 77 della Costituzione sono pubblicati dopo la presentazione alle Camere per la conversione in legge.

Gli altri decreti del Presidente della Repubblica sono trasmessi, a cura del Guardasigilli, alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati ed inseriti dopo che questa sia avvenuta.

Sono pubblicati dalla *Gazzetta Ufficiale* solo per estratti i decreti che riguardano persone singole.

Salvo autorizzazione del Guardasigilli e del Ministro che ha proposto l'emanazione del decreto, è vietato rendere di pubblica ragione nel testo integrale i decreti che non siano stati ancora pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Art. 35

Nella Raccolta Ufficiale si inseriscono le leggi e i decreti del Presidente della Repubblica italiana, con aggiunta, per questi ultimi, ad eccezione dei decreti emanati in forza dell'articolo 77 della Costituzione, la menzione della loro registrazione alla Corte dei conti. Sono inseriti per esteso:

1) tutte le leggi;

2) i decreti aventi forza di legge e quelli necessari per l'esecuzione delle leggi o la cui integrale conoscenza interessi la generalità dei cittadini.

Quando si tratta di un codice, può pubblicarsi nella Raccolta Ufficiale la sola legge di approvazione di esso e formarsi del codice un volume separato.

(È approvato).

Art. 36.

Gli atti inseriti nell'annata, a cui si riferiscono, devono avere una sola numerazione araba progressiva, oltrechè nella Raccolta in volumi, anche nella pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le leggi costituzionali e per le leggi di revisione costituzionale deve essere adottata una numerazione romana autonoma, progressiva, unica per tutte le annate.

Di conseguenza, la legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948 assume il numero I, la legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948 il numero II, la legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 il numero III, la legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948 il numero IV, la legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948 il numero V, la legge costituzionale n. 1, 11 marzo 1953, il numero VI, la legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1, il numero VII.

La numerazione progressiva delle leggi costituzionali continuerà con il numero VIII.

(È approvato).

Art. 37.

In capo ad ogni legge o decreto pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e inseriti nella Raccolta Ufficiale, devono indicarsi la data, il numero assegnato a ciascuno di essi a norma dell'articolo precedente e l'argomento. In capo ad ogni legge deve altresì indicarsi la data di approvazione finale da parte di ciascun ramo del Parlamento.

I decreti emanati ai sensi dell'articolo 76 e dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione debbono indicare rispettivamente la qualifica di decreti legislativi e di decreti-legge.

Le leggi costituzionali debbono contenere tale qualifica.

Per la pubblicazione nella Raccolta deve anche raggiungersi la data e il numero della *Gazzetta Ufficiale*, nella quale è avvenuta la pubblicazione.

(È approvato)

Art. 38.

Fino a che non se ne provi l'inesattezza, mediante esibizione di atto autentico rilasciato dal Ministro Guardasigilli o dall'Archivio di Stato, la stampa ufficiale delle leggi e dei decreti sia nella Raccolta in volumi, sia nella *Gazzetta Ufficiale*, si presume conforme all'originale e costituisce testo legale degli atti anzidetti.

(È approvato).

Art. 39.

Gli originali delle leggi e dei decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e inseriti nella Raccolta Ufficiale sono affidati alla custodia del Guardasigilli

Questi, cessata la necessità di ritenerli presso il Ministero, ne cura la consegna all'Archivio di Stato di Roma.

(È approvato).

TITOLO II.

REFERENDUM ABROGATIVO
PREVISTO DALL'ARTICOLO 75
DELLA COSTITUZIONE

Art. 40.

Al fine di raccogliere le firme dei 500.000 elettori necessari per il *referendum* abrogativo, previsto dall'articolo 75 della Costituzione, nei fogli vidimati dal cancelliere si devono indicare i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, e la legge o l'atto avente forza di legge dei quali si propone l'abrogazione, completando la formula « volete che sia abrogata » con la data, il numero e il titolo della legge o dell'atto avente valore di legge sul quale il *referendum* sia richiesto.

Qualora si richieda *referendum* per abrogazione parziale, nella formula indicata al precedente comma dovrà essere inserita anche l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui quali il *referendum* sia richiesto.

Qualora si richieda *referendum* per l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge, oltre all'indicazione della legge e dell'articolo di cui ai precedenti commi primo e secondo, dovrà essere inserita l'indicazione del comma, e dovrà essere altresì integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni di legge delle quali sia proposta la abrogazione.

(È approvato)

Art. 41.

Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 8 — ultimo comma. Esso deve essere effettuato da tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

(È approvato)

Art. 42.

Le richieste di *referendum* vengono esaminate nell'ordine cronologico di presentazione risultante a norma dell'articolo 7, terzo comma.

L'Ufficio centrale, salvo che sia impegnato nell'esame di precedenti richieste, si pronuncia sulla validità della richiesta nei modi e nei termini stabiliti dal precedente articolo 13.

(È approvato).

Art. 43.

Nel caso di richiesta del *referendum* popolare di cui all'articolo 42, da parte di non meno di cinque Consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre il quesito e l'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione a sensi del predetto articolo, l'indicazione dei Consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione, e dei delegati di ciascun Consiglio, uno effettivo e uno supplente; deve essere sottoscritta dai delegati, e deve essere corredata da copia di dette deliberazioni, sottoscritta dal presidente di ciascun Consiglio.

(È approvato)

Art. 44

La deliberazione di richiedere *referendum* deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione, dato a scrutinio segreto, e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità alle prescrizioni dell'articolo 40.

Qualora la deliberazione di richiedere il *referendum* sia approvata da altri Consigli regionali con modificazione del quesito, questi procedono come iniziatori di nuova proposta

(È approvato).

Art. 45.

Non può essere depositata richiesta di *referendum* nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nell'anno successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali per la elezione di una delle Camere medesime.

(È approvato).

Art. 46.

Il Presidente della Corte costituzionale, quando abbia ricevuto comunicazione della ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara valida la richiesta di *referendum*, fissa il giorno della deliberazione in camera di consiglio per una data successiva di non meno di venti e non più di trenta giorni al ricevimento della comunicazione; e nomina il giudice relatore.

Della fissazione del giorno della deliberazione è data comunicazione di ufficio ai delegati o presentatori e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Non oltre tre giorni prima dalla data fissata per la deliberazione i delegati o i presentatori e il Governo possono depositare alla Corte memorie sull'ammissibilità costituzionale della richiesta di *referendum*.

La Corte costituzionale, a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, decide con sentenza se la richiesta di *referendum* sia ammessa, o se essa debba essere respinta a norma dell'articolo 75, secondo comma, della Costituzione, perchè le norme delle quali si chiede l'abrogazione sono disposizioni di leggi tributarie o di bilancio, o di amnistia o di indulto, o di autorizzazione a ratificare trattati internazionali ovvero perchè la richiesta stessa è, per altra causa, costituzionalmente illegittima.

Della sentenza è data comunicazione di ufficio al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, all'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione, e ai delegati o ai presentatori,

entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa. Entro lo stesso termine il dispositivo della sentenza è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Art. 47.

Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla comunicazione della sentenza che lo abbia ammesso, di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

Art. 48.

Non può essere indetto *referendum* per una data che disti meno di un anno dalla scadenza di una delle due Camere o dalla data nella quale si è svolta l'elezione di una delle due Camere.

I *referendum* già indetti si intendono automaticamente sospesi all'atto della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali per la elezione di una delle due Camere in caso di anticipato scioglimento della Camera medesima.

I termini del procedimento per il *referendum* riprendono a decorrere a datare dal 365° giorno successivo alla data della elezione.

In una medesima convocazione di elettori non possono svolgersi più di due *referendum* e, contemporaneamente, un *referendum* previsto dall'articolo 138 della Costituzione ed uno dei *referendum* contemplati dagli articoli 75 e 132 della Costituzione stessa. Gli altri *referendum* sono rinviati alle successive convocazioni, stabilendosi un ordine di precedenza corrispondente alla data del verbale di deposito. I *referendum* di cui all'articolo 138 della Costituzione hanno, però, la precedenza sugli altri a prescindere dalla data del predetto verbale.

Qualora siano richiesti due *referendum* per l'abrogazione di leggi diverse, essi si svolgono contemporaneamente con unica convocazione di elettori per il medesimo

giorno. A tale fine l'indizione del *referendum* può essere ritardata fino a sei mesi oltre il termine previsto dall'articolo precedente, se per altro *referendum* sia stata emessa l'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara valida la richiesta.

(È approvato).

Art. 49.

Le schede per il *referendum* sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore: sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.

Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di *referendum*, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

Nel caso che il *referendum* debba svolgersi per l'abrogazione di due leggi o parti di esse, all'elettore vengono consegnate due schede di colore diverso.

L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta, e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

(È approvato).

Art. 50.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, con l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli, da esperti designati dal Primo presidente, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*.

(È approvato).

Art. 51.

Qualora il risultato del *referendum* sia favorevole all'abrogazione, il Presidente del-

la Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge o dell'atto avente forza di legge o delle singole disposizioni di essi, che hanno formato oggetto del *referendum*.

Il decreto è pubblicato immediatamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e inserito nella *Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti* della Repubblica Italiana.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Presidente della Repubblica nel decreto stesso, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può ritardare l'entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione.

(È approvato).

Art. 52.

Nel caso che il risultato del *referendum* sia contrario alla abrogazione, ne è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* a cura del Ministro di grazia e giustizia e non può proporsi richiesta di *referendum* per l'abrogazione della medesima legge, o atto avente forza di legge, o singole disposizioni di essi, prima che siano fatte le elezioni di una delle due Camere e in ogni caso non prima di tre anni.

(È approvato).

Art. 53.

Le operazioni di *referendum* non possono avere più corso se, prima della data dello svolgimento del *referendum*, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il *referendum* si riferisce, siano stati abrogati.

(È approvato).

Art. 54.

Per quanto non previsto dal presente titolo si estendono, in quanto applicabili, le norme di cui al Titolo I.

(È approvato).

TITOLO III.

REFERENDUM PER LA MODIFICAZIONE TERRITORIALE DELLE REGIONI PREVISTI DALL'ARTICOLO 132 DELLA COSTITUZIONE

Art. 55.

I quesiti da sottoporre a *referendum*, a norma dell'articolo 132 della Costituzione, per la fusione di Regioni esistenti o per la creazione di nuove Regioni o per il distacco da una Regione e l'aggregazione ad altra di una o più province o di uno o più comuni devono essere espressi, rispettivamente, con la formula: « Volete che la Regione..... sia fusa con la Regione..... per costituire insieme una unica Regione? »; oppure: « Volete che il territorio delle province..... (o dei comuni)..... sia separato dalla Regione (o dalle Regioni)..... per formare Regione a sè stante? »; oppure: « Volete che il territorio della provincia..... (o delle province....) sia separato dalla Regione..... per entrare a far parte integrante della Regione.....? »; oppure: « Volete che il territorio del comune... ..(o dei comuni.....) sia separato dalla Regione..... per entrare a far parte integrante della Regione.....? », e la indicazione delle Regioni, delle province e dei comuni di cui trattasi; può pure essere inserita l'indicazione del nome della nuova Regione della quale si proponga la costituzione per fusione o per separazione.

La richiesta del *referendum* per la fusione di Regioni esistenti o per la creazione di nuove Regioni deve essere corredata delle deliberazioni, identiche nella sostanza, di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessiva della Regione o delle Regioni interessate e che sarebbero comprese nella modificazione.

La richiesta del *referendum* per il distacco da una Regione e la aggregazione ad altra di una o più province o di uno o più comuni deve essere corredata dalle deliberazioni,

identiche nella sostanza, rispettivamente dei Consigli provinciali o dei Consigli comunali delle province e dei comuni compresi nella modificazione.

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti, concernenti il medesimo *referendum*, debbono recare la designazione di uno stesso delegato effettivo e di uno stesso supplente agli effetti del seguente settimo comma, nonchè la riproduzione testuale del quesito da sottoporre a *referendum*.

La richiesta di *referendum*, corredata della documentazione anzidetta, deve essere depositata alla cancelleria della Corte di cassazione da uno dei delegati di cui al comma precedente, il quale elegge domicilio in Roma.

Il presidente della Corte di cassazione costituisce l'Ufficio centrale per il *referendum* popolare, il quale verifica la regolarità degli atti e, per i *referendum* di cui al secondo comma, accerta che sia raggiunto il numero minimo prescritto dai Consigli comunali richiedenti.

In caso positivo, ne dà atto con ordinanza, che viene immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica e al Ministro dell'interno, nonchè ai delegati di cui al quarto comma. Ai fini del raggiungimento del numero minimo prescritto di Consigli comunali richiedenti, l'Ufficio tiene conto di tutte le deliberazioni pervenute entro tre mesi dal giorno nel quale è depositata la prima.

In caso negativo, l'Ufficio dà parimenti atto del mancato raggiungimento del numero minimo, con propria ordinanza, che viene affissa all'albo della Corte di cassazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Le relative richieste perdono efficacia.

Analogamente, l'Ufficio provvede nel caso di improcedibilità del *referendum* per irregolarità degli atti.

(È approvato).

Art. 56.

Il *referendum* è indetto, con decreto del Presidente della Repubblica, nel territorio della Regione o delle Regioni interessate alla modificazione proposta, entro tre mesi dalla

ordinanza di cui al settimo comma dell'articolo precedente. Partecipano alla votazione per il *referendum* tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali, previste dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni, dei comuni compresi nel territorio anzidetto.

(È approvato).

Art. 57.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione, procede alla somma dei risultati del *referendum* in tutto il territorio nel quale esso si è svolto, e ne proclama il risultato.

La proposta sottoposta a *referendum* è dichiarata approvata, nel caso che il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del *referendum* non sia inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni nei quali è stato indetto il *referendum*; altrimenti è dichiarata respinta.

Un esemplare del verbale dell'Ufficio centrale per il *referendum* è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali e agli atti relativi, trasmessi dagli Uffici provinciali del *referendum*. Altri esemplari del verbale sono trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti delle due Camere e ai Presidenti delle Regioni interessate; e del risultato del *referendum* è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, a cura del Presidente del Consiglio dei ministri.

Nel caso di approvazione della proposta sottoposta a *referendum*, il Ministro dell'interno, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente comma, presenta al Parlamento il disegno di legge costituzionale o ordinario di cui all'articolo 132 della Costituzione.

Qualora la proposta non sia approvata, non può essere rinnovata prima che siano decorsi tre anni.

(È approvato).

Art. 58.

Per quanto non previsto dal presente Titolo valgono, in quanto applicabili, le norme di cui ai Titoli I e II.

(È approvato).

TITOLO IV.

INIZIATIVA DEL POPOLO NELLA FORMAZIONE DELLE LEGGI

Art. 59.

La proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione, deve essere presentata, corredata dalle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere.

Spetta a tale Camera provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta.

Possono essere proponenti i cittadini iscritti nelle liste elettorali previste dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni, e coloro che siano muniti di una delle sentenze di cui al primo ed all'ultimo comma dell'articolo 36 della legge anzidetta.

(È approvato).

Art. 60.

La proposta deve contenere il progetto redatto in articoli, accompagnato da una relazione che ne illustri le finalità e le norme.

Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni degli articoli 8 e 9.

I fogli recanti le firme debbono riprodurre a stampa il testo del progetto ed essere vidimati dal cancelliere di una Corte di appello ai sensi dell'articolo 8. Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre quattro mesi prima della presentazione della proposta.

Se il testo del progetto supera le tre facciate di ogni foglio, esso va contenuto in un foglio unito a quello contenente le firme in modo che non possa esserne distaccato e da vidimarsi contemporaneamente a quello.

(È approvato).

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61.

Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

(È approvato).

Art. 62.

Le disposizioni penali contenute nel titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.

Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di *referendum* o per proposte di leggi, di cui alla presente legge, o voti o astensioni di voto relativamente ai *referendum* disciplinati nei Titoli I, II e III della presente legge.

Le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del *referendum*.

(È approvato).

Art. 63.

La propaganda relativa allo svolgimento dei *referendum* previsti dalla presente legge è consentita dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione. Ad essa si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212.

Le facoltà riconosciute dalle disposizioni della presente legge ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento o ai promotori del *referendum*, questi ultimi considerati in unico complesso.

In ogni caso deve essere rivolta istanza alla Giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno antecedente la data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi.

(È approvato).

Art. 64.

Le spese per lo svolgimento dei *referendum* di cui ai Titoli I e II della presente legge sono a carico dello Stato.

Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei comuni nonchè quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsate dallo Stato.

Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese di cui ai precedenti commi, è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Le spese relative alle operazioni di cui al Titolo III sono a carico degli Enti locali interessati, in proporzione alla rispettiva popolazione. Il relativo riparto viene reso esecutivo con decreto del Ministro dell'interno.

(È approvato).

TABELLA A

(Scheda di votazione per il referendum costituzionale)

REFERENDUM COSTITUZIONALE

per

Approvate

?

<p>(cm. 3)</p> <p>SI</p>	<p>(cm. 3)</p> <p>NO</p>
---------------------------------	---------------------------------

655^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

29 NOVEMBRE 1962

TABELLA B
(Retro della scheda di cui alla tabella A)


REFERENDUM COSTITUZIONALE

.....
(Data)

Provincia di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....


655^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

29 NOVEMBRE 1962

TABELLA D

(Retro della scheda di cui alla tabella C)

REFERENDUM POPOLARE

(Data)

Provincia di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

Timbro

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Sansone. Ne ha facoltà.

S A N S O N E Onorevoli colleghi, noi del Partito socialista italiano voteremo a favore del disegno di legge testè approvato in ogni suo articolo dal Senato. Lo approviamo perchè rappresenta un adempimento costituzionale e perchè noi lo riteniamo fondamentale per lo sviluppo della democrazia italiana. Tra gli adempimenti costituzionali noi riteniamo che questo del *referendum* sia uno dei principali perchè dà la possibilità al popolo, a cinquecentomila elettori, di esprimersi sul contenuto di una legge e di chiedere che venga modificata.

Riteniamo che questa sia proprio una di quelle forme di democrazia diretta che fanno onore al nostro Paese. Gli articoli 138, 75 e 132 della Costituzione non potevano aver pratica attuazione se non veniva emanata la legge che noi oggi stiamo approvando.

Per questo motivo, essenzialmente politico, noi approviamo il disegno di legge attuale. Certo avremmo preferito non apportare emendamenti ai testi pervenuti dalla Camera, per addivenire all'approvazione definitiva; sono state apportate, invece, delle modifiche, che noi abbiamo accettato proprio per accelerare l'*iter* della legge. Il nostro voto quindi vuol significare che questa legge deve farsi e deve farsi in questa legislatura, per cui mi auguro che l'altro ramo del Parlamento voglia subito prendere in esame e approvare questa legge, per non privare il popolo italiano di uno strumento di vera e sana democrazia.

Sono state fatte in questi giorni delle insinuazioni su una certa volontà non favorevole all'approvazione di questa legge; da parte nostra non vi è stata alcuna volontà difforme da quella che è stata la nostra posizione di sempre, e diamo anche atto al Governo della volontà di adempiere a questa parte del suo programma. Noi siamo qui a prenderne atto e ci auguriamo che tutti gli altri punti concordati possano essere adempiuti sempre prima della fine della presente

legislatura. Pertanto il nostro voto favorevole è un voto che rientra nell'azione coerente del Partito socialista italiano e rientra in quell'azione programmatica concordata col Governo che noi ci auguriamo possa essere condotta a termine per il rinsaldamento della politica del centro-sinistra.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti, nel suo complesso, il testo unificato dei disegni di legge nn. 956 e 957 proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi

(È approvato).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed estensione della indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza a favore dei pensionati del Corpo stesso » (1996), di iniziativa dei deputati Raffaelli e Santi e del deputato Quintieri,

4ª Commissione permanente (Difesa):

« Estensione al personale militare, in servizio per conto dell'O.N.U. in zone d'intervento, dei benefici combattentistici » (2266), di iniziativa del deputato Durand de la Penne;

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Integrazione all'articolo 5 della legge 29 giugno 1960, n. 656, relativa alla disciplina dei piccoli prestiti da parte delle Casse mu-

655^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

29 NOVEMBRE 1962

tue o sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari » (2227);

« Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero della sanità » (2285);

7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Autorizzazione alla Cassa per il Mezzogiorno ad erogare la somma di lire 600 milioni come contributo nella costruzione della nuova ferrovia Bari-Barletta » (2236), d'iniziativa del senatore Jannuzzi;

« Autorizzazione della spesa di lire 400 milioni per la costruzione delle attrezzature occorrenti per i servizi di frontiera ai nuovi valichi di confine fra Italia e Svizzera nel territorio del comune di Lavena-Ponte Tresa » (2255), d'iniziativa dei deputati Alessandrini ed altri;

« Norme integrative e modificative della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, recante norme per il decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici » (2282), d'iniziativa dei deputati Zanibelli ed altri;

8^a Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Concessione di un contributo straordinario di lire 40 milioni per la organizzazione in Trento del V Congresso internazionale per la riproduzione animale e la fecondazione artificiale » (2270), d'iniziativa dei senatori Tartufoli ed altri;

« Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi » (2273);

« Nuova autorizzazione di spesa a favore del " Fondo di rotazione " previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 » (2274);

« Modificazione della autorizzazione di spesa prevista dalla legge 10 novembre 1954, n. 1087, per l'attuazione di un programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione » (2275);

« Pagamento del grano distribuito gratuitamente per uso di semina a favore dei coltivatori danneggiati da avversità naturali » (2276);

11^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Provvedimento per i farmacisti profughi già titolari di farmacia » (1437), d'iniziativa dei deputati Bima e Savio Emanuela;

« Obbligo di indicazione del gruppo sanguigno nelle patenti di guida » (2264), d'iniziativa dei deputati Bartole e Cotellessa.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

C E M M I , *Segretario*:

Al Ministro delle finanze, per conoscere quali misure intenda adottare al fine di prevenire ed evitare gli incidenti mortali nella repressione del contrabbando che troppo sovente si ripetono per l'indiscriminato uso di armi da fuoco da parte dei militari della Guardia di finanza (606).

TIBALDI

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

C E M M I , *Segretario*:

Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, premesso che da anni si discute della necessità di potenziare l'organizzazione del parco Gran Paradiso, specie per quanto riguarda la sorveglianza;

che sono state fatte a più riprese ripetute promesse di contributi da parte del Ministero del tesoro;

che la recentissima strage di camosci avvenuta in questi giorni, e che tanta eco ha avuto nella pubblica opinione, dimostra, non solo la fondatezza, ma l'urgenza di risolvere il problema del quale da tanto tempo si parla,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti intendano prendere e, più particolarmente, se si intenda concedere e in quale misura un contributo perchè il parco possa esplicare in pieno le sue funzioni (1569).

SPEZZANO

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere in base a quali motivi le domande di cessione in proprietà degli alloggi costruiti a totale carico dello Stato e posti in Firenze via del Romito 2 a 8, inoltrate dagli inquilini presso il Ministero dei lavori pubblici nell'ottobre 1959 prima e nel mese di gennaio 1961 dopo, non abbiano ancora avuto esito alcuno.

A seguito della legge 27 aprile 1962, numero 231, i suddetti inquilini hanno presentato ancora domanda per il passaggio in proprietà dei predetti alloggi presso l'Istituto autonomo per le case popolari accludendo alle singole domande assegno per le spese iniziali.

Altre analoghe domande sono state presentate all'Intendenza di finanza di Firenze ed al Ministero dei lavori pubblici. A tutto oggi nonostante siano trascorsi molti mesi per non dire anni tutto tace in aperta violazione della legge del 1948 e del 27 aprile 1962, n. 231 (1570).

MARIOTTI

Al Ministro dell'industria e del commercio, per sapere in base a quali motivi la Prefettura di Firenze discrimina la associazione piccoli commercianti ed esercenti di Firenze per quanto concerne la nomina e la composizione della Commissione comunale per la disciplina del commercio ambulante

di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1934, n. 327.

Infatti la Prefettura mentre ha provveduto alla nomina di due rappresentanti designati dall'Unione generale dei commercianti, ha escluso, senza alcun motivo, quelli indicati dall'Associazione piccoli commercianti ed esercenti che a tutti gli effetti di legge è stata riconosciuta e quindi avanza il diritto a parità di tutte le altre associazioni di categoria esistenti nel comune di Firenze ad avere propri rappresentanti nelle Commissioni preposte alla disciplina del commercio (1571).

MARIOTTI

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quale sia il pensiero del Governo, anche in relazione alle proposte parlamentari presentate alla Camera dei deputati con i disegni di legge nn. 3935, 4096, 4097, 4135, eccetera (che l'interrogante si augura possano essere decise dal Parlamento nel corso della presente legislatura), sulla questione relativa a modifiche degli articoli 1 e 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, contenenti nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

La questione sta nello stabilire se il personale che alla data 10 marzo 1963 abbia raggiunto i limiti di età previsti dall'articolo 1 di detta legge o li raggiungerà entro un quinquennio da tale data, senza aver compiuto i 40 anni di servizio effettivo, non computato quello di avventiziato riscattato, debba essere trattenuto in servizio fino al compimento dei 20 anni di servizio effettivo e fino al 70° anno di età e collocato in soprannumero nei rispettivi ruoli di appartenenza a partire dal 15 marzo 1963 (1572).

JANNUZZI

Al Ministro della sanità, per conoscere se, fra i criteri di attuazione del piano ospedaliero che prevede una spesa di 650 miliardi per costruire 205 mila posti-letto, è previsto un provvedimento parallelo per preparare quell'esercito delle infermiere professionali

e dei tecnici sanitari che è indispensabile per il funzionamento dei nuovi ospedali.

Occorre infatti tener presente che sono necessari vari anni per organizzare nuove scuole atte a preparare adeguatamente il personale che dovrà prendere in consegna e far funzionare quelle attrezzature che saranno messe in atto seguendo le indicazioni della moderna igiene ospedaliera in continua rapida evoluzione.

È evidente che, ove ciò non si facesse con la tempestività necessaria, si rischierebbe di consegnare nelle mani di personale incompetente strumenti di alto valore con danno prevedibile sia a carico delle finanze e sia a carico della organizzazione sanitaria dei costruendi nosocomi (1573).

BONADIES

Ai Ministri del tesoro e delle finanze, per conoscere se intendano presentare il disegno di legge integrativo alle leggi 19 luglio 1962, n. 959, 12 agosto 1962, n. 1289, e n. 1290, e 16 agosto 1962, n. 1291, (norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria), e ciò in conformità all'ordine del giorno votato unanimemente dalla 5ª Commissione del Senato nella seduta del 12 luglio 1962.

Al riguardo gli interroganti rammentano che la 5ª Commissione, dopo aver rilevato l'esistenza di notevoli sperequazioni nelle norme giuridiche e di carriera dei Dicasteri finanziari, sollecitava la necessaria iniziativa legislativa atta ad ottenere quell'armonizzazione tanto indispensabile per l'attività dei Dicasteri stessi.

Gli interroganti fanno presente quanto sia viva e legittima l'attesa del personale interessato, le cui aspettative non devono andare oltre deluse (1574).

RODA, RONZA

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Ai Ministri dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti intendano pren-

dere per assicurare il regolare rifornimento di grano tenero agli impianti molitori della Sardegna, senza che il prezzo del grano sia aggravato nei confronti del prezzo pagato dai molini del Continente.

L'interrogante fa presente che la situazione è in Sardegna assai grave e richiede che si provveda rapidamente e in modo equo (3422).

CARBONI

Al Ministro delle finanze, per sapere se gli consti che la polizia tributaria della provincia di Modena procede ad elevare contravvenzioni nei confronti di aziende artigiane giuridicamente riconosciute, come è accaduto per la ditta Soncini Tommaso e figlio di Fiorano e Bruni Adelmo di Modena, alle quali viene contestata una evasione fiscale per avere assolto in abbonamento e non con normale fattura il pagamento dell'I.G.E. per ogni prestazione al dettaglio e vendita al diretto consumatore dalle stesse effettuate.

L'interrogante, nel richiamare l'attenzione del Ministro sul carattere delle aziende interessate, le quali in virtù del loro riconoscimento avevano legittimamente concordato con gli uffici finanziari competenti l'I.G.E. in abbonamento che oggi *a posteriori* viene contestato sulla base di una complicata e non conforme interpretazione delle norme che regolano l'applicazione delle leggi 19 giugno 1940, n. 792, e 25 luglio 1956, n. 860, chiede un suo sollecito intervento che consenta di normalizzare la situazione indicando la validità dell'abbonamento I.G.E. per tutte le prestazioni al dettaglio e la vendita al diretto consumatore effettuate dalle aziende artigiane, e abolendo nel contempo le contravvenzioni ingiustificate finora elevate a loro danno (3423).

GELMINI

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, premesso che l'I.N.A.M., in ottemperanza al decreto-legge n. 400 del 6 maggio 1943, ed alla sentenza di Corte di cassazione a sezioni unite del giugno 1959 n. 2028,

Presidente Eula — estensore Boccia — Pubblico Ministero Pomodori, ha stabilito di far rientrare in seno alla sua organizzazione, con la data del 1° gennaio 1963, le centinaia di Mutue aziendali esistenti in Italia e lasciate gestire « per suo conto da Consigli di Amministrazione » (Sentenza della Corte di cassazione).

Poichè nella delibera di assorbimento non si fa cenno alla sorte del personale impiegato amministrativo e sanitario funzionante nelle suddette Mutue, si chiede se l'I.N.A.M. ha previsto, a norma di legge, l'assorbimento altresì degli impiegati, con il trattamento e le attribuzioni derivate dall'anzianità e dalle mansioni espletate nelle Mutue aziendali (3424).

VALENZI

Ai Ministri della marina mercantile e delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere i motivi per i quali ancora non è stata data risposta alla richiesta avanzata dalla Associazione armatori pesca Viareggio allo scopo di ottenere, così come già in anni passati, la gestione diretta di quella Stazione radio-costiera, mezzo irrinunciabile di protezione per la vita degli equipaggi dei locali battelli da pesca i quali, in numero di mille persone, dal 1° maggio 1962 ne sono privi con rischio gravissimo di vita;

per conoscere quali motivi si oppongano all'accoglimento della stessa che non siano quelli della imposizione di una misura in atto la quale si traduce nella ingiustificata continuità di una condizione di monopolio assicurata nella materia ad un Ente che non vi ha titolo; e per avere assicurazione che al più presto la richiesta sarà accolta così da riportare la necessaria tranquillità di spirito fra una massa di lavoratori benemerita per l'attività che quotidianamente e pericolosamente svolge (3425).

TERRACINI

Al Ministro della difesa, per conoscere:

1) se risponda a verità che, da parte del Governo italiano, siano state respinte proposte di convenzione avanzate da parte bri-

tannica per la organizzazione di voli quotidiani fra Londra e Genova con scalo al nuovo aeroporto « Cristoforo Colombo » e che il Governo britannico abbia, di conseguenza, rifiutato l'atterraggio quotidiano nell'aeroporto di Londra di aerei italiani provenienti dall'aeroporto di Genova;

2) rendendosi interpreti delle preoccupazioni della città di Genova per le gravi conseguenze di tali deliberazioni a danno del commercio e del turismo locale, ligure e nazionale, chiedono di conoscere, qualora i fatti corrispondano alle notizie di cui sopra, divulgate dai giornali di informazione, quali siano stati i motivi del mancato accordo e se nel respingere le proposte britanniche si sia tenuto debito conto della grave compromissione che ne deriva agli interessi del nuovo aeroporto genovese, il cui avvio nei traffici aerei internazionali abbisogna di ogni attenta e sollecita opera di facilitazione funzionale e organizzativa;

3) sempre nell'ipotesi della realtà del mancato accordo italo-britannico gli interroganti chiedono di conoscere se e come il Governo intenda porre rimedio ad una deliberazione in contrasto con le necessità e le aspirazioni di un nuovo aeroporto internazionale che si intenda portare a livello delle tradizioni commerciali e turistiche di Genova e della Liguria, nell'ambito delle attività economiche nazionali (3426).

MACAGGI, BARBARESCHI, PESSI

Al Ministro della pubblica istruzione, premesso che ai professori incaricati esterni delle Università non vengono corrisposti per intero, da oltre un anno, gli assegni loro spettanti; che in particolare, gli emolumenti loro dovuti dal 1° novembre 1961, in forza della legge 26 gennaio 1962, n. 16, nella misura corrispondente al coefficiente 580, viene invece loro pagato, dalla data suddetta, nella misura corrispondente al coeff. 500, con una indebita riduzione, quindi, nelle dodici mensilità già maturate, di lire 240.000 lorde; che inoltre, per i professori incaricati esterni che hanno diritto, in forza della detta legge, alla indennità di ricerca scientifica nella misura intera (lire

65.000 lorde mensili), tale indennità non è invece corrisposta, sempre dalla data 1° novembre 1961, che per metà, con una indebita riduzione quindi, nelle dodici mensilità maturate, di altre lire 390.000 lorde, l'interrogante chiede di conoscere se i fatti in premessa non corrispondano alla verità e quali sono le ragioni determinanti la abnorme situazione (3427).

NENCIONI

Al Ministro delle finanze, in relazione alla agitazione in corso dei gestori delle sale autorizzate di scommesse per le corse dei cavalli, i quali ritengono di dover essere differenziati dagli allibratori e ritengono quindi anche di dover pagare una sola tassa di licenza di esercizio per la località ove la sala corse è ubicata, cioè per l'unico loro esercizio, e non, come pretende l'Autorità di pubblica sicurezza per rilasciare la licenza, tante tasse di licenza per quanti sono i campi di corse per i quali la singola sala corse accetta scommesse ma nei quali essa non è in alcun modo presente a svolgere attività. Ciò anche in base al disposto contenuto nel testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative (n. 91 - 3) il quale specifica che la licenza deve essere pagata per campi di corse « in cui » l'allibratore o il gestore delle sale accettano scommesse.

Si chiede perciò di sapere — anche per giusta soddisfazione degli interessati — quale è in merito il parere del Ministero delle finanze e, conseguentemente, se l'interpretazione dell'Autorità di pubblica sicurezza è stata concordata fra il Ministero dell'interno e quello delle finanze od è invece unilaterale e ci sia necessità di un chiarimento e di un accordo fra i due Ministeri od addirittura di un chiarimento legislativo (3428).

BUSONI

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se non ritenga di intervenire per evitare che si ripeta quanto è avvenuto la sera del 31 ottobre 1962 durante la trasmissione televisiva avente per oggetto le frodi alimentari e cioè che professori uni-

versitari, con evidente reticenza, hanno divulgato principi e tesi non rigorosamente scientifici e senza che ad essi fosse stata opposta una immediata voce discorde.

Trasmettere opinioni di docenti i quali con la loro autorità possono creare falsi ottimismo, significa attutire la lotta contro i sofisticatori ed a tanto non può nè deve prestarsi la TV.

Ritiene l'interrogante che dibattiti di tale natura vadano organizzati seriamente e non per favorire tesi unilaterali.

Si chiede infine di conoscere chi abbia organizzato il dibattito in parola, chi abbia scelto gli interlocutori e se sia vero che uno degli stessi sia venuto meno agli impegni presi durante la così detta prova generale (*già interr. or., n. 1557*) (3429).

SANSONE

Al Ministro dei trasporti, per conoscere se sia informato del grave inconveniente che si verifica tutti i giorni sulla via che da Castellammare di Stabia va a S. Antonio Abbate e ai Comuni dell'Agro Nocerino (Via Nocera) dove esiste un passaggio a livello della ferrovia circumvesuviana (S.F.S.M. Napoli-Castellammare-Sorrento) che viene chiuso molte volte durante la giornata e per lunghi periodi di tempo, tanto da mettere a dura prova la pazienza dei conduttori di mezzi obbligati a lunghe attese e dai pedoni che vanno e vengono dal centro cittadino al nuovo e popoloso rione S. Marco, che è sorto e si è sviluppato in questi ultimi quindici anni, al di là del detto passaggio a livello. È capitato proprio all'interrogante, il giorno di lunedì 26 novembre 1962, di doversi recare in macchina a S. Antonio Abbate e di essersi dovuto fermare al passaggio a livello di Via Nocera per 55 minuti, precisamente dalle 11 alla 11,55 e di aver raccolto durante la lunga attesa le vive proteste di tutti quelli che sono vittime di una tale situazione, proteste raccolte anche dagli agenti della polizia stradale, i quali dichiararono di non poter interferire, ma che avrebbero riferito a chi di dovere.

Ciò premesso l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in-

tende adottare per eliminare il lamentato grave inconveniente, che è causa di disordine, danno e continue giuste proteste (3430).

CECCHI

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità, per conoscere se sia all'esame del Governo il problema tendente ad assicurare possibilità di vita e di assistenza ai cittadini malformati e quindi assolutamente inabili, in analogia a quanto avviene per gli spastici e gli alienati.

Gli interroganti ritengono che il crescente numero di nati malformati, il dramma conseguente rappresentato per le famiglie, colpite da eventi tanto tristi e dolorosi, e la necessità di assicurare l'esistenza e la vita ad esseri umani, privi di talune capacità, non consentano di procrastinare l'adozione di un provvedimento radicale (3431).

INDELLI, CRISCUOLI, MILITERNI,
VACCARO, DE GIOVINE, FOCACCIA,
VECELLIO

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se sia a conoscenza che l'esiguità costante degli stanziamenti per opere pubbliche in Sicilia sta determinando l'impoverimento dell'attività edilizia e collaterale con grave pregiudizio per il sicuro lavoro di larghe masse di lavoratori.

Come intenda intervenire per scongiurare i predetti pericoli nell'interesse dell'economia generale del Paese, dell'ordine pubblico e della sicurezza delle Istituzioni (3432).

BATTAGLIA

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia a conoscenza che esiste a Palermo una organizzazione, con caratteristiche e natura non ben specificate, la quale cura l'accantonamento delle indennità dovute ai lavoratori edili per ferie, gratifica natalizia e festività, percependo per l'amministrazione di detti fondi lo 0,30 per cento dai lavoratori e lo 0,70 per cento da parte dei datori di lavoro.

Come intenda intervenire per stroncare l'ingiustificabile speculazione, tanto più che presso Istituti di credito è possibile accan-

tonare detti fondi senza alcuna spesa e maggiorati dell'utile dei relativi interessi in favore dei lavoratori (3433).

BATTAGLIA

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia a conoscenza che esiste a Palermo una organizzazione con caratteristiche e di natura non bene specificate, denominata C.E.P.I.M.A., la quale assume di ricevere legittimità dal contratto collettivo provinciale di Palermo, recepito in legge delegata in forza della pubblicazione sul supplemento n. 68 della *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 1962, mentre invece nel predetto decreto delegato non è fatto alcun riferimento allo statuto di detta C.E.P.I.M.A.

Come intenda intervenire per stroncare la ingiustificata speculazione di detta C.E.P.I.M.A., che pretende imporsi alla generalità delle imprese e dei lavoratori richiedendo a questi ingenti somme per la propria amministrazione, tenuto conto che essa C.E.P.I.M.A., anche a volere erroneamente classificarla come Ente legittimato dai contratti integrativi recepiti in legge, non è regolarmente costituita ed è invalida per l'assenza della rappresentanza paritetica delle organizzazioni sindacali, ed è stata costituita in assenza delle legittime rappresentanze datoriali dato che in quell'epoca l'Associazione degli industriali di Palermo non era iscritta all'A.N.C.E. e non si configurava come organizzazione territoriale dell'A.N.C.E. che aveva stipulato il Contratto nazionale di lavoro (3434).

BATTAGLIA

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se sia a conoscenza che il Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo non dà luogo ai pagamenti dovuti alle imprese per le quali una organizzazione con caratteristiche di natura privatistica, denominata C.E.P.I.M.A., suole chiedere il blocco totale e parziale dei pagamenti, avanzando richieste di enormi somme.

Come intenda intervenire per stroncare l'ingiustificabile atteggiamento del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo che tutela un Ente privato arrecando danni

ad altri privati, tenuto conto che la richiesta del blocco totale e parziale dei crediti delle imprese può operarsi soltanto in presenza di regolare denuncia da parte dello Ispettorato del lavoro contro le ditte per accertata e perseguita inosservanza dell'obbligo contrattuale e di legge di osservare i contratti collettivi di lavoro vigenti (3435).

BATTAGLIA

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se sia a conoscenza che a Palermo i prezzi unitari dei lavori pubblici risultano attualmente quelli determinati nel 1952 e non aderenti all'attuale momento economico, che, rispetto al 1952, riscontra un aumento nei prezzi del 113 per cento.

Come intenda intervenire per stroncare l'illecito dell'Amministrazione dei lavori pubblici che determina l'impovertimento della classe imprenditoriale e la possibilità di disoccupazione per larghe masse di lavoratori, nel caso che le imprese dovessero chiudere l'attività per fallimento o fine d'esercizio (3436).

BATTAGLIA

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se sia a conoscenza che a Palermo, presso la Commissione per l'accertamento dei costi dei materiali e dei trasporti, istituita con circolare n. 663 del 28 febbraio 1948, presso l'Ufficio del genio civile, non è chiamata a partecipare l'Associazione costruttori edili, aderente all'Associazione regionale imprenditori siciliani opere pubbliche, che rappresenta la quasi totalità dei costruttori della provincia di Palermo.

Come intenda intervenire per riparare la ingiustificabile esclusione, tanto più che l'attuale rappresentanza datoriale in seno alla predetta Commissione non è quella legittima della classe imprenditoriale palermitana (3437).

BATTAGLIA

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se sia a conoscenza che a Palermo larghe masse di forze imprenditoriali e di lavoratori corrono l'alea dell'inattività a causa dell'iter per l'attuazione del Piano generale re-

golatore della città, stante il conflitto sorto fra il Comune e l'Ente regione.

Come intenda intervenire per scongiurare il predetto pericolo, tanto più che a risolvere l'attuale stato di disagio basta l'approvazione di una legge di sanatoria per quelle zone di aree le cui destinazioni sono state modificate dall'Organo regionale e per le quali già l'Ufficio tecnico comunale aveva dato pratica attuazione, mettendo così in difficoltà l'Amministrazione comunale di Palermo e la categoria imprenditoriale e tenuto conto che senza tale approvazione di legge a sanatoria verrebbe a darsi luogo a demolizione di opere eseguite ed in corso di esecuzione per l'ammontare di circa 15 miliardi, nonchè a causare la disoccupazione di 17.000 lavoratori e la fame di 50.000 bambini figli di operai (3438).

BATTAGLIA

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia a conoscenza che, a Palermo, taluni sindacati di lavoratori edili usano imporre al locale ufficio del lavoro la preclusione di non invitare, per la contrattazione collettiva di lavoro, l'Associazione costruttori edili della provincia di Palermo, aderente all'A.R.I.S.O.P. la quale rappresenta la quasi totalità delle imprese e dei costruttori locali.

Come intenda intervenire per stroncare l'ingiustificabile atteggiamento dei predetti sindacati tanto più che i contratti collettivi, se recepiti in legge, verranno imposti alla generalità degli imprenditori e cioè anche a quelli che non hanno potuto intervenire alla contrattazione per la posta preclusione (3439).

BATTAGLIA

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, perchè faccia sapere se sia a conoscenza che a Palermo l'Ispettorato del lavoro manda delle segnalazioni alle stazioni appaltanti lavori pubblici, sollecitando il blocco parziale o totale dei crediti delle imprese che non accantonano presso una organizzazione privatistica le indennità per ferie, gratifica natalizia e festività, ma versano tali indennità presso Istituti di credito senza al-

cuna spesa e maggiorati dell'utile dei relativi interessi in favore dei lavoratori.

Come intenda intervenire per stroncare l'ingiustificabile atteggiamento dell'Ispettorato del lavoro di Palermo, che tutela in tale modo una organizzazione privatistica ed arreca danni enormi alle imprese nonché alle maestranze che dal disagio delle imprese corrono l'alea di essere licenziate e disoccupate (3440).

BATTAGLIA

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno modificare l'orario di accesso al pubblico e di chiusura degli scavi all'aperto e dei parchi, che attualmente si protrae fino ad un'ora prima del tramonto, per quasi tutti i giorni dell'anno.

Le disposizioni che disciplinano la materia, considerato che non sono fissate dalla competente Divisione del personale, ignorano le disponibilità di personale di custodia e di fondi per il lavoro straordinario. Esse, peraltro, rimontano all'epoca in cui gli scavi archeologici, a prescindere dal limitato numero di visitatori, non erano, come in effetti oggi sono, dei veri e propri musei all'aperto con enormi nuove responsabilità per il personale di custodia, oltre tutto numericamente insufficiente (3441).

VALENZI

Al Ministro delle partecipazioni statali. Atteso che la proposta di legge « Modifica all'articolo 15 delle legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati », già approvata dai due rami del Parlamento, deve essere pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti intenda prendere il Ministro in seguito al licenziamento recente di 25 operai da parte della Italstrade di Novi Ligure, impresa edile della « Intersind » delegazioni di Torino — Via Papacino n. 2.

Al licenziamento motivato per riduzione di personale, è seguita l'assunzione di altri operai in sostituzione dei licenziati.

Elenco degli operai licenziati alla Italstrade di Novi Ligure:

Bovone Luigi — Pastorello Antonio — Calderoni Antonio — Dallera Giuseppe — Pesce Giulio — Repetto Stefano — Cavanna Agostino — Cristoforone Attilio — Persia Mario — Gerace Antonio — Rippoli Domenico — Legnaro Walter — Longo Francesco — Sarchione Domenico — Sartori Domenico — Fulco Salvatore — Giuliano Vito Nicola — Balostro Giuseppe — Meneghetti Giuseppe — Luiso Virginio — Ferroni Giovanni — Padula Rocco — Cusimano Domenico — Riillo Antonio (3442).

BOCCASSI, RONZA

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 5 dicembre 1962

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 5 dicembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri (2208).

SERENI ed altri. — Aumento delle pensioni ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri (2007).

BARBARESCHI ed altri. — Aumento delle pensioni a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e modifiche della gestione del Fondo speciale I.N.P.S. (2057).

2. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — MAGLIANO ed altri. — Modifica all'articolo 131 della Costituzione e istituzione della regione « Molise » (8-bis) (*In prima deliberazione approvato dal Senato il 20 luglio 1961 e dalla Camera dei deputati il 12 dicembre 1961*).

La seduta è tolta (ore 19,50).

DOTI ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA 655^a SEDUTA (29 novembre 1962)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

ALBERTI (3142)	Pag. 30653	RUGGERI (3256)	Pag. 30688
ANGELILLI (3211, 3277, 3290)	30654, 30655	SACCHETTI (3174)	30689
BARBARO (3139)	30655	SANSONE (3351)	30689
BARDELLINI (3141)	30656	SPEZZANO (3353)	30691
BITOSSI (3330)	30657	TIBALDI (3309, 3347)	30692, 30693
BOCCASSI (3252)	30658	VALENZI (3326, 3340)	30693, 30694
BOCCASSI (MARCHISIO) (3297)	30659	ZANONI (3214, 3224, 3225)	30694, 30695
BOLETTIERI (3117)	30659	ZELIOLI LANZINI (3240)	30696
BUSONI (3264)	30660	ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i>	30664, 30668, 30676
CAPALOZZA (3213)	30661	BERTINELLI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	30665, 30673, 30678
CARBONI (3293)	30661	Bo, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>	30682
CARELLI (3247)	30662	BOVETTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	30682
CERVELLATTI (3244)	30662	COLOMBO, <i>Ministro dell'industria e del commercio</i>	30669
D'ALBORA (2771, 3236)	30663, 30664	CORBELLINI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>	30661, 30675, 30683
D'ALBORA (FRANZA) (3171)	30664	GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	30654
DE LEONARDIS (GRAMEGNA) (3352)	30665		<i>e passim</i>
DESANA (3273, 3274, 3275)	30666, 30667	JERVOLINO, <i>Ministro della sanità</i>	30676 <i>e passim</i>
DI PRISCO (3302)	30667	MACRELLI, <i>Ministro della marina mercantile</i>	30694
FENOALTEA (3270)	30667	MATTARELLA, <i>Ministro dei trasporti</i>	30658 <i>e passim</i>
GAIANI (3188)	30668	MEDICI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	30675
GATTO (3296)	30668	PASTORE, <i>Ministro senza portafoglio</i>	30655,
GELMINI (3099, 3327, 3339)	30669, 30670		30661, 30683
GRANZOTTO BASSO (3254)	30670	RUMOR, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	30658 <i>e passim</i>
LAMI STARNUTI (3344)	30671	SULLO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	30654 <i>e passim</i>
LATINI (3321)	30671	TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	30663 <i>e passim</i>
LOMBARDI (VERGANI) (3312)	30672		
MAMMUCARI (MINIO) (2777)	30672		
MAMMUCARI (IMPERIALE, SACCHETTI) (3094)	30674		
MARABINI (2938)	30674		
MARAZZITA (3078, 3258)	30675		
MENGGI (3040, 3288)	30676		
MILILLO (3206, 3248)	30678		
MILITERNI (3084)	30678		
MOLINARI (3362)	30679		
MONNI (3283, 3284)	30681		
MONTAGNANI MARELLI (BITOSSI, BERTOLI, ZUCCA, SCOTTI, PELLEGRINI, VALENZI) (3333)	30682		
OTTOLENGHI (BONAFINI) (790)	30682		
PALERMO (3350)	30682		
PELLEGRINI (2827, 3338)	30683, 30686		
PICARDI (BALDINI) (3341)	30686		
PIGNATELLI (3306)	30687		
RONZA (3332)	30688		

ALBERTI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere le ragioni che ostano alla sistemazione razionale, secondo l'esperienza fornita dalla scienza idrologica, della strada statale n. 146 nel tratto che sovrasta il bacino di emergenza delle preziose acque terapeutiche in comune di Chianciano (Siena), dato l'irrimediabile nocumento rappresentato per le stesse dalle succussioni continue trasmesse dal fondo stradale a causa dell'attuale tracciato e dell'intenso traffico (3142).

RISPOSTA. — La situazione del tratto della strada statale n. 146 attraversante l'abitato di Chianciano Terme è ben conosciuta dall'A.N.A.S.

Come provvedimento immediato, il compartimento di Perugia ha da tempo provveduto a limitare la velocità a 20/Km orari sul tratto di strada che si trova a monte dello stabilimento termale, al fine di limitare al massimo la trasmissione al terreno sottostante delle sollecitazioni dovute al traffico.

La soluzione integrale del problema si potrà ottenere con la costruzione di una variante esterna all'abitato ed a valle delle Terme stesse.

Tale soluzione però comporta una spesa di circa un miliardo, che l'A.N.A.S. vedrà di affrontare appena possibile, compatibilmente con le molte altre esigenze cui deve sopperire.

Il Ministro
SULLO

ANGELILLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ravvisino urgente ed indispensabile provvedere alla più sollecita ricostruzione della Chiesa di Fiano Romano (3211).

RISPOSTA. — A seguito dei gravi danni subiti dalla Chiesa di Fiano Romano in dipendenza delle alluvioni del dicembre 1961, l'Ufficio del Genio civile di Roma provvede a far eseguire gli occorrenti lavori di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità ai sensi del decreto legge 12 aprile 1948, n. 1010.

Con tali lavori si è provveduto al puntellamento ed alla successiva demolizione del muro di prospetto del Sacro edificio, nonchè allo sgombrò delle macerie ed alla costruzione di muri di speronamento.

Per la completa sistemazione del Sacro edificio, comportante l'esecuzione di opere di carattere strettamente artistico e di lavori di natura prettamente strutturale, è prevista la rilevante spesa di lire 14 milioni,

che verrà tenuta presente, secondo la rispettiva competenza, da questo Ministero e dal Dicastero dei lavori pubblici in sede di formulazione dei programmi esecutivi di opere del genere da finanziare nel corrente esercizio.

Il Ministro
GUI

ANGELILLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ravvisi necessario, al fine di migliorare la circolazione e di eliminare una situazione di disagio e di sempre crescente pericolo, disporre per il sollecito ampliamento della strada statale Aurelia nel tratto Roma-Civitavecchia-Tarquinia-Montalto di Castro, disponendo altresì che i lavori attualmente in corso vengano accelerati. E per conoscere, inoltre, se non ritenga indispensabile intervenire con la massima urgenza per il riattacco della strada Tolfa-Santa Severa, praticamente intransitabile (3277).

RISPOSTA. — Lungo la strada statale Aurelia nel tratto Roma-Montalto di Castro sono stati eseguiti e sono in corso di esecuzione importanti lavori per l'ampliamento e l'ammodernamento della strada stessa, in relazione alle sempre crescenti necessità del traffico.

Tali lavori consistono nell'adeguamento della strada a 4 corsie dal Km. 7+700 (origine) fino al Km. 21+700 (bivio per Fregene) ed a 3 corsie (m. 10,50+1+1) dal Km. 21+700 al chilometro 57+000 e dal Km. 81+200 al Km. 91+000 e dal Km. 104+500 al Km. 106+700.

L'adeguamento è stato eseguito per Km. 40+000 ed è in corso di realizzazione per Km. 21+320.

Per quanto riguarda l'andamento dei lavori tuttora in corso si fa presente che esso è del tutto regolare, essendo stati finora rispettati i tempi tecnici previsti dai contratti.

Circa i rimanenti tratti da sistemare, i relativi lavori sono collegati alle possibilità di bilancio dell'A.N.A.S. nonchè al loro gra-

do di urgenza, tenuto conto dell'imminente inizio della costruzione dell'autostrada Roma-Civitavecchia.

In merito alla strada Tolfa-Santa Severa, si informa che detta strada è stata completamente ultimata nel 1959 e regolarmente colaudata, unitamente ai lavori di carattere straordinario che si sono resi necessari per la sua funzionalità.

Tale strada, consegnata nel dicembre del 1960 all'Amministrazione provinciale di Roma, è stata inclusa nell'elenco delle strade provincializzate con decreto ministeriale 28 giugno 1961.

Si informa, infine, che l'Amministrazione provinciale di Roma ha in corso di avanzata elaborazione un progetto per l'adeguamento e la sistemazione generale della predetta strada, da attuare in applicazione della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il Ministro
SULLO

ANGELILLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ravvisi urgente ed indispensabile, al fine di risolvere il grave problema del traffico sulla statale Aurelia e di facilitare le comunicazioni tra Roma e Civitavecchia — il cui porto, naturale sbocco della Capitale e della regione laziale, è essenziale fattore di comunicazione con la Sardegna — provvedere alle procedure per la costruzione dell'autostrada Roma-Civitavecchia, la cui necessità fu riconosciuta in occasione della discussione in Parlamento del Piano autostradale, che ne deliberava la relativa costruzione (3290).

RISPOSTA. — La convenzione stipulata in data 2 febbraio 1962 fra l'A.N.A.S. e l'« Autostrade » Concessione e Costruzione autostrade S.p.A. prevede che quest'ultima debba provvedere, fra l'altro, alla costruzione dell'autostrada Roma-Civitavecchia.

L'articolo 1 di detta convenzione fissa i mesi di giugno 1962 e settembre 1963 per l'inizio dei lavori rispettivamente per i tratti Roma-Ladispoli e Ladispoli-Civitavecchia, ed i mesi di settembre 1963 e di dicembre 1966

l'apertura al traffico dei due suaccennati tratti.

Il progetto per la costruzione del tratto Roma-Ladispoli venne presentato per l'approvazione degli organi dell'A.N.A.S. con anticipo sul previsto, ma è stato rielaborato in seguito ad alcuni rilievi sollevati da detti organi, i quali lo hanno approvato il 20 settembre ultimo scorso.

Attualmente, la società concessionaria sta provvedendo all'espletamento della gara per l'accollo dei lavori, che potranno essere iniziati entro il prossimo mese di dicembre.

Il Ministro
SULLO

BARBARO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e dell'industria e del commercio.* — Per sapere se non credano opportuno, necessario e urgente andare incontro ai molteplici e vitali problemi, già da anni prospettati, nell'interesse della benemerita popolazione relativa, dalla solerte Amministrazione del comune di Monterosso Calabro, e che consistono in primo luogo nella costruzione di case popolari, giusta la legge del 9 agosto 1954, n. 640; in secondo luogo, nella costruzione del mattatoio comunale per un importo di 12 milioni di lire; in terzo luogo, nella costruzione del mercato coperto per un importo di 10 milioni di lire; in quarto luogo, nell'ampliamento del cimitero per un importo di 9 milioni di lire; in quinto luogo, nella costruzione dell'edificio scolastico di avviamento professionale, e in sesto luogo, nella riapertura e riattivazione dell'importante miniera di grafite, che esiste nella zona, e che non è utilizzata (3139).

RISPOSTA. — Si risponde per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio anche per conto dei Ministri dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e dell'industria e del commercio e si informa l'onorevole interrogante che le domande del comune di Monterosso Calabro (Catanzaro), intese ad

ottenere la concessione del contributo statale nella spesa occorrente per la costruzione del mattatoio e del mercato coperto e per l'ampliamento del cimitero comunale, sono state incluse nella graduatoria compilata dal Dicastero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Tali domande saranno prese in esame in sede di redazione dei programmi esecutivi di opere del genere da ammettere ai benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Viene, inoltre, reso noto dal suddetto Dicastero che i programmi costruttivi, finanziati in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, hanno interamente assorbito lo stanziamento disposto dalla legge stessa e che, quindi, non è possibile procedere ad ulteriori interventi per l'eliminazione delle abitazioni improprie e malsane.

Pertanto, la necessità di provvedere alla sistemazione delle famiglie del comune di Monterosso Calabro, precariamente allocate, sarà tenuta nella dovuta considerazione in sede di formulazione di futuri programmi di edilizia popolare, in attuazione di nuove provvidenze legislative nel settore.

Per la costruzione dell'edificio per la scuola di avviamento professionale di Monterosso Calabro, si fa presente che è regolarmente pervenuta al Ministero della pubblica istruzione, da parte del Comune suddetto, una domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, il contributo dello Stato per la realizzazione dell'opera di cui trattasi.

A tale riguardo, si assicura l'onorevole interrogante che l'istanza del Comune è tenuta in evidenza per ogni favorevole provvedimento che il Dicastero della pubblica istruzione potrà adottare, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, allorchè nuovi stanziamenti di fondi consentiranno il finanziamento di altre opere di edilizia scolastica.

Sulla base di quanto reso noto dal Ministero dell'industria e del commercio, si comunica, infine, che in data 12 gennaio corrente anno l'Ufficio minerario distrettuale di Napoli ha rilasciato, per la durata di an-

ni due, un permesso di ricerca per grafite e mica alla Società Monte Amiata, avente la denominazione di « Monterosso Calabro ».

Tale permesso è ubicato nella stessa zona che fu oggetto in passato di analoghi lavori di ricerca, con esito pressochè negativo. La Monte Amiata, dalle informazioni acquisite, ha intrapreso ora con adeguati e moderni mezzi ed impianti un'intensa attività di ricerca, a mezzo di pozzetti, sondaggi e con l'esecuzione di campionature dei minerali rinvenuti.

La Società ha, inoltre, installato in loco un impianto di arricchimento del minerale grezzo.

Sui risultati di tali lavori e circa la consistenza dei giacimenti grafitei rinvenibili, nulla ancora si può dire dato il breve tempo trascorso dal rilascio del permesso.

Il suddetto Dicastero ha, comunque, interessato l'Ufficio minerario di Napoli a seguire con particolare cura l'attività della Società Monte Amiata ed a fornire periodiche notizie sull'andamento di tali lavori e dei risultati conseguiti.

Il Ministro
PASTORE

BARDELLINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritenga di intervenire per correggere un provvedimento dell'I.A.C.P. di Ferrara, che si risolve in un grave danno contro un gruppo di inquilini che in gran parte da oltre un trentennio abitano alcune villette dell'Istituto stesso.

Con detto provvedimento si tende ad abbattere degli stabili ancora in buone condizioni, abitati da capi famiglia di modeste condizioni e che si trovano nell'unico Rione-Giardino della città. Ogni abitante di quelle villette si è visto intimare lo sfratto, che non è accompagnato da alcuna obbligazione di assegnazione a riscatto di altri appartamenti, in dispregio della legge 27 aprile 1962, n. 231, mettendo questi inquilini in condizioni peggiori di quelle di abitanti privati, in quanto non protetti dal blocco degli affitti, evadendo così le finalità assistenziali che sono proprie dell'I.A.C.P.

In particolare con questo provvedimento l'Istituto di Ferrara ricalca una deteriorata tendenza della edilizia tesa a programmare fabbricati multipiani in zone urbane importanti, in antitesi con le esigenze igieniche e sociali delle città come Ferrara in cui le particolari condizioni del terreno e dell'ambiente tradizionale artistico e paesaggistico contrastano con le esigenze proprie dei grandi centri.

Fa notare l'interrogante che gli sfrattati sono persone di condizioni economiche assai modeste, perchè impiegati, pensionati, insegnanti elementari, ed anche per tali ragioni chiede che l'operazione antieconomica della progettata demolizione venga accantonata e che a norma dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1962, n. 231, venga assegnata loro l'attuale abitazione in proprietà, o quanto meno venga ai colpiti offerta una conveniente sistemazione (3141).

RISPOSTA. — Il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e la legge 27 aprile 1962, n. 231 (articolo 2), consentono agli Enti proprietari di conservare la proprietà degli stabili fino ad un massimo del 20 per cento del proprio patrimonio, quale quota di riserva.

Le case indicate dall'onorevole interrogante sono state comprese dall'I.A.C.P. di Ferrara nella detta quota di riserva in quanto trattasi di costruzioni antiche, che occupano una vasta area pregiata in zona centrale della Città, che l'Istituto ha in programma di demolire per rendere attuabile un piano nel quale è prevista la costruzione di un nuovo e moderno complesso edilizio di circa 150 alloggi in luogo dei 30 esistenti con una spesa di circa lire 800 milioni.

Delle 19 famiglie di inquilini che occupavano le case in argomento, 11 hanno aderito a trasferirsi in altri alloggi messi a loro disposizione dall'Istituto oppure hanno trovato una diversa sistemazione accettando un compenso per buonuscita che l'Istituto stesso ha loro elargito per favorire lo sgombero degli alloggi.

Solo 8 famiglie non hanno inteso addivere ad un amichevole accordo per cui è

stata promossa nei loro confronti un'azione giudiziaria per finita locazione.

Con sentenza in data 15 maggio 1962 il Pretore di Ferrara ha dichiarato risolti i contratti di locazione con gli inquilini alla data del 31 dicembre 1961 ed ha assegnato agli stessi il termine finale del 31 dicembre 1962 per il rilascio degli immobili (spese ed onorari, compensate). Gli interessati hanno proposto appello contro la sentenza.

L'Istituto stesso, peraltro, intende attenersi alle disposizioni legislative contenute nella citata legge 27 aprile 1962, n. 231, nella quale all'articolo 2, primo capoverso, è precisato: « Coloro i quali restano esclusi dall'impossibilità di riscatto a causa della costituzione della quota di riserva prevista dal precedente comma, hanno diritto di priorità nelle successive assegnazioni di alloggio a riscatto ».

Comunque l'Istituto in parola è stato invitato a sospendere l'attuazione del programma di demolizione e ricostruzione degli alloggi del Rione Giardino di Ferrara, in attesa delle determinazioni del piano, che dovrà definitivamente stabilire la quota di riserva degli alloggi a termini dell'articolo 2 della legge 27 aprile 1962, n. 231, e secondo le istruzioni impartite da questo Ministero con circolare in data 10 luglio 1962, n. 2810.

Il Ministro
SULLO

BITOSI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se questi non intenda opportunamente intervenire con provvedimenti atti ad evitare l'eccessivo affollamento dei convogli che trasportano gruppi di emigranti nell'Italia settentrionale e all'estero, onde evitare disagio per gli emigranti stessi e per tutti gli altri passeggeri.

L'interrogante chiede altresì se l'onorevole Ministro sia a conoscenza del recente episodio di cronaca giudiziaria svoltosi alla Pretura di Firenze e causato appunto dal sovraffollamento denunciato, a tale proposito prega l'onorevole Ministro di fargli conoscere i motivi che hanno indotto l'Amministrazione ferroviaria a non sostenere

fino in fondo l'accusa nel procedimento giudiziario — a suo tempo promosso dalla stessa Amministrazione — a carico del dottor Dino Ferroni Carli, Direttore generale del personale al Ministero del commercio con l'estero e Consigliere d'amministrazione dell'E.N.I.T., che il 5 agosto del 1961 a Firenze aveva gravemente offeso l'onore e il prestigio del Capostazione di Santa Maria Novella, Angelo Romoli.

L'interrogante inoltre desidererebbe conoscere il testo della lettera che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato inviò al prevenuto, dottor Ferroni Carli, lettera che, oltre a provocarne l'assoluzione per inesistenza di reato, mise in estremo disagio chi, nel compiere il proprio dovere di funzionario, aveva inteso anche difendere l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Si prega di fornire risposta scritta alla presente interrogazione (3330).

RISPOSTA. — Già da tempo l'Azienda delle ferrovie dello Stato cerca, nell'ambito delle proprie possibilità, di disciplinare le correnti di emigranti che dal Sud d'Italia si dirigono verso il Nord e all'estero, onde evitare il superaffollamento dei convogli interessati a tale movimento, ed ha al riguardo interessato anche i Ministeri del lavoro e degli esteri.

Tale disciplinamento riesce per altro particolarmente difficile dato che, specie durante le festività e le ferie estive, molti lavoratori rientrano al Sud e ritornano al Nord di propria iniziativa, a loro spese e quasi sempre senza servirsi dei treni programmati.

Una certa disciplina si è invece potuta ottenere per i viaggi dall'estero verso l'Italia.

Per quanto riguarda il procedimento penale svoltosi recentemente presso la Pretura di Firenze a carico del dottor Dino Ferroni Carli, si precisa che l'azione giudiziaria non è derivata da denuncia del Capo stazione interessato o dall'Azienda delle ferrovie dello Stato bensì da quella d'ufficio presentata da parte della Polizia ferroviaria. Nè il predetto Capo stazione nè l'Azienda ferroviaria statale hanno ritenuto di costituirsi parte civile.

Per quanto concerne la lettera cui fa cenno la signoria vostra onorevole, va precisato che trattasi di una lettera ufficiosa del Direttore generale delle Ferrovie dello Stato del tempo, che più che altro costituiva un segno di pura cortesia, per esprimere il rincrescimento dell'Azienda per il disagio in cui si erano venuti a trovare i viaggiatori e di cui si era appunto fatto portavoce il dottor Ferroni Carli.

Il Ministro
MATTARELLA

BOCCASSI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere per alleviare i danni provocati dalla persistente siccità che compromette non soltanto la produzione dei foraggi ma anche la conservazione del patrimonio zootecnico nazionale (3252).

RISPOSTA. — Il Governo ha adottato tempestive misure atte ad ovviare alla situazione di disagio determinatasi in taluni settori della produzione agricola a causa della persistente siccità dell'estate scorsa.

In particolare, a difesa del patrimonio zootecnico nazionale, è stato provveduto a ridurre, per il mese di ottobre, i contingenti d'importazione delle carni fresche e refrigerate, nonchè dei bovini vivi da macello, rispettivamente a 25 mila quintali di carne e ad 8 mila capi vivi, di fronte ai 40 mila quintali di carne e ai 20 mila capi bovini ammessi nei mesi precedenti.

Devesi peraltro far presente che il mercato del bestiame bovino da macello presenta caratteristiche diverse a seconda delle categorie. Invero, mentre i prezzi del bestiame da riforma hanno subito una certa flessione, quelli del bestiame giovane (vitelli e vitelloni) si sono mantenuti su livelli soddisfacenti.

In considerazione di ciò, si è stabilito che del contingente di bestiame vivo ammesso all'importazione, soltanto il 10 per cento può essere costituito da capi adulti e tale principio sarà mantenuto per le eventuali importazioni dei mesi futuri.

Sempre a difesa degli allevamenti nazionali, è stata poi sospesa l'importazione del bestiame da allevamento e da riproduzione fornito soltanto di certificato di origine, per la quale importazione è chiesta specifica autorizzazione ministeriale.

Inoltre, per l'importazione in esenzione doganale dello stesso bestiame, ma fornito di certificato genealogico, è stato disposto che le operazioni di collaudo, per il materiale femminile, si effettuino preferibilmente all'origine, e ciò per favorire una più accurata scelta del materiale stesso, mentre per i tori e i torelli il collaudo dovrà avvenire esclusivamente all'origine.

Particolari disposizioni sono state impartite ai funzionari incaricati dei collaudi, perchè, tanto all'origine quanto alla frontiera, vengano seguiti criteri particolarmente severi, onde assicurare l'introduzione nel Paese soltanto di materiale di pregio.

Con tali provvedimenti e a seguito delle abbondanti piogge che sono cadute su tutto il territorio nazionale nell'ultima decade dello scorso mese di settembre, favorendo la ripresa vegetativa anche delle colture foraggere, la segnalata situazione di disagio può considerarsi ormai superata.

Il Ministro
RUMOR

BOCCASSI (MARCHISIO). — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso che ragioni di ordine politico e di sviluppo economico-sociale rendono indilazionabile la ricostruzione della linea ferroviaria Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza, e che ormai il lavoro preliminare del Ministero degli affari esteri per la ricostruzione della linea è stato compiuto, gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti intenda prendere, d'intesa con gli altri Ministeri tecnici interessati, che permettano al Ministero degli esteri di portare avanti le conclusioni delle trattative (3297).

RISPOSTA. — Per la ricostruzione della tratta ancora interrotta Vievola-Breil-Olivet-ventimiglia, della linea Cuneo-Ventimi-

glia, la Commissione italo-francese ha per ora concordato soltanto uno studio tecnico-economico.

Poichè il tratto in questione insiste in gran parte in territorio francese, la ricostruzione e riattivazione della predetta linea non può essere effettuata senza l'accordo del Governo francese e la collaborazione di quelle ferrovie.

Le conversazioni bilaterali, per la conclusione di un soddisfacente accordo, sono state recentemente riprese su iniziativa di questo Ministero, che ha assunto un atteggiamento favorevole alla ricostruzione della linea e che ha anche dato recentemente la sua adesione all'inizio di concrete trattative, che sono attualmente in corso.

Allo stato delle cose non è possibile fare previsioni sulla conclusione di dette conversazioni, conclusione che ovviamente condiziona ogni decisione definitiva.

Il Ministro
MATTARELLA

BOLETTIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.* — Per sapere se sono a conoscenza della gravissima situazione delle popolazioni rurali appartenenti a diversi comuni della provincia di Matera, situazione addirittura disperata per alcune zone del « Basso Materano », dove non si è prodotto quasi niente per ben sei annate agrarie consecutive (soltanto nell'anno 1961 si è avuta una discreta produzione agraria ed è servita a sanare una parte delle passività accumulate negli anni precedenti) e dove nell'annata corrente per i cereali non si è raccolto neppure il seme e la perdurante siccità ha annullato ogni altro prodotto della terra; in particolare l'interrogante chiede quali urgenti provvedimenti gli onorevoli Ministri intendano prendere, con l'integrale applicazione della legge 739, nonché con altri interventi rapidi, come richiede la drammatica situazione di talune zone, per fortuna non troppo estese, dove tra qualche mese non si avrà grano nè da seminare nè da sfarinare, mentre nessun'altra produzione

(barbabietole, uve, olive, frutta, foraggiere e leguminose in genere) si può ancora sperare di ottenere, per le avverse calamità atmosferiche, quali da oltre 50 anni non si registrano così gravi e contemporanee: siccità, gelate, neviccate in anticipo e in ritardo, venti, caldo fuori stagione (in zone comprese tra le « calde aride » che anche normalmente risentono della scarsità delle precipitazioni aggravata dalle evaporazioni intense) e, da ultimo, un attacco di « mal bianco » che, come già detto, ha letteralmente distrutto il raccolto del grano, mentre nessun altro prodotto compensativo, nè vegetale, nè animale, per mancanza di foraggio, può alleviare la catastrofica situazione di un'annata agricola sfortunata che solo dal sollecito intervento del Governo può essere alleviata in un modo che si renda possibile, per i prossimi anni, la vita nei campi con la ricostituzione delle scorte (3117).

RISPOSTA. — S'informa la signoria vostra onorevole che, con recente provvedimento, predisposto in applicazione della legge 25 luglio 1950, n. 838, buona parte del territorio della provincia di Matera è stata inclusa nelle zone nelle quali gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare fino a 24 mesi la scadenza dei prestiti agrari di esercizio concessi alle aziende agricole gravemente danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi nel semestre gennaio-giugno 1962.

Oltre che di questo beneficio, gli agricoltori medesimi possono giovare, a norma della legge 20 ottobre 1960, n. 1254, del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi su nuovi prestiti quinquennali di esercizio che saranno loro concessi dai predetti Istituti ed Enti nonché delle notevoli provvidenze recate dalla legge 2 giugno 1961, numero 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, che consentono di andare largamente incontro alle esigenze delle aziende agricole del Mezzogiorno.

Ai coltivatori danneggiati sarà poi accordata la priorità nella concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e nella distribu-

zione gratuita di sementi ortive e foraggiere, ai sensi della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Per quanto concerne l'applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, si precisa che la provincia di Matera non è stata inclusa tra le zone ammesse a beneficiare delle provvidenze previste dall'articolo 1 della legge e richiamate dall'articolo 1 — comma 2 — della legge 25 gennaio 1962, n. 11, perchè i danni segnalati hanno interessato essenzialmente il prodotto e non già le strutture fondiarie.

Il Ministero delle finanze, peraltro, si è riservato di emanare, a norma della citata legge, gli eventuali provvedimenti di sua competenza, non appena in possesso dei dati definitivi sull'entità dei danni, il cui accertamento è tuttora in corso a cura degli organi periferici competenti per territorio.

Il Ministero dell'interno ha comunicato che, per l'attuazione di misure assistenziali a favore dei più bisognosi tra i colpiti dalle calamità atmosferiche verificatesi nella provincia di cui trattasi, è stato concesso alla Prefettura competente un contributo straordinario di 5 milioni di lire sul fondo E.C.A.

Il Ministro
RUMOR

BUSONI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere se, di fronte alle numerose e lodevoli provvidenze che l'Amministrazione ha adottato da qualche tempo a favore del personale in servizio, non ritenga, nei limiti delle sue attribuzioni, adottare qualche provvedimento a favore dei vecchi pensionati, e provocare dagli organi competenti qualche disposizione per dare al personale già in quiescenza qualche soddisfazione morale che valga a riconoscere i sacrifici da esso compiuti in tempi nei quali — e specialmente nei periodi di guerra —, a causa di evidenti difficoltà particolari, il disbrigo delle sue mansioni è stato assai più difficile di quanto non lo sia nella normalità e nello sviluppato progresso dei tempi moderni (3264).

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è moralmente riconoscente nei confronti di coloro che hanno dedicato gran parte della loro vita al servizio dello Stato.

Appunto in loro onore viene organizzata, ogni anno, a partire dal 1960, la « Giornata del Pensionato postelegrafonico », durante la quale viene rilasciata ai festeggiati una medaglia d'oro ricordo ed un diploma di benemerita.

Per quanto concerne una eventuale concessione di benefici materiali, si fa presente che un provvedimento in tal senso non potrebbe che avere carattere di generalità (riguardare cioè l'intera categoria dei pensionati statali) e comunque non sarebbe di competenza di questo Ministero assumerne l'iniziativa.

Il Ministro
CORBELLINI

CAPALOZZA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Sulla urgente ed improrogabile necessità di effettuare scavi esplorativi in Fano, nella zona ove presumibilmente sorgeva la basilica romana dell'architetto Vitruvio Pollione, sia a scopo di studio, sia ai fini pratici di consentire al Comune la condizionata utilizzazione urbanistica dell'area della ex caserma Montevecchio, per cui è stato testè espletato un concorso nazionale di idee, conclusosi con la premiazione dei vincitori il 2 agosto 1962 (3213).

RISPOSTA. — In merito alla interrogazione sopra riportata, si conferma che l'area dell'ex caserma Montevecchio di Fano presenta notevole interesse archeologico in quanto, situata entro la cinta delle mura romane, trovasi in prossimità dei resti monumentali della cosiddetta Basilica di Vitruvio.

Naturalmente, essendo detta area molto ampia — oltre 8.000 metri quadrati — e tenuto conto della esiguità di mezzi finanziari e di personale tecnico di cui dispone la competente Soprintendenza alle antichità,

le esplorazioni potranno essere compiute soltanto attraverso più campagne di scavo.

Sarebbe, quindi, quanto mai auspicabile che almeno parte dell'area venisse utilizzata per creare una zona verde nel centro dell'abitato cittadino ed in tal caso l'esplorazione archeologica assumerebbe proporzioni più modeste e, conseguentemente, di più facile realizzazione.

Peraltro, ove ci siano privati interessati ad eseguire costruzioni, i medesimi, assumendone l'onere finanziario, possono chiedere alla Soprintendenza di effettuare prontamente i preliminari saggi di scavo.

Il Ministro
GUI

CARBONI. — Al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno. — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per dotare il comune di Sardara dell'acqua potabile ad esso necessaria. Si fa presente che già da anni la Cassa per il Mezzogiorno è in possesso di diversi progetti che, utilizzando le acque del fiume di Leni, tendono a soddisfare l'urgente fabbisogno che ha il comune di Sardara di avere dell'acqua potabile ma finora non è noto nè la scelta tecnica operata dalla Cassa, nè quando questa potrà essere compiuta e realizzata (3293).

RISPOSTA. — Si informa l'onorevole interrogante che il comune di Sardara è incluso tra quelli da alimentare mediante l'acquedotto derivato dall'invaso da costruirsi sul Rio Leni. Al riguardo esistono degli studi di larga massima che serviranno di base alla regolare progettazione che non potrà, peraltro, essere redatta se prima non sarà stato definito il progetto dello sbarramento del corso d'acqua.

A tale realizzazione è interessato il Consorzio di bonifica di Villacidro il quale sta eseguendo gli studi e le indagini di natura geologica e geotecnica della zona di invaso.

Il Ministro
PASTORE

CARELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga necessario, stante la persistente siccità che ha compromesso in molte zone del nostro territorio la produzione dei foraggi, esaminare l'opportunità di assicurare, con i più idonei mezzi, la conservazione della consistenza numerica del patrimonio zootecnico nazionale (3247).

RISPOSTA. — Il Governo ha adottato tempestive misure atte ad ovviare alla situazione di disagio determinatasi in taluni settori della produzione agricola a causa della persistente siccità dell'estate scorsa.

In particolare, a difesa del patrimonio zootecnico nazionale, è stato provveduto a ridurre, per il mese di ottobre, i contingenti d'importazione delle carni fresche e refrigerate, nonchè dei bovini da macello, rispettivamente a 25 mila quintali di carne e ad 8 mila capi vivi di fronte ai 40 mila quintali di carne e ai 20 mila capi bovini ammessi nei mesi precedenti.

Devesi peraltro far presente che il mercato del bestiame bovino da macello presenta caratteristiche diverse a seconda delle categorie. Invero, mentre i prezzi del bestiame da riforma hanno subito una certa flessione, quelle del bestiame giovane (vitelli e vitelloni) si sono mantenuti su livelli soddisfacenti.

In considerazione di ciò, si è stabilito che del contingente di bestiame vivo ammesso alla importazione, soltanto il 10 per cento può essere costituito da capi adulti e tale principio sarà mantenuto per le eventuali importazioni dei mesi futuri.

Sempre a difesa degli allevamenti nazionali, è stata poi sospesa l'importazione del bestiame da allevamento e da riproduzione fornito soltanto di certificato di origine, per la quale importazione è chiesta specifica autorizzazione ministeriale.

Inoltre, per l'importazione in esenzione doganale dello stesso bestiame, ma fornito di certificato genealogico, è stato disposto che le operazioni di collaudo, per il materiale femminile, si effettuino preferibilmente all'origine, e ciò per favorire una più accurata scelta del materiale stesso, men-

tre per i tori e i torelli il collaudo dovrà avvenire esclusivamente all'origine.

Particolari disposizioni sono state impartite ai funzionari incaricati dei collaudi, perchè, tanto all'origine quanto alla frontiera, vengano seguiti criteri particolarmente severi, onde assicurare l'introduzione nel Paese soltanto di materiale di pregio.

Con tali provvedimenti e a seguito delle abbondanti piogge che sono cadute su tutto il territorio nazionale nell'ultima decade dello scorso mese di settembre, favorendo la ripresa vegetativa anche della colture foraggere, la segnalata situazione di disagio può considerarsi ormai superata.

Il Ministro
RUMOR

CERVELLATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del provvedimento di trasferimento della signorina Maria Luisa Utili professoressa di italiano e storia presso l'Istituto tecnico « Alfredo Oriani » di Faenza. Il provvedimento trarrebbe origine dal fatto che l'interessata ha una figlia naturale di appena un anno.

Considerando che tale provvedimento costituirebbe, se attuato, offesa all'intelligenza e alla coscienza di ogni libero cittadino, l'interrogante chiede di voler tempestivamente intervenire perchè sia revocato il trasferimento e puniti i responsabili di così deplorabili ingiustizie (3244).

RISPOSTA. — Il Ministero era a conoscenza del provvedimento adottato dal Provveditore agli studi di Ravenna nei riguardi della professoressa non di ruolo Maria Luisa Utili, consistente nell'assegnazione della predetta alla sede di Ravenna, anzichè a quella di Faenza, dall'interessata chiesta prima in ordine di preferenza.

Il provvedimento si configura, piuttosto che come trasferimento, come esclusione dalla nomina per gravi ragioni, ai sensi dell'articolo 32 dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1962 per la nomina dei professori non di ruolo, esclusione, peraltro, limitata alla

città ove l'insegnante di cui trattasi aveva la residenza.

Nel disporre il provvedimento, l'Autorità scolastica ha tenuto presente solo l'esigenza di mettere la insegnante in condizioni di poter attendere al delicato compito di educatrice, con la maggiore serenità possibile, in un ambiente in cui non fosse nota come a Faenza.

Il Ministro
GUT

D'ALBORA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali sono le ragioni di diritto in virtù delle quali l'Amministrazione del Demanio dello Stato ha abbandonato la causa istituita con atti 24 aprile e 24 agosto 1936 contro il signor Ernesto Schiano in Bacoli (provincia di Napoli) in virtù della quale rivendicava beni demaniali nel comune di Bacoli, riportati nel Catasto di quel Comune, foglio di mappa n. 18 presso il porto di Miseno, abusivamente occupati dallo Schiano.

Occorre non trascurare che quei beni — essendo demaniali come risulta dagli estremi catastali — non sono suscettibili di acquisto per usucapione, ammesso pure che lo Schiano li avesse occupati per il tempo previsto dal precedente Codice civile del 1865 (2771).

RISPOSTA. — La vertenza con la ditta Schiano ebbe origine a seguito dell'azione promossa dall'Amministrazione finanziaria per la rivendica dei terreni costituiti dalle particelle numero 1, 8 e 16 del foglio numero 18 del comune di Bacoli (Napoli), in possesso della suddetta ditta Schiano, che dai registri di consistenza risultavano appartenenti allo Stato.

La Prima sezione del Tribunale di Napoli respinse l'istanza per l'incompetenza di valore e l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli ritenne di non dover riprodurre il giudizio davanti al giudice competente essendo risultate convincenti le prove fornite dalla controparte.

Il relativo fascicolo di causa, peraltro, è andato distrutto nel 1943 per i noti eventi bellici.

Nel 1960, poichè l'Amministrazione della difesa-marina affermava di essere usuaria della particella numero 16, l'avvocato Pasquale Schiano tornò ad insistere nella pretesa di essere il legittimo proprietario, oltre che delle particelle 1 e 8, in suo possesso da lungo tempo, anche di detta particella numero 16, fondando tale pretesa su di un atto di divisione a rogito Notar Salvo del 26 agosto 1936, nel quale i terreni in parola — a suo dire — figuravano compresi.

Dall'esame dell'accennato atto di divisione, depositato presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli, non fu possibile stabilire il collocamento fra i beni descritti nell'atto stesso e quelli in contestazione, non contenendo tale atto alcun dato catastale.

In un verbale di ricognizione redatto in data 26 marzo 1956 e sottoscritto, peraltro, soltanto dai tecnici delle Amministrazioni finanziaria e militare, non si escludeva che le particelle numero 1 e 8 fossero di proprietà della famiglia Schiano, ma si sosteneva che la particella numero 16 dovesse ritenersi di proprietà dello Stato, anche se tale bene risultava incolto e non utilizzato dall'Amministrazione militare.

Poichè a comprova dell'appartenenza allo Stato di detta particella numero 16 non si rinvenne alcun titolo giuridico, fu tentato di ricercare nella situazione di fatto l'esistenza di eventuali prove a sostegno del presunto diritto dello Stato.

Dalle indagini all'uopo effettuate risultò che i terreni costituenti le particelle numero 1 e 8 erano posseduti e coltivati dalla ditta Schiano, formando un unico fondo delimitato da una siepe marginale, mentre il terreno costituente la particella numero 16 era incolto ed abbandonato. Inoltre furono rinvenuti due termini lapidei in pietra in fissi in epoca alquanto remota, dall'ubicazione dei quali sembrò potersi ammettere l'esistenza di un confine fra la particella numero 16 e la particella numero 18.

Tali indizi avvaloravano la congettura che le particelle numero 1 e 8 fossero di perti-

nenza della ditta Schiano e che la particella numero 16 potesse appartenere al più vasto limitrofo compendio di proprietà demaniale.

Dello stesso orientamento non è stato, però, mai il competente Organo legale al quale in definitiva sarebbe spettato di sostenere le eventuali ragioni dello Stato in giudizio. L'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, infatti, in precedenza interpellata, con consultazione 8 maggio 1951, n. 5145/18843, aveva espresso l'avviso che non potesse mettersi in dubbio la proprietà della ditta Schiano sulle particelle numero 1, 8 e 16, in quanto, a seguito di un sopralluogo effettuato dalla Sottodirezione autonoma del Genio militare per la marina militare, erano stati rinvenuti i termini lapidei indicanti i confini con la proprietà demaniale, termini che lasciavano supporre che le tre su menzionate particelle fossero al di fuori della zona in uso alla Marina militare.

Con l'occasione, inoltre, l'Organo legale aveva osservato che il possesso ultratrentennale delle particelle in questione esercitato dai danti causa degli Schiano aveva determinato, in ogni caso, l'acquisto per usucapione.

È da notare al riguardo che gli immobili di cui trattasi erano suscettibili di essere acquisiti per usucapione, rientrando essi nella categoria dei beni patrimoniali e non demaniali.

Con successiva consultazione in data 20 novembre 1951, numero 11396/18840, la stessa Avvocatura confermava il suddetto avviso, consigliando l'abbandono della vertenza ove l'Amministrazione non fosse stata in grado di opporre nuovi e più precisi elementi.

Infine con consultazione 27 agosto 1960, n. 9446/18843, la suddetta Avvocatura ha ribadito che tutte e tre le particelle numero 1, 8 e 16 sono chiaramente da ritenere, allo stato degli atti, di proprietà privata.

In relazione a ciò, l'Amministrazione finanziaria, non potendo vantare altro titolo per le tre particelle se non la semplice intestazione catastale — che, ovviamente, non è sufficiente ad attribuire il diritto di proprietà — ha ritenuto opportuno di abbandonare la lite e di procedere alla rettifica ca-

tastale con conseguente voltura degli immobili a favore della ditta Schiano.

Per quanto concerne la documentazione predotta sulla questione dall'onorevole interrogante il 4 aprile corrente anno, si soggiunge, infine, che, in ordine alla stessa, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con consultazione 8 giugno 1962, n. 6777, non ha ritenuto di ravvisare elementi tali da indurre a determinazioni diverse da quelle adottate.

Il Ministro
TRABUCCHI

D'ALBORA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia apparsa su un quotidiano secondo cui sarebbe in progetto il trasferimento da Napoli del Comando del Basso Tirreno.

Tale decisione, se attuata, avrebbe notevoli ripercussioni negative, principalmente dal lato morale e sentimentale, presso l'opinione pubblica napoletana.

Napoli è gelosa delle sue antiche e gloriose tradizioni marinare e vanta tra i suoi figli uomini che hanno servito in umiltà, ma con cuore la Marina italiana, per cui qualunque provvedimento destinato a declassare la sua attuale funzione di base marittima militare risulterebbe oltremodo spiacevole e contrasterebbe con quanto si vuole operare per la sua rinascita in ogni campo (3236).

RISPOSTA. — Si assicura che non si farà luogo alla soppressione del Comando in Capo del Dipartimento militare marittimo di Napoli.

Il Ministro
ANDREOTTI

D'ALBORA (FRANZA). — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali siano le cause che hanno originato l'agitazione dei dipendenti della Circumvesuviana e quali azioni il Governo abbia spiegate ed intenda ulteriormente spie-

gare per ristabilire una situazione di normalità nell'azienda (3171).

RISPOSTA. — Si informano le signorie loro onorevoli che i dipendenti della cessata ditta A.L.M.A.R., ex appaltatrice dei lavori di manutenzione, riparazione e ricostruzione del materiale rotabile della Società Circumvesuviana, hanno effettuato una manifestazione di protesta allo scopo di essere assorbiti dalla predetta società a seguito della rescissione del contratto di appalto fra le due imprese sopracitate.

In tale occasione il Ministero non ha mancato di adoperarsi con le parti interessate per pervenire ad una soluzione organica del problema.

L'agitazione del personale di cui trattasi ha avuto termine nel luglio scorso, a seguito della decisione adottata dalla Società Circumvesuviana di affidare in appalto i lavori di grande revisione del materiale rotabile all'A.V.I.S. — società a prevalente partecipazione statale — che ha assunto l'impegno di occupare gli ex dipendenti della ditta A.L.M.A.R.

Attualmente è in corso l'assunzione di tali lavoratori ai quali verrà corrisposto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo dei metalmeccanici e non quello più favorevole degli autoferrotramvieri di cui godono invece i dipendenti della Circumvesuviana. Ciò in quanto l'A.V.I.S. provvede alla manutenzione straordinaria del materiale rotabile della Circumvesuviana in base ad un contratto di appalto il cui oggetto sembra rientrare nella disciplina della lettera c) dell'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, ove è sancito che le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge medesima, concernente la disciplina degli appalti da eseguirsi nell'interno delle aziende committenti, non si applicano ai lavori di manutenzione straordinaria.

Il Ministro
BERTINELLI

DE LEONARDIS (GRAMEGNA). — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali disposizioni ha inteso emanare per la concessione di contributi e concorso statale negli interessi, previsti dall'articolo 21 della legge 2 giugno 1961.

Un intervento immediato in questa direzione è indispensabile date le particolari condizioni in cui si svolge la vendemmia in alcune zone dell'Italia meridionale e particolarmente in Puglia ed in provincia di Bari.

L'eccezionale andamento stagionale ha ritardato la maturazione di alcuni tipi di uva da tavola, che, non potendosi più esportare per le varie ragioni di mercato e di qualità del prodotto, dovranno essere vinificate.

I viticoltori richiedono di poter ammassare la loro produzione di vino presso i loro organismi cooperativi o presso enopoli anche di carattere privato.

Per cui risulta di interesse immediato disporre che vengano erogati i contributi di gestione ed i concorsi negli interessi per anticipi ai conferenti, ammettendo ad usufruire di questi provvedimenti, previsti dalla legge, tutte le organizzazioni cooperative o singoli coltivatori che possono garantire una razionale lavorazione delle uve e conservazione del vino.

S'impone altresì intervenire perchè tutte le attrezzature di cantine e di enopoli adatte allo scopo siano fatte entrare in funzione, anche, se occorre, attraverso requisizioni dei locali predetti, da affidarsi alle organizzazioni cooperative di produttori agricoli che ne fanno richiesta (3352).

RISPOSTA. — È in corso il decreto ministeriale con il quale viene concesso, a termini dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, un contributo statale — nella misura del 4 per cento e per la durata massima di un anno — negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali e da enti gestori di ammassi volontari per la concessione di account agli agricoltori conferenti uve e mosti di produzione 1962.

Il provvedimento mira ad incoraggiare e sorreggere le iniziative di conferire all'ammasso volontario le uve ed i mosti di produzione 1962 allo scopo di agevolare la tra-

sformazione e la successiva immissione al consumo, nonchè di stabilizzarne il prezzo di mercato.

Il Ministro
RUMOR

DESANA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato delle pratiche relative al finanziamento delle opere edilizie che il comune di Casale Monferrato ha previsto e deliberato per la scuola media che in quella città raccoglie un numero sempre maggiore di studenti che provengono anche da numerosi Comuni vicini.

L'interrogante, che fin dal 1959 aveva richiamato l'attenzione dei Ministri sulle stesse pratiche, desidera conoscere i motivi che hanno a tutt'oggi determinato la mancata realizzazione delle costruzioni indispensabili anche dopo la prima concessione di contributo statale sulla somma di lire 40.000.000 per un primo lotto dei lavori (3273).

RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione sopra riportata per conto anche del Dicastero dei lavori pubblici.

Al riguardo, si informa che il progetto relativo alla costruzione di un edificio da adibire a sede della scuola media del Capoluogo di Casale Monferrato è stato approvato con decreto presidenziale n. 18001 del 31 luglio 1961.

Con lo stesso provvedimento è stata, altresì, disposta la concessione del contributo statale di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, sulla spesa di lire 65 milioni.

Successivamente, con lettera del 7 novembre 1961, n. 28313, il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte autorizzava il predetto Comune ad indire la gara per l'appalto dei lavori in argomento, gara andata deserta per mancanza di offerte.

L'Amministrazione comunale ha, pertanto, provveduto ad aggiornare il progetto, sulla base del 18 per cento, assumendosi l'onere della maggiore spesa,

Risulta che il progetto così aggiornato nei prezzi è stato inoltrato al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte in data 24 ottobre corrente anno da parte del Genio civile di Alessandria.

Il mutuo è stato contratto con la Cassa di risparmio di Torino.

Si assicura l'onorevole interrogante che, non appena i lavori saranno stati appaltati, nulla verrà tralasciato per conferire la dovuta speditezza alla esecuzione dell'opera.

Il Ministro
GUI

DESANA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se, per l'applicazione dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 — che consente la esecuzione di opere finanziate ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, a cura delle Amministrazioni provinciali, a favore dei Comuni che ne facciano richiesta — siano giunte molte domande di Comuni della provincia di Alessandria e se tali domande, secondo programmi annuali di intervento, potranno essere gradualmente soddisfatte.

L'Amministrazione provinciale di Alessandria, tanto benemerita nel settore della viabilità minore, è certamente in grado di sopperire alle necessità dei numerosi Comuni rurali, in prevalenza collinari e montani, qualora le citate disposizioni possano trovare pratica applicazione a favore delle Amministrazioni comunali richiedenti (3274).

RISPOSTA. — Molti Comuni della provincia di Alessandria hanno avanzato istanza di contributo ai sensi della legge 15 febbraio 1953, n. 184; le relative opere sono state incluse nella graduatoria predisposta, a norma dell'articolo 1 della predetta legge, dal competente Ufficio del Genio civile.

Tali istanze saranno tenute in evidenza in sede di formulazione dei futuri programmi, compatibilmente con la disponibilità dei fondi e con le numerose analoghe istanze degli altri Enti locali.

In merito all'applicazione dell'articolo 11 della citata legge n. 184, si informa che que-

sto Ministero nulla ha in contrario a che l'Amministrazione provinciale di Alessandria esegua, per conto dei Comuni, qualora gli stessi ne facciano espressa domanda, i relativi lavori finanziati.

S'informa, inoltre, che l'Amministrazione provinciale di Alessandria ha trasmesso a questo Ministero le richieste di vari Comuni della Provincia relative alla sistemazione della viabilità minore in quel territorio, per un importo complessivo di lire 2.000.000.000.

Trattandosi di sistemazioni di strade comunali esterne agli abitati, le opere stesse non sono più ammissibili ai benefici di cui alla predetta legge n. 184.

L'Amministrazione provinciale comunque, qualora lo ritenga opportuno e ne faccia esplicita richiesta, potrà beneficiare delle provvidenze di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 181.

Il Ministro
SULLO

DESANA — *Al Ministro dei lavori pubblici* — Per conoscere se, dopo l'avvenuta classificazione di un primo gruppo di strade tra le provinciali (decreto ministeriale 23 maggio 1960) ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126, non sia possibile procedere ad altra classificazione dello stesso genere di un altro gruppo di strade comprese nel piano generale compilato a suo tempo dall'Amministrazione provinciale di Alessandria, discusso e approvato da quel Consiglio provinciale l'11 settembre 1958 e il 7 febbraio 1959 (3275).

RISPOSTA — La classificazione delle strade comprese nel piano di provincializzazione debbono effettuarsi nei limiti stabiliti dall'articolo 11 della legge 16 settembre 1960, numero 1014, e cioè nella misura di un quinto per ciascuno degli esercizi dal 1959-60 al 1963-1964.

In provincia di Alessandria, rispetto ad una estesa classificabile di Km. 914,345 (un quinto = 182 chilometri) sono stati provincializzati a tutto il 30 giugno corrente anno chilometri 581.

Nell'esercizio in corso, pertanto, si provvederà a classificare provinciale un ulteriore gruppo di strade per una estesa di km. 182.

Il Ministro
SULLO

DI PRISCO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se obiettive valutazioni inerenti alla necessità delle popolazioni interessate lo convincano di mantenere aperta al traffico la stazione ferroviaria Vago-Zevio (provincia di Verona).

Le popolazioni locali, infatti, non dispongono di altri adeguati servizi pubblici di trasporto per i collegamenti con gli altri centri posti sulla linea Milano-Verona-Venezia e, pertanto, grave diverebbe il disagio in caso di soppressione della predetta stazione ferroviaria (3302).

RISPOSTA. — Al riguardo pregiomi comunicare che, riesaminata a suo tempo la situazione di quello scalo ferroviario, sono state già date tempestive disposizioni alla Direzione Compartmentale di Verona di soprassedere all'attuazione del provvedimento di chiusura all'esercizio della fermata presenziata di Vago-Zevio, della linea Milano-Venezia.

Il Ministro
MATTARELLA

FENOALTEA — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi della mancata piena applicazione dell'articolo 24 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

L'interrogante ricorda che in applicazione dell'articolo 11 (primo comma) della legge 27 maggio 1959, n. 324, nei confronti dei dipendenti statali salariati d'ufficio, inquadrati nelle categorie impiegate di ruolo e non di ruolo per effetto della legge 26 febbraio 1952, n. 67 (ai quali, per effetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sarebbe spettato, nella posizione rivestita al 1° luglio 1959, uno stipendio inferiore alla paga che sarebbe loro

spettata se fossero rimasti (salariati), venne attribuito nella carriera o categoria di appartenenza, a decorrere dal 1° luglio 1959, lo stipendio di importo immediatamente superiore all'ammontare della paga che avrebbero conseguito alla data del 1° luglio 1959 se non fossero stati nominati impiegati.

Fino ad oggi, però, l'articolo 24 della legge n. 1143 del 1961, predetta, non ha trovato applicazione nei riguardi del citato personale, malgrado gli interventi sindacali e le domande che gli interessati hanno inoltrato per via gerarchica al competente Dicastero.

L'interrogante chiede quindi di conoscere per quali motivi il Dicastero non ha ritenuto di soddisfare le legittime aspettative del personale interessato (3270).

RISPOSTA. — L'applicazione dell'articolo 24 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, che ha esteso al personale operaio inquadrato in categorie impiegate prima dell'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67, la norma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1959, n. 324, secondo la quale ai dipendenti è da attribuire, con decorrenza 1° luglio 1959, lo stipendio immediatamente superiore alla paga che alla data anzidetta sarebbe loro spettata se fossero restati operai, ha subito ritardato per obiettive difficoltà a ricostruire, a lunga distanza di tempo, l'esatta posizione e il trattamento economico dei dipendenti prima del passaggio nelle categorie impiegate. Ciò in relazione alla varietà dei casi e ai differenti sistemi con i quali gli interessati venivano di fatto retribuiti.

Comunque, almeno per coloro che a suo tempo furono regolarmente inquadrati come operai, le accennate difficoltà possono ritenersi superate e si è dato inizio all'attuazione della norma cui si riferisce l'onorevole interrogante.

Il Ministro
ANDREOTTI

GAIANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga di dover disporre con la massima urgenza il finanziamento per provvedere al pagamento dei dan-

ni provocati dall'alluvione del Po di Gorò del 1957 alle abitazioni di circa 50 famiglie nella frazione di Oca del Comune di Taglio di Po.

Dato il tempo trascorso e l'avvenuto regolare accertamento da parte delle autorità competenti del danno subito, pare quanto mai ingiusto che a queste famiglie non sia ancora stato pagato quanto loro legittimamente dovuto, per mancanza di mezzi finanziari, mentre a tutti gli altri danneggiati dalla medesima alluvione sono state da tempo liquidate le somme corrispondenti ai danni accertati (3188).

RISPOSTA. — Si conferma quanto comunicato all'onorevole interrogante in risposta all'analoga interrogazione n. 3009, e cioè che, per la costruzione di opere dirette a difendere dalle acque gli abitati ubicati nella parte ovest dell'isola di Ariano (Rovigo), in dipendenza dell'alluvione del novembre 1960, furono arrecati danni a proprietà private.

Questo Ministero ha recentemente disposto il risarcimento di tali danni, la cui spesa ammonta a lire 89.770.510, essendo stata concessa, da parte del Ministero del tesoro, una integrazione di fondi per opere di pronto soccorso.

Per quanto concerne i danni che il suindicato evento calamitoso ha provocato alle abitazioni nei comuni di Ariano Polesine e Taglio di Po (Rovigo), s'informa che questo Ministero trovasi attualmente nell'impossibilità di intervenire per il relativo ripristino in quanto mancano apposite provvidenze legislative.

Il Ministro
SULLO

GATTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per le quali dal 1960 in provincia di Trapani non è in funzione la Commissione per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali e se non ritenga che tale carenza possa portare nocimento al patrimonio artistico e turistico di una provincia che vanta località di importanza almeno nazionale, come Erice, Segesta, Selinunte, Scopello, le Egadi, Pantelleria (3296).

RISPOSTA. — La Commissione per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali per la provincia di Trapani verrà ricostituita, non appena sarà stata reperita una personalità disposta ad accettare la carica di Presidente, in sostituzione del professor Pietro Ruggeri, trasferito a Marsala, personalità che abbia naturalmente i requisiti richiesti dalla delicatezza di un tale incarico.

In tal senso, si sta adoperando la competente Soprintendenza ai monumenti di Palermo.

Il Ministro
GUT

GELMINI — *Al Ministro dell'industria e del commercio* — Per sapere se la riunione della Commissione di lavoro, concordata nell'incontro del 19 aprile 1961 presenti i rappresentanti dei Ministeri dell'industria, delle finanze e del lavoro e di quelli delle Società petrolifere dell'Automobil Club, è stata tenuta, e per conoscere i risultati ai quali è pervenuta in relazione al preciso oggetto posto all'ordine del giorno che risulta quello « di esaminare i margini di distribuzione concessi ai gestori di carburanti per vedere di giungere su questo terreno ad un compromesso » (3099).

RISPOSTA. — Il gruppo di lavoro — costituito in occasione dell'incontro del 19 aprile 1961 — aveva il compito di adoperarsi per consentire che l'A.C.I. e le Società petrolifere di distribuzione pervenissero ad un accordo provvisorio, in modo che — accantonata la questione giuridica di fondo relativa alla liceità o meno, da parte dell'A.C.I., della vendita diretta di carburanti, ed in attesa di una soluzione integrale del problema — potessero essere contemperati gli opposti e contrastanti interessi.

Le riunioni dell'anzidetto gruppo di lavoro sono state frequenti, ed essendo apparsa, ad un certo punto, la possibilità di pervenire ad una soluzione della vertenza, gli interessati sono stati invitati a condurre trattative dirette al riguardo.

Si fa presente, peraltro, che recentemente l'Avvocatura generale dello Stato ha espres-

so in merito alla suddetta questione il seguente parere:

a) secondo il vigente ordinamento, è ammissibile la vendita del carburante ad un prezzo inferiore a quello fissato dal Comitato interministeriale dei prezzi,

b) fra i fini che l'A.C.I. deve raggiungere a norma di Statuto può rientrare la vendita di carburante a prezzo più basso di quello praticato da altri, in quanto con ciò si favorisce lo sviluppo dell'automobilismo e si opera una forma di assistenza economica che si estrinseca nella concessione dell'abbuono sul prezzo,

c) per il raggiungimento delle predette finalità, l'abbuono deve essere concesso agli automobilisti in genere, prescindendosi dalla circostanza che essi siano o meno soci dell'A.C.I.

Si soggiunge che i principi affermati dall'Avvocatura generale dello Stato hanno trovato conferma in una recente sentenza della Suprema Corte di cassazione.

Il Ministro
COLOMBO

GELMINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione* — Per conoscere i motivi che lo hanno consigliato ad emanare la circolare inviata alla Direzione della scuola media unificata « Ugo Foscolo » di Modena e nella quale si indica, ad anno scolastico iniziato, di sostituire, in una parte delle sezioni, l'insegnamento dell'inglese con il latino. L'interrogante, nel denunciare il grave disagio provocato dal provvedimento, che viene adottato dopo che le famiglie e gli alunni avevano fatto una precisa scelta sulla base del programma e delle materie insegnate nella scuola, e dopo l'acquisto dei testi di inglese con una spesa rilevante, che ora dovrebbe essere rifatta per consentire lo studio del latino, chiede la sospensione della disposizione e il risarcimento delle spese eventualmente incontrate dalle famiglie per l'acquisto di testi che si rivelassero inservibili (3327).

RISPOSTA. — Nello scorso anno scolastico fu consentito, sulla base degli emendamenti

apportati al disegno di legge sulla nuova scuola media dalla Commissione della pubblica istruzione del Senato, che gli alunni iscritti alla seconda classe di scuola media unificata potessero scegliere come materia opzionale, oltre al latino e alle applicazioni tecniche, anche una seconda lingua moderna.

Il numero delle classi che adottarono come materia opzionale la seconda lingua fu assai esiguo, avendo quasi tutte le seconde classi di scuola media unificata optato per il latino e per le applicazioni tecniche.

In considerazione di ciò, e tenuto conto anche degli orientamenti emersi in seno al Senato durante la discussione sul progetto di legge istitutivo della scuola media unificata, anche per assicurare un indirizzo unitario al nuovo ordine di studi attualmente in esperimento, è stata emanata in data 5 ottobre scorso la circolare n. 335, con cui si limitata alle sole terze classi, derivate dalle seconde sperimentali funzionanti lo scorso anno con la seconda lingua moderna come materia opzionale, di continuare lo studio di tale disciplina.

Il Ministro
GUL

GELMINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non crede opportuno disporre affinché, in accoglimento delle istanze da più parti avanzate e che muovono tutte da una esigenza reale avvertita da Enti e cittadini, sia stabilito un collegamento che consenta ai viaggiatori in arrivo a Bologna con la « Freccia del Vesuvio » delle ore 21,55 e di altri eventuali, di raggiungere i capoluoghi emiliani senza dover attendere per alcune ore l'accelerato in partenza alle ore 0,20 (3339).

RISPOSTA. — Durante il periodo dell'alta stagione estiva, i viaggiatori in arrivo a Bologna con la « Freccia del Vesuvio », già hanno possibilità di sollecito proseguimento sui quattro capoluoghi emiliani ubicati sulla linea Bologna-Milano, a mezzo del direttissimo periodico 466 (Ancora-Bologna-Milano).

Non è stato, invece, possibile accordare la trasformazione di detto treno da stagio-

nale in permanente annuale, in quanto, stante la naturale e sensibile contrazione del traffico che si verifica al termine della stagione estiva, il provvedimento stesso non avrebbe trovato congrua giustificazione economica. Analogamente, l'istituzione di una nuova apposita comunicazione da Bologna sino a Piacenza, con partenza da Bologna poco dopo le ore 22,00, darebbe luogo, a parte ogni considerazione sulla mancanza di disponibilità del materiale occorrente, ad oneri di esercizio non compensati da una adeguata acquisizione di traffico. Per cui, sulla base dei vigenti criteri di economia imposti dalle necessità del bilancio ferroviario, non è dato di istituire nuovi servizi che, come quello richiesto, sarebbero improduttivi.

Il Ministro
MATTARELLA

GRANZOTTO BASSO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero.* — Sulla situazione gravissima che si è venuta a creare nel campo agricolo a causa della siccità, specialmente per quanto riguarda il bestiame, che notoriamente rappresenta un elemento importante ai fini del reddito agricolo, per se stesso così scarso.

Invero la persistente siccità ha colpito la attività della fienagione per mancanza di erbe da affienare, rendendo impossibile in quasi tutte le stalle l'ordinaria formazione delle scorte per l'inverno.

Ciò impone la vendita di gran parte del bestiame che farà sensibilmente diminuire il prezzo sul mercato.

Nella facile previsione di tale alterazione di mercato, insopportabile davvero per la tanto martoriata classe agricola, si rendono necessari provvedimenti d'urgenza e contingenti, giustificati soprattutto dal verificarsi di fattori atmosferici che danno luogo ad una vera e propria calamità pubblica.

Fra l'altro si impone che sia riguardata la politica delle importazioni di bestiame e di carne, che viene a dare il colpo di grazia ad un mercato già in saturazione per l'eccessivo aumento dell'offerta di bestiame, causato dalle anzidette circostanze, cui si vengono

ad aggiungere le carni immesse dall'estero, svilendo addirittura il prezzo.

Un provvedimento moderatore si rende indispensabile, specie considerandosi, come purtroppo è dimostrato dall'esperienza, che la riduzione di prezzo nel mercato delle carni, mentre danneggia gli agricoltori, non agevola il costo della carne ai consumatori, dato il persistente elevato prezzo di vendita a dettaglio (3254).

RISPOSTA — Il Governo ha adottato tempestive misure atte ad ovviare alla situazione di disagio determinatasi in taluni settori della produzione agricola a causa della persistente siccità dell'estate scorsa.

In particolare, a difesa del patrimonio zootecnico nazionale, è stato provveduto a ridurre, per il mese di ottobre, i contingenti d'importazione delle carni fresche e refrigerate, nonché dei bovini vivi da macello, rispettivamente a 25 mila quintali di carne e ad 8 mila capi vivi, di fronte ai 40 mila quintali di carne e ai 20 mila capi bovini ammessi nei mesi precedenti.

Devesi peraltro far presente che il mercato del bestiame bovino da macello presenta caratteristiche diverse a seconda delle categorie. Invero, mentre i prezzi del bestiame da riforma hanno subito una certa flessione, quelli del bestiame giovane (vitelli e vitelloni) si sono mantenuti su livelli soddisfacenti.

In considerazione di ciò, si è stabilito che del contingente di bestiame vivo ammesso all'importazione, soltanto il 10 per cento può essere costituito da capi adulti e tale principio sarà mantenuto per le eventuali importazioni dei mesi futuri.

Sempre a difesa degli allevamenti nazionali, è stata poi sospesa l'importazione del bestiame da allevamento e da riproduzione fornito soltanto di certificato di origine, per la quale importazione è chiesta specifica autorizzazione ministeriale.

Inoltre, per l'importazione in esenzione doganale dello stesso bestiame, ma fornito di certificato genealogico, è stato disposto che le operazioni di collaudo, per il materiale femminile, si effettuino preferibilmente alla origine, e ciò per favorire una più accurata

scelta del materiale stesso, mentre per i tori e i torelli il collaudo dovrà avvenire esclusivamente all'origine.

Particolari disposizioni sono state impartite ai funzionari incaricati dei collaudi, perchè, tanto all'origine quanto alla frontiera, vengano seguiti criteri particolarmente severi, onde assicurare l'introduzione nel Paese soltanto di materiale di pregio.

Con tali provvedimenti e a seguito delle abbondanti piogge che sono cadute su tutto il territorio nazionale nell'ultima decade dello scorso mese di settembre, favorendo la ripresa vegetativa anche delle colture foragere, la segnalata situazione di disagio può considerarsi ormai superata.

Il Ministro
RUMOR

LAMI STARNUTI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria e del commercio.* — Per conoscere quali siano — in vista della prossima scadenza della concessione in corso — gli intendimenti dei Dicasteri interessati circa la destinazione futura della miniera di Raibl, tenuto conto della grave crisi internazionale che travaglia da lungo tempo il settore di produzione del piombo e dello zinco e della importanza che tale miniera ha nell'economia del Paese (3344).

RISPOSTA. — Non è stata ancora adottata alcuna decisione in ordine alla nuova utilizzazione della miniera di Cave del Predil (Udine) dato che la concessione in atto andrà a scadere il 30 giugno 1963.

Il Ministro
TRABUCCHI

LATINI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando saranno ripresi i lavori di costruzione a Roma delle nuove Preture in piazzale Clodio sospesi in seguito a fallimento dell'impresa.

L'interrogante ricorda che una sua precedente interrogazione al Ministro della difesa circa l'auspicato trasferimento provvi-

sorio delle Preture nei fabbricati delle caserme al Viale delle Milizie ebbe esito negativo, mentre la costruzione delle nuove Preture è urgentissima, dato lo stato indecoroso e fatiscente che presentano i locali in via del Governo Vecchio e in via Giulia, dove attualmente hanno sede (3321).

RISPOSTA. — I lavori di costruzione degli edifici da destinare a sede della Pretura civile, penale e della Corte d'appello di Roma, sono stati sospesi a seguito del fallimento dell'impresa Milone, appaltatrice di detti lavori, dichiarato con sentenza del Tribunale di Napoli in data 5 settembre 1962.

Tenuto conto della risoluzione dei rapporti contrattuali con l'impresa conseguente a tale dichiarazione di fallimento, si dovrà procedere, per la realizzazione dell'opera, ad un nuovo appalto dei lavori, che si ritiene potrà effettuarsi entro breve tempo.

S'informa, inoltre, che nei due edifici, ove attualmente ha sede la Pretura civile e penale, a cura del comune di Roma, proprietario di uno degli edifici medesimi e affittuario dell'altro, sono state eseguite opere di rafforzamento di solai.

Da parte sua il Ministero di grazia e giustizia, per conto del quale anche si risponde, ha comunicato che il Dicastero della difesa ha consentito di cedere al Ministero stesso i locali di una delle caserme di Viale delle Milizie. Il relativo provvedimento di cessione è in corso e si ha motivo di ritenere che l'attuazione dell'auspicato trasferimento della Pretura possa avvenire al più presto.

Il Ministro
SULLO

LOMBARDI (VERGANI). — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quando vorrà concedere il contributo dello Stato previsto dalle vigenti disposizioni di legge per la costruzione e l'arredamento di un nuovo edificio scolastico nel comune di Cozzo (Pavia) per la frazione Celpenchio.

Gli interroganti fanno presente che le condizioni in cui si trova il vecchio edificio scolastico; umido, malsano e decadente, in

una zona nebbiosa e le gravi condizioni finanziarie del Comune di una zona agricola depressa, dovrebbero fare considerare l'urgenza della concessione del contributo senza il quale non sarà possibile la costruzione del nuovo edificio scolastico che nella frazione è indispensabile (3312).

RISPOSTA. — Il comune di Cozzo (Pavia) presentò nel decorso esercizio finanziario domanda di contributo statale sulla spesa di lire 7.000.000, per la costruzione dell'edificio scolastico nella frazione Celpenchio.

La richiesta non poté essere accolta, essendosi dovuto provvedere, con i fondi a disposizione, a soddisfare le necessità più urgenti di altri Comuni, anche della stessa provincia di Pavia.

Si assicurano, in ogni modo, gli onorevoli interroganti che la domanda, se rinnovata nel corrente esercizio finanziario, sarà attentamente esaminata, allorquando si procederà, d'intesa col Dicastero dei lavori pubblici, alla programmazione di nuove opere di edilizia scolastica.

Il Ministro
GUI

MAMMUCARI (MINIO). — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Considerato come gli stanziamenti deliberati dal Comitato di attuazione dell'I.N.A.-Casa nel 1956-57, per la costruzione di alloggi per i lavoratori nella città e provincia di Roma e nel Lazio, sono realizzati con grande lentezza; tenuto presente il danno che deriva ai contribuenti dell'I.N.A.-Casa per il ritardo con il quale vengono attuati i lavori, considerati lo stato di diffusa disoccupazione che caratterizza il mercato di lavoro nella Regione e gli scopi, che l'attività dell'INA-Casa dovrebbe conseguire; tenuto conto della grande richiesta di alloggi a basso fitto da parte dei lavoratori; interpella l'onorevole Ministro per conoscere quali sono le cause della lentezza nella realizzazione degli stanziamenti predisposti e quali provvedimenti si intendano prendere per eliminare tali cause e accelerare la costruzione di al-

logg' per : lavoratori (già *interp* n. 11) (2777)

RISPOSTA — In relazione a quanto rappresentato dalle SS LL onorevoli nell'interpellanza n. 11, trasformata nell'interrogazione n. 2777, circa i programmi di costruzione I.N.A.-Casa deliberati nel secondo settennio a favore della città di Roma e delle provincie del Lazio, si rende noto che il Comitato di attuazione del piano assegno al comune di Roma, con delibera in data 21 maggio 1959, un contingente settennale dell'importo complessivo di 28 miliardi di lire. Successivamente, allo scopo di utilizzare temporanee disponibilità finanziarie che non era stato possibile impiegare in talune provincie per difficoltà tecniche, venne deciso di anticipare i programmi susseguenti al secondo settennio e previsti dall'articolo 2 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, in quelle località dove i lavori erano già avanzati. Fra dette località fu compresa la città di Roma, il cui programma di costruzioni, per effetto della menzionata anticipazione, venne elevato a 42 miliardi di lire senza, ovviamente, impegno di realizzare il supero del contingente settennale se non in relazione all'andamento delle disponibilità finanziarie della Gestione I.N.A.-Casa

Alla data odierna, comunque, è stato possibile appaltare, e per la maggior parte eseguire, lavori per un importo di circa 38 miliardi di lire, di cui 18 sul piano ordinario e 20 su quello aggiuntivo (articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148).

In tal modo gli appalti effettuati nel Capoluogo superano di circa 10 miliardi di lire l'ammontare dei finanziamenti previsti dalla soprandicata delibera del 21 maggio 1959.

La situazione concernente le realizzazioni I.N.A.-Casa nella città di Roma e da ritenersi, quindi, normale specie ove si consideri che sul programma, elevato come innanzi detto da 28 a 42 miliardi di lire, restano soltanto da impiegare fondi per un importo complessivo di 3750 milioni. Circa tale residuo, peraltro, si osserva che di esso 750 milioni, assegnati per la costruzione di alloggi in favore dei dipendenti dei Ministeri

della difesa e dell'interno, non hanno ancora trovato possibilità d'impiego soprattutto a causa delle difficoltà che la competente Stazione appaltante (INCIS) incontra nel reperimento del terreno necessario.

Per quanto concerne la provincia di Roma, si rende noto che su un contingente settennale di 4193 milioni di lire sono stati regolarmente autorizzati lavori per un totale di 3341 milioni.

Complessivamente la provincia, a seguito della percentuale di appalti effettuati soprattutto nel Capoluogo, è venuta a trovarsi notevolmente avvantaggiata rispetto a numerose altre provincie italiane.

Dovendosi rispettare una certa uniformità della percentuale di realizzazioni su tutto il territorio nazionale, in questi ultimi tempi il Comitato di attuazione si è trovato di fronte alla necessità di soprassedere ad ulteriori stanziamenti sia nella provincia di Roma sia in quelle che presentavano una situazione analoga dal punto di vista degli interventi già effettuati dalla Gestione I.N.A.-Casa.

Tuttavia, tenuto conto della particolare esigenza di nuove costruzioni nell'ambito della provincia di Roma, su cui ha inciso notevolmente, ai fini degli stanziamenti, la considerevole mole di lavori eseguiti nel Capoluogo, il Comitato I.N.A.-Casa, in deroga alle determinazioni adottate, ha deliberato di autorizzare la realizzazione degli alloggi già programmati in quei Comuni dove nel corso del secondo settennio non sono mai state effettuate costruzioni I.N.A.-Casa.

Come per la città di Roma, anche per le provincie di Latina, Rieti e Viterbo la situazione concernente l'attuazione dei programmi edilizi a suo tempo formulati è da ritenersi normale. L'utilizzazione delle somme residue — che non superano il 10 per cento dell'intero stanziamento programmato — nelle provincie di Latina e di Viterbo è subordinata alla stabilizzazione della percentuale degli appalti effettuati nelle altre provincie italiane.

Per la provincia di Frosinone, in effetti l'esecuzione del relativo programma ha subito dei ritardi a causa delle non poche difficoltà riscontrate soprattutto nel reperir-

lire assegnati nel secondo settennio alla sud detta provincia è stato, infatti, possibile aumento dei suoli idonei. Sui 3.859 milioni di torizzare finora appalti per un totale di 2.786 milioni.

La Gestione I.N.A.-Casa ha, tuttavia, assicurato di seguire con particolare cura la situazione di tale ultima provincia ai fini della definizione di quegli adempimenti necessari ed indispensabili alla realizzazione del piano programmato e nell'intento di allineare la percentuale degli appalti a quella delle altre provincie del Lazio.

Il Ministro
BERTINELLI

MAMMUCARI (IMPERIALE, SACCHETTI) — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se e quando avranno inizio i lavori per la costruzione o di sottopassaggi o di cavalcavie sulla via Tiburtina-Valeria allo scopo di eliminare tre passaggi a livello custoditi sulla linea ferroviaria Roma-Avezzano-Pescara — siti nel tratto compreso tra il 36° chilometro e il 70° chilometro — che sono stati causa di tragici incidenti, che hanno determinato la morte e il ferimento di molti cittadini e danni gravissimi alle strutture e al materiale delle Ferrovie dello Stato; che rallentano il traffico, proprio nel tratto intensamente percorso da autocorriere, autopullman di linea e autotreni con grave pregiudizio degli interessi economici e turistici della Valle dell'Aniene e del Turano; che aggravano le condizioni di viaggio, già rese difficili dallo snodamento della Tiburtina-Valeria — unica strada di collegamento tra Roma e l'alto Abruzzo — ricca di forti pendenze e curve pericolose (3094).

RISPOSTA. — Per l'eliminazione dei passaggi a livello esistenti lungo la intera rete delle strade statali è stata compilata, di intesa con le ferrovie dello Stato, una graduatoria di urgenza in base alla pericolosità e al movimento di traffico.

Seguendo tale graduatoria di urgenza, si provvederà anche all'eliminazione dei passaggi a livello siti sulla strada statale n. 8 « Tiburtina-Valeria ».

Si deve tuttavia far presente che la natura accidentata dei luoghi comporterà notevoli difficoltà tecniche e una spesa ingente per l'eliminazione di taluni dei passaggi a livello in questione.

Il Ministero dei trasporti, per conto del quale anche si risponde, ha reso noto che i suindicati passaggi a livello, siti ai Km. 43+451, 55+340 e 66+596 della linea Roma-Sulmona sono tutti custoditi sul posto da appositi incaricati.

Il Ministro
SULLO

MARABINI — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

1) quanti chilometri di strade provinciali, già classificate statali, passeranno effettivamente all'A.N.A.S. nell'esercizio 1962-1963;

2) se non ritenga opportuno predisporre un piano poliennale con un preciso scadenziario per il passaggio di strade provinciali all'A.N.A.S. analogamente a quanto disposto dall'articolo 11 della legge 26 settembre 1960, n. 1041, per il passaggio di strade comunali alle Province.

Ciò allo scopo di poter permettere alle Amministrazioni provinciali di predisporre un più preciso e razionale piano di attività nel settore della viabilità e per togliere le stesse dall'attuale situazione di incertezza e precarietà per quanto attiene alla strutturazione degli organici degli addetti alla manutenzione stradale (2938).

RISPOSTA. — Per provvedere all'ammodernamento delle strade che vengono classificate statali ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126, l'A.N.A.S. può destinare le aliquote — fissate dall'articolo 4 della legge 21 maggio 1962, n. 181 — del contributo che per ogni esercizio finanziario le assegna il Tesoro dello Stato.

Le urgenti spese relative all'ammodernamento di un centinaio di provinciali recentemente statizzate potranno gravare solo in parte sul bilancio per il corrente esercizio 1962-63.

In merito alla statizzazione delle restanti strade provinciali s'informa che dopo la sistemazione delle strade già passate allo Stato si provvederà gradualmente al passaggio di altre strade provinciali. Ciò in quanto non sembra opportuno trasferire giuridicamente alla competenza dell'A.N.A.S. altre strade provinciali senza aver prima provveduto alla sistemazione di quelle statizzate.

Il Ministro
SULLO

MARAZZITA — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità.* — Per sapere se non ritengano necessario ed anche urgente predisporre un disegno di legge — che pare sia stato più volte annunciato — col quale venga più equamente disciplinata la norma per accedere agli impieghi civili dello Stato.

Più particolarmente se non ritengano di dover modificare l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 (Ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato), col quale articolo si fissa ad anni 32 il limite massimo di età per accedere, mediante concorso, ai detti impieghi civili dello Stato, senza per giunta fare distinzione tra le varie carriere (direttiva, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario).

Se non ritengano invece di dover elevare tale limite ad anni 35, per lo meno per le carriere direttive, tenendo presente soprattutto che tra i concorrenti agli impieghi civili dello Stato esiste una folta categoria di medici i quali vengono a trovarsi in stato di disparità rispetto ai colleghi medici partecipanti ai concorsi sanitari alle dipendenze della Provincia, per i quali è intervenuta la provvida legge 2 febbraio 1960, n. 41, che, modificando l'articolo 85 del testo unico delle leggi sanitarie, aumenta i limiti di età da 32 a 35 anni (3078).

RISPOSTA. — Per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri, mi prego significare alla signoria vostra ono-

revole che il problema dell'eventuale elevazione dei limiti di età per l'accesso alle carriere delle Amministrazioni dello Stato è attualmente all'esame della Commissione — recentemente costituita — per la riforma della Pubblica Amministrazione

Il Governo non può, pertanto, adottare iniziative su tale questione se non dopo aver conosciuto le determinazioni a cui perverrà la suddetta Commissione.

Il Ministro
MEDICI

MARAZZITA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni* — Per conoscere quali motivi ostino alla realizzazione nel comune di Galatro (Reggio Calabria) di una rete telefonica adeguata alle moderne esigenze di quella laboriosa popolazione, ed in particolare di quei commercianti, artigiani, professionisti, impiegati e dei vari uffici, come le scuole, l'ufficio del lavoro, la Sezione coltivatori diretti, eccetera, permanentemente costretti, per le loro quotidiane relazioni, a sacrifici di tempo e disagi di non lieve entità

Per sapere, altresì, se non ravvisi nel frattempo l'opportunità di disporre il prolungamento di orario del posto telefonico pubblico almeno dalle ore 7 alle ore 22, sia nei giorni feriali che in quelli festivi (3258).

RISPOSTA. — Al riguardo, si comunica che l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Galatro è già stata prevista nel nuovo assetto telefonico della zona in concessione alla Società esercizi telefonici.

Attualmente, però, a causa dei numerosi impegni già assunti dalla S.E.T. in numerose altre località del Meridione, non è stato possibile includere il suddetto lavoro nel programma 1962-63 in corso di esecuzione

La Società concessionaria ha comunque assicurato un particolare interessamento al problema esposto che verrà attentamente riesaminato in occasione dell'elaborazione dei prossimi programmi di lavoro.

Per quanto riguarda il prolungamento dell'orario di servizio del posto telefonico

pubblico del Comune di cui trattasi, si fa presente che la S.E.T. prenderà gli opportuni accordi col predetto Comune per la definizione della relativa pratica

Il Ministro
CORBELLINI

MENGGI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia vero che il Poligono di Tivoli, la cui necessità è stata universalmente riconosciuta, specie in tempo d'emergenza, verrebbe soppresso con il passaggio al demanio dello Stato dell'area ora occupata.

Una città popolosa e importante come Tivoli non può restare senza poligono ed il Comune, se occorre trasferire altrove l'attuale, perchè troppo vicino all'abitato, è disposto a collaborare con il Ministero competente affinché se ne crei un altro più efficiente ed in zona più adatta (3040)

RISPOSTA — Il poligono di tiro di Tivoli era in stato di completo abbandono da epoca precedente all'ultimo conflitto, nè si prevedeva una sua possibile utilizzazione a scopi militari. Ciò stante, fin dal novembre dello scorso anno l'immobile è stato dismesso al demanio dello Stato per la successiva alienazione.

Si aggiunge che le attuali esigenze addizionali dei reparti non richiedono la costruzione in Tivoli di un nuovo poligono di tiro e che, per quanto concerne le aspirazioni dei tiratori sportivi, il problema dell'approntamento di un campo di tiro in zona diversa dalla precedente potrà essere considerata in sede di attuazione della nuova disciplina legislativa del tiro a segno e dei campi di tiro attualmente in corso di intese tra le amministrazioni interessate.

Il Ministro
ANDREOTTI

MENGGI. — *Al Ministro della sanità e dell'interno.* — Per sapere se non ritengano urgente di intervenire energicamente presso le civiche amministrazioni perchè tutelino con maggiore efficacia l'incolumità delle persone contro l'affezione della idrofobia, dif-

fusa dai cani, che, nonostante le ordinanze dei Sindaci di tenerli a guinzaglio e con museruola, sono tenuti il più delle volte senza museruola, di modo che specie i bambini sono esposti al permanente pericolo di essere morsi. Ciò avviene soprattutto negli agglomerati dei familiari che si formano presso le scuole materne ed elementari quando le scolaresche escono dalle lezioni (3288).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dell'interno.

Per assicurare il rispetto delle disposizioni e per evitare il pericolo della diffusione della rabbia da parte dei cani abbandonati dai proprietari, i Comuni devono provvedere ad attuare il servizio di cattura dei cani e a tenere in esercizio un canile per la custodia di quelli accalappiati e per l'osservazione dei sospetti.

In base ai dati periodicamente inviati risulta che nell'ultimo quinquennio sono stati accalappiati n. 571.859 cani così ripartiti

anno	n. cani accalappiati
1957	115.026
1958	106.690
1959	107.015
1960	96.294
1961	96.540
1962 1° semestre	50.294
	Totale 571.859

Data l'importanza di tale servizio, il Ministero della sanità svolge una continua opera di sollecitazione, attraverso i propri Uffici periferici, presso le Amministrazioni comunali, affinché il servizio in questione sia attuato dovunque con la necessaria regolarità e venga esercitato il più severo controllo per la repressione delle infrazioni alle norme sull'uso della museruola e del guinzaglio

È doveroso, peraltro, riconoscere che, nel delicato settore della profilassi antirabbica, si appalesano, nonostante il continuo interessamento dei servizi veterinari, non poche deficienze legate all'impossibilità per la maggior parte dei comuni rurali di mante-

nera in esercizio un adeguato servizio di controllo dei cani.

Ciò è per lo più imputabile alle deficitarie condizioni finanziarie dei bilanci comunali, che non consentono di adibire personale per la cattura dei cani nè di costruire adeguati canili per il ricovero e l'osservazione di quelli accalappiati.

Tale situazione non si dimostra pregiudizievole nelle regioni centro-settentrionali, dati i limitatissimi casi di rabbia canina verificatisi in queste zone nell'ultimo quinquennio. Parimenti favorevole è la situazione della Sardegna dove si è potuti intervenire con azioni programmate in applicazione della legge regionale n. 29 del 23 giugno 1950.

Non altrettanto tranquillizzante appare la situazione sanitaria nelle regioni meridio-

nali e in Sicilia, nelle quali si verificano le maggiori e più diffuse deficienze nel servizio di cattura dei cani randagi, cui fa riscontro un elevato numero di casi di rabbia nella specie canina e, purtroppo, luttuosi episodi di infezione rabida anche nell'uomo, come può desumersi dalla tabella che si allega.

Allo scopo di risolvere questo problema è stato studiato e messo a punto un tipo di organizzazione atto ad assicurare un adeguato funzionamento del servizio, tale da consentire notevoli economie alle Amministrazioni comunali, e cioè una forma organizzativa basata sulla costituzione di consorzi fra provincia e comuni.

Il Ministro
JERVOLINO

CASI DI RABBIA NELL'UOMO E NEI CANI

Regioni	1957		1958		1959		1960		1961		1962		1° semestre
	uomo	cane											
Piemonte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lombardia	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Venezia Tr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Veneto	—	1	—	3	1	1	—	—	—	1	1	—	
Venezia G	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Emilia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Toscana	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	
Marche	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	
Umbria	—	—	—	—	—	—	—	5	1	2	—	—	
Lazio	1	38	—	19	—	6	—	6	—	5	—	—	
Abruzzi	—	4	—	2	—	2	—	1	—	4	—	8	
Campania	1	70	—	87	1	83	—	48	—	20	—	3	
Pughe	1	19	—	8	—	2	1	5	—	2	—	—	
Lucania	—	1	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	
Calabria	1	24	1	73	4	77	1	36	—	47	—	13	
Sicilia	4	125	5	104	6	130	—	141	3	131	—	40	
Sardegna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE	8	274	6	299	12	301	2	245	4	214	1	65	

MILILLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per chiedere se sappia che Gerardi Francesco, collocatore comunale di San Giorgio Lucano (Matera), resosi in tanti anni invisibile alla popolazione per gli innumerevoli abusi commessi nell'esercizio della carica, additato dalla voce pubblica come prevaricatore e tuttavia sempre mantenuto al suo posto nonostante reclami ed « inchieste » addomesticate, è stato finalmente sottoposto a procedimento penale e rinviato a giudizio per i seguenti reati:

a) tentativo continuato di concussione in danno di ben otto donne, che rivoltesi a lui per pratiche di ufficio si erano viste chiedere in contropartita odiose concessioni sessuali;

- b) corruzione continuata,
- c) ingiuria continuata;
- d) tentata violenza carnale,
- e) violazione di domicilio,

e se, ciò posto, non ritenga doveroso ed urgente, per non esasperare gli animi dei lavoratori di quell'infelice Comune e non compromettere definitivamente ai loro occhi il già scosso prestigio delle istituzioni e delle autorità di Governo, disporre la rimozione o quanto meno la sospensione di un simile personaggio dalle sue delicate funzioni fino all'esito del processo (3206).

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che il collocatore di terza classe, Gerardi Francesco Antonio, in servizio a San Giorgio Lucano (Matera), è stato sospeso cautelatamente dal servizio a decorrere dal 24 settembre corrente anno, perchè rinviato a giudizio per le imputazioni di cui agli articoli 81, 56, 318 e 594 Codice penale.

Il Ministro
BERTINELLI

MILILLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga doveroso ed urgente dare disposizioni a che siano finalmente realizzate le opere di arginatura

della riva sinistra del fiume Pescara, nel tratto Chieti-Scalo-Pescara, già da alcuni anni giudicate necessarie dai tecnici del Genio civile a difesa delle ricorrenti alluvioni e ripetutamente sollecitate dai Comuni e dalle organizzazioni interessate. Il fatto che, nonostante le molte promesse, il Ministero non abbia ancora provveduto appare tanto più deludente, in quanto sulla corrispondente riva destra dello stesso fiume analoghi lavori sono ormai in corso; ciò che determina una sperequazione di trattamento a danno degli agricoltori della riva sinistra, che non ha davvero alcuna giustificazione (3248)

RISPOSTA. — Per la sistemazione del fiume Pescara nel tratto da Scafa alla foce, classificato di 2° categoria, sono in programma, ai fini dell'attuazione del piano quinquennale 1961-1966 di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 11, lavori per complessive lire 708.000.000 interessanti entrambe le sponde.

In particolare, si informa che, nel piano esecutivo delle opere da attuarsi nel corrente esercizio, è stata prevista la somma di lire 230.000.000 per il fiume Pescara, di cui la metà per interventi lungo la sponda sinistra in territorio dei comuni di Cepagatti e Spoltore.

I relativi progetti sono in corso di elaborazione a cura dell'Ufficio del Genio civile di Pescara, che entro il corrente mese li rimetterà al competente Provveditorato alle opere pubbliche per i provvedimenti di competenza.

Si confida, pertanto, che i suindicati lavori potranno essere quanto prima autorizzati ed iniziati.

Il Ministro
SULLO

MILITERNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non intenda applicare l'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, numero 454 — Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura — che pone a carico del Ministero dell'agricoltura le « spese occorrenti per la costruzione di impianti di interesse nazionale per la rac-

colta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, da affidare in gestione ad enti ed associazioni di produttori agricoli. nonché le spese occorrenti all'organizzazione del mercato ed all'assistenza ed al coordinamento dell'attività dei suddetti enti ed associazioni di produttori agricoli » al fine di provvedere al finanziamento degli impianti per la conservazione e trasformazione del cedro, prezioso prodotto tipico dell'agricoltura italiana la cui coltivazione specializzata interessa oltre 20 Comuni dell'alto Tirreno calabrese ed alcune migliaia di operatori coltivatori diretti e piccole aziende agricole.

La predetta coltura, unica nei Paesi del M.E.C., e per cui, da alcuni anni, in Diamante, ad iniziativa della Cassa per il Mezzogiorno, è sorta la Scuola agraria a specializzazione agrumaria e cedricoltura, con annessa azienda sperimentale, ha dato luogo, come è noto, alla costituzione di un Consorzio e di cooperative che hanno provveduto da oltre un anno, per il tramite del Consorzio della Valle del Lao, alla redazione e presentazione al Ministero dell'agricoltura del progetto dei predetti impianti e stabilimenti. La realizzazione in oggetto è stata più volte reclamata dai Parlamentari della Regione, dall'Amministrazione provinciale di Cosenza, dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cosenza e dai coltivatori cedrieri al fine di sottrarre il tipico prodotto italiano alle notorie speculazioni dei mercati esteri e nazionali che, da tempo, danneggiano e scoraggiano gli agricoltori coltivatori del cedro, specie perchè tuttora sprovvisti di propri stabilimenti di conservazione e lavorazione del prodotto e di proprie organizzazioni di mercato per la vendita del frutto del cedro.

Il finanziamento e l'ubicazione dei predetti stabilimenti nell'alto Tirreno calabrese — ove già è stata incentrata dalla Cassa per il Mezzogiorno una efficiente zona di sviluppo industriale, con notevoli stabilimenti manifatturieri, alcuni in funzione ed altri in avanzata costruzione, a Cetraro, Scalea, Praia e Maratea —, perseguono anche la finalità propulsiva di localizzare nella stessa zona un organico processo di valoriz-

zazione ed industrializzazione dei prodotti tipici dell'agricoltura italiana (3084).

RISPOSTA — Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella seconda parte dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, si attende di poter convocare un'apposita Commissione per l'esame generale del problema e per la determinazione dei criteri che dovranno servire di base per la scelta e la realizzazione delle iniziative di cui trattasi.

Non appena stabiliti tali criteri, sarà esaminata, con la dovuta comprensione, la proposta riguardante la costruzione di impianti per la conservazione e lavorazione del cedro.

Il Ministro
RUMOR

MOLINARI — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuni disporre che « il risultato » delle prove di esame del concorso indetto dalla Regione siciliana con D. Ass. 24 luglio 1957, n. 706, conseguito dagli insegnanti elementari che parteciparono al detto concorso, senza trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 7, comma primo, n. 2, della legge 27 novembre 1954, n. 1170, « reso valido » ad ogni effetto dalla legge 1° agosto 1962, n. 1249, « sia valutato (per coloro che vi hanno partecipato) nei concorsi banditi dai vari Provveditorati agli studi » in data 1° settembre 1961, a norma della legge 19 luglio 1961, numero 669, e delle ordinanze ministeriali numero 2250/48 e 2251/50 del 31 luglio 1961, disponendo, quindi, che gli interessati presentino il certificato dei voti conseguiti nel concorso, ora convalidato, e che, in conseguenza, siano rivedute le graduatorie, immettendo tra i vincitori coloro che raggiungano una votazione non inferiore a quella conseguita dall'ultimo concorrente (non riservista) nominato in ruolo dal 1° ottobre 1962.

L'interrogante ritiene che la presente richiesta sia legittima ed umana e che non sia in contrasto con la legge 1° agosto 1962, n. 1249, la quale (articolo 2, ultimo comma)

è operativa dall'anno 1962-63, precisamente da quando entrano in ruolo coloro che sono già stati dichiarati vincitori.

Nè vale obiettare che il titolo non presentato a suo tempo non può essere preso in considerazione, giacchè esso fu conseguito nell'anno 1958 (cioè anteriormente al bando di concorso) e convalidato con la citata legge 1249 e i candidati non hanno presentato il relativo certificato di idoneità, perchè all'atto del bando di concorso 1° settembre 1961 non era intervenuta la convalida di cui alla legge 1249, ma il titolo era già stato conseguito nell'anno 1958 e di esso si giovarono molti nei concorsi magistrali del continente negli anni 1959 e 1960.

Si consideri, inoltre, che nessun danno ne verrà ai vincitori dei concorsi 1961, già nominati, perchè, disponendosi la revisione delle graduatorie, i maestri che verranno inclusi tra coloro che avrebbero avuto diritto al posto potranno essere assunti con l'aumento di un congruo numero di posti (pochi, invero per ogni provincia per ogni tipo di concorso per titoli e per esami e titoli) o quanto meno in soprannumero ed in eccedenza.

In tal modo, con un provvedimento di sanatoria, il quale completi i provvedimenti già effettuati con la legge 19 luglio 1961, n. 669, e con l'applicazione della recente legge 1249 secondo lo spirito di giustizia, di equanimità e di umanità che l'ha dettata, i maestri siciliani troveranno, infine, una sistemazione stabile e non precaria quale è quella di maestri non di ruolo.

L'interrogante chiede altresì se non potrebbe eventualmente il Ministro della pubblica istruzione, avvalendosi del disposto dell'articolo 2 della legge 1° agosto 1962 n. 1249, bandire, quanto prima, un concorso speciale al quale possano partecipare gli idonei di precedenti concorsi magistrali (3362).

RISPOSTA. — Questo Ministero ritiene che i certificati attestanti il risultato conseguito nel concorso magistrale indetto dall'Assessore alla pubblica istruzione per la Regione siciliana con decreto n. 706 del 27 aprile 1957 (erroneamente citato nel testo dell'in-

terrogazione) non possono essere validamente prodotti dagli insegnanti cui l'onorevole interrogante si riferisce, agli effetti delle graduatorie dei concorsi magistrali, banditi dai Provveditori agli studi in data 1° settembre 1961.

Come è noto, infatti, per costante e pacifica giurisprudenza, il termine fissato per la presentazione dei titoli valutabili in sede di concorsi ha carattere tassativo e inderogabile, sicchè non è consentito all'Amministrazione prendere in considerazione titoli presentati dopo la scadenza di esso.

Orbene, il termine fissato per la presentazione dei titoli nei bandi dei concorsi indetti il 1° settembre 1961 scadeva il 31 ottobre successivo e a quella data gli insegnanti cui l'onorevole interrogante si riferisce non potevano esibire alcun titolo attestante il risultato conseguito nel citato concorso regionale in quanto questo era stato annullato per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 44 dell'8 luglio 1959 e del Consiglio di giustizia amministrativa n. 239 del 23 giugno 1960.

La circostanza che il risultato conseguito nel concorso regionale annullato sia stato successivamente riconosciuto valido — per gli insegnanti cui allude l'onorevole interrogante — in virtù della legge 1° agosto 1962, n. 1249, non può, in alcun modo, modificare la preesistente situazione.

D'altra parte, non si può convenire con l'onorevole interrogante sulla pretesa irrilevanza delle modifiche delle graduatorie di concorso. Invero, qualora per effetto delle modifiche risultassero vincitori candidati che prima tali non erano, l'Amministrazione non potrebbe non revocare taluna delle nomine già conferite; infatti, il numero dei posti messi a concorso è stabilito sulla base di precise e inderogabili norme di legge (articolo 4 della legge 20 ottobre 1960, n. 1264 e articolo 10 della legge 19 luglio 1961, n. 669) e non può, quindi, subire variazione per discrezionale determinazione.

Infine, si fa presente che il disposto dell'articolo 2 della legge 1° agosto 1962, n. 1249, non conferisce al Ministro la facoltà di bandire un concorso magistrale speciale. In conseguenza dovranno essere osservate le

norme contenute nell'articolo 2 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, che regolano i concorsi magistrali ordinari.

Il Ministro
GUI

MONNI. — *Al Ministro della sanità.* — Perchè, nella imminenza di decisioni in seno al Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, relative alle costruzioni ospedaliere nelle zone più carenti e più depresse, voglia tenere conto delle particolari esigenze della Sardegna ove la percentuale dei posti-letto è inferiore al due per mille; ed in Sardegna voglia porre speciale attenzione alla necessità ed all'urgenza che la provincia di Nuoro, che è la più carente, sia dotata di un nuovo ospedale che risponda alle esigenze della crescente popolazione sparsa su un vasto territorio. Poichè l'attuale ospedale di Nuoro, ricavato da ampliamenti ottenuti, in modo tutt'altro che funzionale, con sottomurazioni e sopraelevazioni che denunciano la precarietà e provvisorietà del rimedio, si vuole conoscere se il Ministro, d'intesa col Ministro dei lavori pubblici, intenda considerare con priorità l'urgenza dei bisogni della Sardegna e di Nuoro in particolare, concedendo e destinando alla soluzione del problema ospedaliero sardo i mezzi necessari ora disponibili (3283).

RISPOSTA. — Il Ministero della sanità non ha mancato di tenere in particolare considerazione la carenza di recettività ospedaliera esistente nella provincia di Nuoro e di segnalarla in seno al Comitato dei ministri per il Mezzogiorno che, stando alle informazioni in possesso di questa Amministrazione, avrebbe disposto la costruzione di 250 posti-letto a Nuoro.

Il Ministro
JERVOLINO

MONNI — *Al Ministro della pubblica istruzione* — Mentre il Senato è intento all'approvazione della legge per l'istituzione della

scuola media obbligatoria, si vuole conoscere quali provvedimenti il Ministero della pubblica istruzione voglia attuare in Sardegna, ove nella maggior parte dei Comuni mancano o sono insufficienti e inefficienti i locali delle stesse scuole elementari.

Vane risulterebbero le finalità che la legge sulla scuola dell'obbligo intende affermare e tutelare se tempestivamente non si costruiranno, con criteri razionali, gli edifici scolastici indispensabili sia per le scuole elementari, sia per le medie di obbligo, sia per ogni altro istituto di istruzione.

Segnalando le numerose sollecitazioni che pervengono da quasi tutti i Comuni della Sardegna, si pone in risalto la particolare difficoltà in cui si trovano i Comuni e le scolaresche della Sardegna e si chiede quali urgenti decisioni il Ministro ha in animo di prendere per rimediare a tante carenze, di intesa col Ministro dei lavori pubblici (3284).

RISPOSTA. — Le esigenze e le necessità dell'edilizia scolastica della Sardegna sono note a questo Ministero e sono state particolarmente tenute presenti nella formulazione dei piani di finanziamento.

Infatti alla Sardegna sono stati assegnati negli ultimi tre esercizi finanziari, per l'edilizia scolastica, contributi sulla spesa di 11 miliardi e 600 milioni circa.

Bisogna, inoltre, tener presente le provvidenze di leggi speciali, di leggi della Regione e della Cassa per il Mezzogiorno

Soluzioni concrete e piani più particolareggiati potranno essere attuati, in armonia con lo sviluppo della scuola, sulla base degli accertamenti e delle proposte dell'apposita Commissione d'indagine scolastica prevista dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073

Ad ogni modo, si assicura l'onorevole interrogante che le esigenze segnalate saranno considerate con la dovuta attenzione, allorché si procederà, d'intesa col Dicastero dei lavori pubblici, alla programmazione di nuove opere di edilizia scolastica.

Il Ministro
GUI

MONTAGNANI MARELLI (BITOSSÌ, BERTOLI, ZUCCA, SCOTTI, PELLEGRINI, VALENZI). — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se gli risulti che le direzioni delle aziende controllate dallo Stato asseriscono di ignorare e quindi di non poter dare corso alle direttive della sua circolare intesa a facilitare la funzione del sindacato nella fabbrica e se non ritenga di intervenire per garantire in ogni azienda la rapida ed integrale attuazione delle succitate direttive.

Gli interroganti desiderano altresì conoscere se il Ministro non ritenga opportuno intervenire con tutto il peso della sua autorità e responsabilità onde accelerare le trattative fra l'Intersind e le organizzazioni dei lavoratori metalmeccanici, posto che tali trattative si trascinano stancamente e senza apprezzabili risultati da ben quattro mesi, il che suscita tensione fra i lavoratori e costituisce un obiettivo aiuto all'ostinata caparbia resistenza dei grandi gruppi industriali che condizionano la Confindustria (3333).

RISPOSTA — Come è noto, la vertenza relativa al rinnovo del contratto collettivo di lavoro nelle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale, seguita con costante e particolare cura da questo Ministero, si è conclusa, dopo lunghe trattative, rese laboriose dalla complessità dei problemi in discussione, con il raggiungimento di un accordo, sottoscritto in data odierna.

Tale accordo, oltre ai notevoli miglioramenti economici previsti, che comporteranno sensibili oneri finanziari per le imprese, assume un particolare significato con la sperimentazione del primo contratto a carattere nazionale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle delle aziende a partecipazione statale nel quale vengono accolte, con senso di responsabilità, alcune delle più impegnative istanze dei lavoratori e delle loro organizzazioni.

In materia di esercizio dei diritti sindacali all'interno dell'azienda sono stati formalmente regolamentati il diritto di informazione, la riscossione delle quote sindacali da parte aziendale e la concessione di permessi orari retribuiti ai membri di organi direttivi sindacali, per partecipare a riunioni

degli organi stessi, questioni tutte che erano già state sollevate con la nota mia circolare, richiamata dalle signorie vostre onorevoli, che vede così attuati, in modo generale ed uniforme, quei principi ai quali le direttive impartite si erano ispirate.

Il Ministro
Bo

OTTOLENGHI (BONAFINI). — *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se e come abbiano provveduto alla richiesta della Presidenza del Consiglio (Commissariato del turismo) di disporre il finanziamento necessario alla riforma delle leggi fasciste sul Club Alpino Italiano e sul Turismo Alpino, accogliendo così il voto unanime del Senato, espresso sull'ordine del giorno Cornaggia Medici del 29 ottobre 1959, ed assolvendo a preciso impegno del Ministro del bilancio (in rappresentanza di quello del tesoro) onorevole Medici (*già interor. n. 358*) (790).

RISPOSTA. — Il Consiglio dei Ministri, in data 19 ottobre corrente anno, ha approvato il disegno di legge concernente il riordinamento del Club alpino italiano, al quale viene concesso — a decorrere dall'esercizio in corso — un contributo annuo di 90 milioni di lire in relazione ai vari compiti di interesse pubblico ad esso affidati.

Il Sottosegretario di Stato
BOVETTI

PALERMO — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza che la frazione di San Morello del comune di Scalacoeli, provincia di Cosenza, è priva di ufficio postale e che tale mancanza arreca grave danno agli abitanti (oltre 700) della detta frazione, la quale non è collegata al Comune da una strada qualsiasi ma soltanto da un'impervia mulattiera; e se non ritenga opportuno ed indispensabile disporre con ogni urgenza l'istituzione di un ufficio postale in detta frazione (3350).

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che a San Morello, frazione del comune di Scallacoei (Cosenza), funziona attualmente una ricevitoria postale.

Nel 1960 fu esaminata la possibilità di trasformare la ricevitoria in agenzia, ma la pratica si concluse negativamente per l'esiguità del traffico postale ed a danaro, rilevato allora nella località.

Al fine di un riesame della pratica stessa, sono stati ora disposti nuovi necessari accertamenti statistici onde acquisire elementi di giudizio aggiornati.

Appena compiute tutte le rilevazioni necessarie, alla stregua delle risultanze che ne emergeranno si potrà decidere se far luogo o meno all'invocato provvedimento.

Il Ministro
CORBELLINI

PELLEGRINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se, di fronte alla gravissima situazione in cui versa la Carnia (Udine), situazione che si caratterizza in uno stato di profondo disagio nel quale si dibattono le popolazioni e le Amministrazioni comunali di quella zona, disagio che recentemente ha avuto le sue manifestazioni salienti nell'accorata protesta della Comunità Carnica e nelle minacciate dimissioni dei 38 sindaci, il Governo intenda prendere adeguati provvedimenti e quali.

In particolare si sottolinea l'urgenza che, nel quadro di un piano economico regionale, per cui elemento essenziale è l'immediata istituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia a statuto speciale, siano emanate opportune disposizioni per:

a) adeguati finanziamenti per un piano organico di lavori pubblici;

b) l'applicazione immediata, con adeguati finanziamenti, delle leggi vigenti recanti provvidenze alle economie delle zone montane;

c) accelerare l'applicazione della legge per il pagamento dei sovraccanoni spettanti ai Comuni rivieraschi da parte della S.A.D.E.;

d) assicurare adeguate integrazioni ai bilanci comunali;

e) consentire agevolazioni di credito ai piccoli e medi operatori economici (*già inter. or. n. 648*) (2827).

RISPOSTA. — Si risponde per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si premette, anzitutto, che come accennato dall'onorevole interrogante lo sviluppo economico delle zone depresse della Carnia potrà trovare maggiore impulso nel quadro delle iniziative che, al riguardo, verrà ad assumere la istituenda Regione Friuli-Venezia Giulia, il cui Statuto è attualmente all'esame del Parlamento.

Ciò premesso, non si può tuttavia sottacere quanto, sempre al fine anzidetto, è tuttora in via di esecuzione o di avanzata programmazione.

Al riguardo, si ritiene opportuno fornire una sommaria elencazione dei più cospicui interventi in corso di attuazione o programmati.

1) Con la legge 25 luglio 1952, n. 991, sono stati stanziati, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste negli esercizi dal 1952-1953 al 1961-62 per l'esecuzione di opere montane nella Carnia, fondi per l'ammontare complessivo a carico dello Stato di lire 373.072.363.

La situazione dei lavori eseguiti dalla Comunità Carnica, che esplica le funzioni consortili nell'ambito del Comprensorio di Bonifica Montana « Alto Tagliamento e Fella », risulta alla data odierna come appresso:

Lavori ultimati	L.	207.828.363
Lavori in corso	»	80.244.000
Lavori in corso di progettazione	»	85.000.000
Totale.		L. 373.072.363

2) In applicazione della legge 29 luglio 1957, n. 635, sono stati stanziati dal predetto Ministero per l'esecuzione di opere montane nella Carnia nel quadriennio 1960-61/1963-1964, fondi per l'ammontare complessivo di lire 790.000.000 distribuiti come segue:

655^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

29 NOVEMBRE 1962

Esercizio 1960-61	L.	108.000.000
» 1961-62	»	108.000.000
» 1962-63	»	287.000.000
» 1963-64	»	287.000.000
Totale. . . .		L. 790.000.000

Finora per ragioni organizzative della predetta Comunità, che dovrebbe eseguire in concessione le opere, non è stato eseguito alcun lavoro e alla data odierna sono stati presentati progetti per l'ammontare di lire 182.700.000 e si trovano in avanzato stato di elaborazione progetti per l'ammontare complessivo di lire 100.000.000 circa.

3) A termini della circolare n. 53 in data 19 settembre 1960 della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, l'Ispettorato regionale delle foreste ha presentato al Provveditorato regionale per le opere pubbliche, che lo ha trasmesso con parere favorevole al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il 30 giugno 1961, un programma quadriennale di opere da eseguire negli esercizi 1960-61/1963-64. Tale programma sarà finanziato con gli stanziamenti disposti con la legge 25 luglio 1952, n. 991, ed in previsione di eventuali finanziamenti in dipendenza di altre leggi in connessione anche alle provvidenze del piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura, in esso sono state incluse per la zona Carnica opere riguardanti le sistemazioni idrauliche-forestali-agrarie-pascolive, strade di bonifica, elettrodotti, acquedotti rurali, e teleferiche, per l'ammontare complessivo di lire 689.500.000.

Per quanto riguarda gli interventi nel settore turistico ed alberghiero, va rilevato che, nella sola provincia di Udine, sono state disposte, ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 691, sovvenzioni per lire 236 milioni, corrispondenti a n. 9 istanze di mutuo. Sempre in detta provincia sono stati, poi, concessi, ai sensi dell'articolo 56 della legge 24 luglio 1959, n. 622, contributi *una tantum*, per complessive lire 3.750.000 che hanno consentito la realizzazione di 2 impianti turistici.

In questo settore d'intervento, infine, va ricordato che, a seguito della emanazione della legge 15 febbraio 1962, n. 68, che reca modificazioni alla richiamata legge n. 691

del 1955, si renderà possibile disporre maggiori e più concreti interventi nel settore delle iniziative di interesse turistico ed alberghiero, mediante la concessione di contributi rateali nella misura del tre per cento nel pagamento dei mutui da contrarre con gli istituti di credito all'uopo autorizzati. I contributi rateali potranno essere corrisposti anche nel caso in cui gli interessati non intendano o non possano usufruire dei mutui.

Per quanto concerne gli incentivi a favore delle piccole e medie industrie, si rileva che nella provincia di Udine l'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, ha dato risultati particolarmente apprezzabili, in quanto sono stati finora accordati n. 236 finanziamenti per un totale di circa lire 9 miliardi.

Dato, poi, che gran parte dei Comuni della provincia sono stati dichiarati aree depresse e che quindi le piccole e medie industrie che in essi vengono installate godono delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 1957, n. 635, l'azione concomitante dei due tipi di agevolazioni, quelle di carattere fiscale e quelle accordate per i finanziamenti, si è dimostrata di notevole efficacia.

Recentemente, inoltre, e cioè con legge 16 dicembre 1961, numero 1525, sono state disposte agevolazioni per promuovere nuove iniziative industriali nel territorio del comune di Monfalcone e nel vicino comprensorio, da delimitare, tra i fiumi Aussa e Corno in provincia di Udine.

È da notare che le agevolazioni di carattere fiscale sono destinate a svolgere una azione di promuovimento di nuove attività industriali, che sarà resa più efficace dalla attuazione di opere portuali, delle quali già è stato approvato il progetto e che faciliteranno i trasporti via mare di merci e prodotti in arrivo o in partenza dagli stabilimenti già esistenti nella zona o che ivi saranno costruiti.

Quanto alla richiesta liquidazione del sovraccanone di cui all'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sostituito dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1377, dovuto dalla S.A.D.E. in dipendenza dell'assentimento di alcune derivazioni d'acqua ricadenti

nel territorio della Provincia di Udine, si ritiene che le derivazioni cui accenna l'onorevole interrogante siano le seguenti:

1) derivazione dall'Alto Tagliamento alimentante la centrale di Plan del Sach (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1949, n. 1589);

2) derivazione dai torrenti Lumiei e Nozarza alimentante la centrale di Ampezzo (decreti del Presidente della Repubblica 27 maggio 1949, n. 1590; 31 agosto 1951, n. 1816 e 12 ottobre 1953, n. 3813);

3) derivazione dal Fiume Tagliamento ed affluenti alimentante le centrali di Somplago I e di Ponte San Martino (decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1958, n. 3821 e 21 luglio 1960, n. 4048);

4) derivazione dal torrente Collina alimentante le centrali di Maluisio, Gais, Partidor, Barcis, Gan Poca e Villa Rinaldi (regio decreto 5 febbraio 1934, n. 14859 e decreto presidenziale 9 dicembre 1950, n. 4473).

Ciò premesso si fa presente che, in ordine alle prime tre derivazioni, essendo state già ultimate le istruttorie tecniche da parte della Prefettura e dell'Ufficio del Genio civile di Udine, è stata già predisposta la relazione al Consiglio superiore dei lavori pubblici, per cui si prevede di poter emettere quanto prima il formale provvedimento ministeriale di liquidazione e ripartizione del sovraccanone a favore degli Enti interessati.

Per quanto riguarda, invece, la quarta derivazione è tuttora in corso la relativa istruttoria.

Allo scopo di pervenire alla sollecita definizione anche di questa ultima trattazione, è stata di recente nuovamente interessata la Prefettura di Udine perchè inviti l'Ufficio del Genio civile ad affrettare gli adempimenti di propria competenza.

Per quel che riguarda, infine, gli ultimi due punti della interrogazione, si fa presente — quanto alle invocate integrazioni dei bilanci comunali — che in base alla legge 16 settembre 1960, n. 1014, recante norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali, lo Stato si assume un imponente complesso di oneri riguardanti

spese di competenza degli Enti locali (pubblica istruzione, alloggi prefettizi e dei Commissariati di pubblica sicurezza, servizi antincendi, oneri di ammortamento dei mutui assunti dai Comuni non capoluogo per la integrazione dei disavanzi economici di bilancio eccetera) sollevando così i bilanci di detti Enti dai cennati oneri. È da escludere, pertanto, la possibilità per lo Stato di altri interventi a favore degli Enti della provincia di Udine, tanto più che i bilanci dei Comuni della provincia medesima sono pareggiati senza fare ricorso ad operazioni di mutuo (salvo quattro comuni minori). La loro situazione quindi può considerarsi migliore di quella di molti altri comuni con bilanci gravemente deficitari.

Per quel che, da ultimo, concerne le richieste agevolazioni di credito in favore dei piccoli e medi operatori economici, possono soccorrere le considerevoli agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni e cioè:

la legge 31 luglio 1957, n. 742, con la quale è stato costituito l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, con lo scopo di finanziare l'impianto di nuove aziende industriali ovvero l'ampliamento e l'ammodernamento di quelle già esistenti. Detto Istituto è dotato di un fondo di lire 2.840 milioni, delle quali lire 2.500 milioni conferite dallo Stato ed il rimanente dagli Istituti di credito locali;

il decreto legislativo 15 dicembre 1957, n. 1418, istitutivo della Cassa per il credito alle imprese artigiane, il cui fondo di dotazione, stabilito in lire 10.500 milioni, con legge 14 aprile 1959, n. 200, è stato elevato a lire 15.500 milioni. Inoltre, con legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa è stato istituito un fondo, per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle stesse imprese artigiane, di lire 1.500 milioni, aumentato di lire 2.100 milioni con legge 24 luglio 1959, n. 622 e di altre lire 300 milioni con legge 22 dicembre 1959, n. 113;

la legge 25 luglio 1952, n. 949 (Capo V), con la quale è stato costituito l'Istituto cen-

trale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Medio-credito), dotato di un fondo di lire 100 miliardi (legge n. 265 del 4 aprile 1962) con lo scopo di provvedere al finanziamento degli Istituti ed Aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine, al fine di integrare le disponibilità finanziarie per operazioni di credito a favore della media e piccola industria, destinate al rinnovo, all'ampliamento e alla costruzione di impianti industriali;

la già ricordata legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, concernente nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato, che prevede finanziamenti di speciale favore per la costruzione di nuovi impianti, per il rinnovo e per la conversione o l'ampliamento di impianti già esistenti ad un tasso annuo di interesse non superiore al 5 per cento. Con la stessa legge (articolo 10) il tasso di interesse per il credito alle imprese artigiane è stato fissato nella misura del 3 per cento.

Per le considerazioni che precedono sembra che le esigenze della Carnia in materia di facilitazioni creditizie possano trovare adeguato soddisfacimento ricorrendo alla organica legislazione ora richiamata.

Il Ministro
PASTORE

PELLEGRINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere le ragioni che hanno indotto a interrompere la corresponsione dell'assegno personale di sede a 30 assuntori ex coadiutori (di cui 29 dei Lavori ed 1 del Movimento) delle Ferrovie dello Stato, risiedenti in provincia di Udine, compartimento di Trieste;

e per sapere quali provvedimenti si intendono prendere per ripristinare nei loro diritti tale gruppo di lavoratori (3338).

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 10 della legge 5 marzo 1948, n. 224, l'assegno personale di sede, previsto per il personale celibe o non avente titolo alle quote di aggiunta di famiglia per la moglie e per i fi-

gli, in misura pari all'importo eccedente la indennità di carovita minima conglobata nella retribuzione, è da attribuire — con effetto dal 1° gennaio 1958 — agli assuntori già in servizio al 31 dicembre 1957, non aventi titolo alle predette quote di aggiunta di famiglia e che a tale data percepivano una indennità di carovita d'importo superiore a quella minima, circostanza questa che si verificava per il personale residente nella provincia di Udine.

Dette particolari condizioni non si riscontrano peraltro nei confronti dei 30 assuntori segnalati dalla signoria vostra onorevole, in quanto il loro inquadramento ad assunto-re è intervenuto soltanto a decorrere dal 1° marzo 1960 o da data successiva, in applicazione della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, dalla precedente posizione di coadiutori di assuntori, nella quale non percepivano indennità di carovita.

In conseguenza, non sussistendo nei confronti dei 30 assuntori citati le condizioni necessarie per la concessione dell'assegno personale di sede, l'Azienda delle ferrovie dello Stato ha dovuto necessariamente interromperne la concessione e procedere al ricupero delle somme liquidate in precedenza.

Il Ministro
MATTARELLA

PICARDI (BALDINI). — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, qualora non si possa promuovere un provvedimento per la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di concorso di cui alla legge 25 luglio 1961, n. 831, non ritenga opportuno consentire che nella domanda di ammissione al concorso, da presentare entro il 18 ottobre 1962, il candidato possa riservarsi di inviare il certificato di abilitazione appena ne venga in possesso.

Ciò si rende necessario per evitare la esclusione di quei combattenti i quali, ammessi alla prova orale di abilitazione all'insegnamento — la cui sessione è in via di espletamento — non hanno potuto presentare, in base al decreto ministeriale di proro-

ga (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 18 settembre 1962) la domanda con i documenti. Infatti la sessione ha avuto inizio il 1° ottobre 1962 e l'efficacia della abilitazione da conseguire sarà concessa dalla data di affissione dell'elenco degli abilitati all'Albo del Provveditorato agli studi della sede di esame: affissione che presumibilmente potrà avvenire non prima del 20 novembre prossimo (3341).

RISPOSTA. — Con l'interrogazione sopra riportata si chiede, qualora non sia possibile un provvedimento di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di assunzioni in ruolo ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, se non si ritenga opportuno consentire una riserva di documentazione in favore dei candidati ex combattenti o appartenenti a categorie assimilate che non sono ancora in possesso del certificato di abilitazione, poichè conseguono il titolo nella sessione di esame tuttora in corso di svolgimento.

Al riguardo, si deve far presente che i termini, già scaduti dal 30 novembre 1961, sono stati prorogati fino al 18 ottobre ultimo scorso con decreto ministeriale 18 agosto 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 235 del 18 settembre corrente anno, esclusivamente in considerazione della circostanza che solo con detto decreto è stato reso noto il contingente delle cattedre da conferire, per ogni classe di concorso, agli idonei e agli abilitati.

Pertanto la proroga è stata disposta in osservanza ai principi generali sui concorsi della Pubblica Amministrazione, ed ha avuto lo scopo di consentire la presentazione di nuove domande da parte di coloro che vedevano sorgere o aumentare l'interesse a concorrere in relazione al numero di cattedre disponibili.

Ciò non toglie che tutti gli aspiranti dovevano essere compiutamente in possesso, alla data di scadenza della proroga, dei requisiti prescritti per l'assunzione in ruolo: e tale condizione non si verifica per coloro che aspirano a conseguire l'abilitazione nella sessione di esami attualmente in corso.

Una riserva di documentazione potrebbe,

in sostanza, ammettersi per chi, possedendo un titolo, non è riuscito ad ottenerne nei termini la formale certificazione.

Nei casi proposti dagli onorevoli interroganti, viceversa, il titolo non è stato ancora conseguito, oppure non ha acquisito efficacia costitutiva attraverso l'affissione dell'elenco degli abilitati all'Albo del Provveditorato agli studi della sede di esame, e pertanto gli aspiranti non ne sono forniti.

Indipendentemente da ciò, si segnala la anomala situazione che verrebbe a crearsi, con l'eventuale assunzione in ruolo di insegnanti abilitati dopo il 1° ottobre 1962, nel caso di approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge dei senatori Baldini, Moneti e Baracco (atto del Senato n. 2124) che fissa al 1° ottobre 1962 la decorrenza giuridica delle nomine in ruolo ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Tale considerazione sembra sconsigliare ulteriori proroghe di termini che, recando vantaggio ad un limitato numero di insegnanti, renderebbero forse inattuabile per tutti gli altri il notevole beneficio del richiamato disegno di legge n. 2124.

Il Ministro
GUI

PIGNATELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio.* — Per conoscere i motivi che fanno ritardare il versamento ai Comuni della quota di compartecipazione ai proventi complessivi dell'I.G.E., alla quale essi hanno diritto ai sensi delle leggi 2 luglio 1952, n. 703, e 21 ottobre 1960, n. 1371.

Si fa presente che le difficoltà di tesoreria nelle quali versano i Comuni, il cui esercizio finanziario — coincidendo con l'anno solare — volge alla fine, sono aggravate dal ritardo di tale versamento.

Se causa di questo ritardo è la mancata pubblicazione dei risultati ufficiali relativi al recente censimento della popolazione — come si afferma presso le Prefetture della Repubblica — si chiede di conoscere perchè mai non si provveda al versamento parziale dell'importo presuntivo o di quello tempo-

raneamente liquidato con i dati del precedente censimento (3306).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri del tesoro e del bilancio.

Si dà assicurazione all'onorevole senatore interrogante che con i decreti di autorizzazione di spesa n. 6/5401 e n. 6/5649 del 18 settembre 1962, già registrati alla Corte dei conti, sono stati posti a disposizione delle competenti Intendenze di finanza i fondi necessari per il pagamento ai Comuni di congrui acconti sulle rate di aprile, di giugno e di ottobre delle quote di compartecipazione all'I.G.E., mentre con altro provvedimento in data 27 ottobre 1962, n. 6/6343, trasmesso alla competente Ragioneria centrale per l'ulteriore corso, si provvede per l'accreditamento, alle stesse Intendenze di finanza, delle somme occorrenti per l'erogazione degli acconti medesimi relativi alla prossima ed ultima rata di dicembre.

Il ritardo nell'accreditamento dei fondi relativi ai menzionati acconti per le rate di aprile e di giugno è dipeso unicamente dalle difficoltà incontrate nell'accertamento, sia pure provvisorio, degli elementi concernenti la popolazione censita al 15 ottobre 1961 nei singoli Comuni di tutto il territorio nazionale, indispensabili ai fini della determinazione, in via provvisoria, delle misure unitarie *pro capite* della detta compartecipazione.

Il Ministro
TRABUCCHI

RONZA. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere se, in relazione a precedenti assicurazioni fornite dai Ministri dell'epoca, essi abbiano predisposto:

a) il preannunciato schema di disegno di legge che dovrebbe ovviare al ritardo nella corresponsione delle indennità di missione agli Ispettori degli Uffici del Registro, aumentando a 50 milioni i limiti di accreditamento di cui all'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936, fissati in 15 milioni;

b) il preannunciato decreto ministeriale (in applicazione degli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica, numero 1544, del 30 giugno 1955), che dovrebbe attribuire all'Ispettore compartimentale, titolare dell'Ispettorato, la qualifica di « funzionario delegato », snellendo e accelerando, con tale provvedimento, la procedura per la corresponsione delle competenze accessorie a tutto il personale degli Ispettorati (3332).

RISPOSTA. — Per quanto concerne il punto a) dell'interrogazione deve essere presente che con l'emanazione della legge 24 novembre 1961, n. 1299, concernente l'elevazione del limite di somma per l'emissione delle aperture di credito di talune spese del Ministero delle finanze, il problema prospettato deve considerarsi risolto. Infatti l'articolo 1 lettera c) della menzionata legge ha attribuito al Ministero delle finanze la facoltà di emettere, entro il limite di 50 milioni di lire, aperture di credito per indennità e rimborso delle spese di trasporto per missioni.

In ordine al punto b) si precisa che con l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, concernente il decentramento dei servizi del Ministero del tesoro, non si è inteso apportare alcuna innovazione al vigente ordinamento amministrativo-contabile dell'Amministrazione finanziaria in materia di liquidazione di trattamenti di missione e di trasferimento dovuti al personale in servizio negli Uffici periferici; nè sussistono ora valide ragioni per addivenire ad una modifica di tale ordinamento in quanto i casi di ritardo, talvolta nel passato verificatisi nel pagamento delle spese di cui trattasi, sono da considerarsi praticamente eliminati in seguito all'elevazione dei limiti di fondi accreditabili, disposti con la riferita legge 24 novembre 1961, n. 1299.

Il Ministro
TRABUCCHI

RUGGERI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione

che si sta determinando per i fondali del bacino portuale di Ancona e quali provvedimenti siano stati presi per evitare ulteriori interramenti che potrebbero distrarre il traffico mercantile da detto porto (3256).

RISPOSTA. — Allo scopo di evitare ulteriori interramenti dei fondali del porto di Ancona, questo Ministero ha autorizzato, per il corrente esercizio, l'esecuzione dei lavori di escavazione di detti fondali per un quantitativo di metri cubi 129.000.

Tali lavori sono stati già iniziati e verranno eseguiti in parte, a cura del convoglio draga « Tirreno ».

Gli stessi lavori saranno ripresi e portati a termine dalla medesima draga « Tirreno », non appena questa sarà rimessa in efficienza dopo le dovute riparazioni, da eseguirsi nel periodo invernale, per la sua riclassifica da parte del Registro navale italiano.

Il Ministro
SULLO

SACCHETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se intenda accogliere le domande presentate dall'E.C.A. di Reggio Emilia, da includere nel programma di finanziamento per l'annata 1962-63 allo scopo di ricostruire il Villaggio « Catellani » dove abitano 204 famiglie in condizioni disperate, come risulta dalle documentazioni fornite al Ministero dal Corpo del Genio civile di Reggio, a seguito di accertamenti fatti in data 26 febbraio 1962 (3174).

RISPOSTA. — In sede di ripartizione della spesa di lire 5 miliardi autorizzata con la legge 21 aprile 1962, n. 195, è stato disposto il contributo di lire 11.200.000 per la costruzione di alloggi popolari nella provincia di Reggio Emilia.

Su tale somma di lire 11.200.000, è stato assegnato all'Istituto per le case popolari di Reggio Emilia il contributo di lire 10 milioni, in conformità delle disposizioni contenute nella circolare 5 maggio 1962, n. 5584, inviata anche, per conoscenza, all'onorevole interrogante; la rimanente somma di lire 1.200.000 è stata anche già assegnata.

Non è possibile per ora accogliere la richiesta dell'E.C.A. di Reggio Emilia, diretta ad ottenere la concessione di sovvenzione dello Stato su una spesa di lire 150.000.000 per la costruzione di alloggi da destinare alle famiglie precariamente allocate nei locali del Villaggio Catellani.

Peraltro s'informa che il problema della sistemazione delle predette famiglie formerà oggetto della dovuta considerazione allorchè, in attuazione di nuove provvidenze legislative, sarà possibile proseguire nell'opera di risanamento edilizio della Città, dove, in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, per la eliminazione delle abitazioni improprie e malsane, sono stati già attuati programmi costruttivi per il complessivo importo di lire 1.193.360.000.

Il Ministro
SULLO

SANSONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

a) in base a quale norma di legge la Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari ha emanato la disposizione n. 109.449 del 9 maggio 1960 con la quale ai presentatori di assegni bancari, che non ritengano conforme a legge l'imposta di bollo pretesa dall'Ufficio del registro, si è vietato l'esercizio del diritto di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, attuando così il caso di un tributo liquidato e riscosso *ex imperio* mediante annullamento di marche, in maniera da precludere al contribuente il diritto di chiedere ed eventualmente ottenere — nelle forme di legge — il rimborso di quanto pagato in più;

b) per quale motivo il suddetto divieto n. 109.449, se legittimo, non vige in tutto il territorio nazionale ma è stato diretto soltanto agli Uffici finanziari di Napoli (3351).

RISPOSTA. — Il modo di pagamento della imposta di bollo è tassativamente stabilito a seconda della natura degli atti e scritti soggetti ad imposta, dalle note marginali apposte a ciascuna voce della tariffa, allegato A,

annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, la quale prescrive o l'impiego della carta bollata (modo ordinario) o le marche, il bollo a punzone o il visto per bollo (modo straordinario) o il pagamento diretto del tributo agli Uffici del registro (modo virtuale).

La citata tariffa prevede pure a fianco di ciascun atto non solo la misura d'imposta ma anche i casi nei quali l'annullamento delle marche deve essere fatto esclusivamente dagli Uffici del registro.

In particolare per quanto concerne gli assegni bancari la citata tariffa prevede due ipotesi:

1) assegni bancari emessi in conformità delle norme di cui al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, per i quali l'imposta è stabilita in misura fissa e di regola è assolta in modo virtuale dagli Istituti di credito giusta le norme di cui all'articolo 22 della legge del bollo;

2) assegni bancari emessi non in conformità delle norme di cui al citato regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, per i quali l'imposta è stabilita nella stessa misura di quella stabilita per le cambiali ed è assolta mediante carta bollata per cambiali, o marche le quali devono essere annullate esclusivamente dagli Uffici del registro.

Ciò premesso deve essere precisato che il possessore di un assegno bancario emesso senza che presso il trattario esista la somma sufficiente (assegno a vuoto), non può avvalersi della facoltà di cui al terzo comma dell'articolo 43 della vigente legge del bollo (decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492) che consente al contribuente che intende trattenere gli atti, scritti, libri e registri che dovrebbero essere uniti al processo verbale di accertamento, il deposito, all'atto della contestazione della trasgressione, di una somma pari all'ammontare della imposta ed al minimo della pena pecuniaria stabilita dalla legge per la violazione relativa a ciascun documento trattenuto.

Invero, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 118 della legge sull'assegno e dell'articolo 8 della tariffa Allegato A annessa alla legge del bollo, « il possessore di un

assegno mancante o insufficiente di bollo non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto la imposta di bollo dovuta e pagata la relativa penalità ».

Conformemente dispone pure l'art. 119 della legge sull'assegno che statuisce che « il possessore di un assegno bancario, emesso a vuoto per esercitare i suoi diritti di regresso, deve esibire l'assegno irregolare nei rapporti del bollo, all'Ufficio del Registro per la regolarizzazione col pagamento della sola tassa graduale di bollo dovuta, nel termine di 15 giorni (elevato a 30 in virtù della legge 18 luglio 1949, n. 530) dalla data della presentazione dell'assegno per il pagamento ».

In tal caso l'Ufficio del registro accerta la violazione al bollo soltanto nei confronti dell'emittente.

È principio generale d'interpretazione che la legge speciale deroga alla legge generale.

Conseguentemente nel caso di assegni bancari irregolari nel bollo non è conferita al possessore alcuna facoltà di scelta.

Come emerge chiaramente dalla lettera della legge che disciplina l'assegno bancario la possibilità è una sola: quella di regolarizzare il titolo e di pagare l'imposta di bollo e la relativa pena pecuniaria (salva, per quest'ultima, la eccezionale ipotesi prevista dall'articolo 119 L. a).

Sarebbe irrazionale ed illogico che il legislatore, dopo aver prescritto la regolarizzazione previo il pagamento del tributo evaso e della sanzione pecuniaria, consentisse il versamento dei relativi importi mediante un sistema diverso, quello, cioè, del deposito.

La esplicita indicazione di uno dei due sistemi vale come esclusione del secondo.

Per quanto concerne, poi, l'articolo 43 della legge del bollo richiamato dall'onorevole senatore interrogante, deve essere osservato che tale articolo parla di trattenere gli atti, mentre nel caso dell'assegno emesso a vuoto o comunque irregolare il possessore che ha esibito l'atto pretenderebbe di avere restituito il titolo e per di più con l'attestazione di regolarizzazione.

Ora come si è detto una semplice restituzione non è possibile in quanto il posses-

sore chiede la regolarizzazione e la regolarizzazione del titolo comporta anche il pagamento del tributo.

È, quindi, evidente che nella specie non trova applicazione la facoltà di trattenere il titolo, accordata al contribuente dall'articolo 43 della legge del bollo proprio perchè non ne sussiste il principale presupposto, giacchè il titolo viene esibito spontaneamente all'Ufficio dallo stesso possessore al fine esclusivo di poter esercitare i diritti cambiari.

D'altronde, anche a prescindere da tale assorbente rilievo, deve osservarsi che il deposito ai sensi dell'articolo 43 della legge del bollo non equivale a pagamento dell'imposta (presupponendo anzi la persistente tendenza del credito d'imposta).

In armonia alle citate norme di legge fu emanata la nota ministeriale n. 109449 del 9 maggio 1960 diretta all'Intendenza di finanza di Napoli in relazione alla pretesa avanzata da un possessore di assegno emesso a vuoto, intesa ad ottenere la regolarizzazione del titolo previo il deposito dell'imposta di bollo evasa.

In ordine, infine, alla richiesta di cui al punto *b*) della interrogazione si precisa che il divieto di avvalersi dell'istituto del deposito, per la regolarizzazione di assegni bancari emessi non in conformità delle speciali disposizioni che disciplinano il titolo, è osservato da tutti gli Uffici del Registro della Repubblica e non consta (come, del resto, si desume dall'esame dei processi verbali che quotidianamente sono elevati dagli Uffici e pervengono al Ministero in sede di impugnativa delle ordinanze intendentizie) che da parte di taluni Uffici si proceda con criteri difformi da quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Ministro
TRABUCCHI

SPEZZANO. — Al Ministro della sanità. — Per sapere se sia vero che è stato rifiutato il rimborso di quanto è stato pagato per indennità di residenza ai farmacisti di Spezzano Sila per gli anni 1959, 1960, 1961 sotto lo specioso motivo che i redditi di ricchezza mobile accertati ai farmacisti sono superiori

a quelli previsti dalla legge 22 novembre 1954, n. 1107, senza considerare che i decreti per il pagamento sono stati ammessi dalla competente commissione nonostante il parere contrario del Comune.

In caso di risposta affermativa chiede di sapere quali norme giuridiche e morali possono legittimare la responsabilità del Comune (terzo) per un atto al di fuori del Comune e per il quale il Comune espresse parere sfavorevole (3353).

RISPOSTA. — L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1107, stabilisce che l'indennità di residenza, nel caso di farmacie non di nuova istituzione, può essere concessa qualora il reddito medio imponibile, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, nell'ultimo triennio non sia superiore a lire 400.000 oltre la quota di abbattimento alla base.

Dagli atti trasmessi dal Medico provinciale di Cosenza risulta per la farmacia del capoluogo di Spezzano della Sila un accertamento del reddito di R.M. per l'anno 1956, facente parte del triennio, di L. 960.000 mentre per i successivi anni gli accertamenti relativi non sono stati ancora effettuati dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette.

Si rileva quindi che il diniego del rimborso appare giustificato e ciò anche in conformità dello spirito della legge che intende assicurare l'indennità di residenza soltanto ai farmacisti rurali il cui reddito della farmacia sia effettivamente inadeguato.

Ciò premesso si fa presente che, ove il farmacista di Spezzano della Sila, eliminando le contestazioni, dimostri che il reddito medio imponibile di ricchezza mobile definitivamente accertato negli anni dal 1956 al 1960 non sia superiore alla somma di lire 400.000 annue, oltre la quota di abbattimento alla base, il Ministero della sanità non ha alcuna difficoltà a riesaminare le pratiche di rimborso a favore del Comune, al quale non può peraltro, legittimamente, addebitarsi alcuna responsabilità giuridica e morale.

Il Ministro
JERVOLINO

TIBALDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le circostanze nelle quali è avvenuta la morte del cittadino Giuliano Olzer colpito recentemente da una Guardia di finanza sul pianoro Antigine nell'alta Valle Antrona (Domodossola), e se le Guardie di finanza abbiano ottemperato a tutte le misure prudenziali necessarie nel caso.

Per conoscere altresì — dato il ripetersi di simili dolorosi episodi — se il Ministro non intenda prendere provvedimenti per impedire l'uso delle armi da fuoco, a cosiddetto scopo intimidatorio, da parte delle Guardie di finanza in servizio di repressione del contrabbando (3309).

RISPOSTA. — La morte del contrabbandiere Giuliano Olzer è il più recente doloroso episodio della lotta che i militari della Guardia di finanza conducono lungo il confine italo-elvetico a salvaguardia degli interessi dello Stato.

In questo ambiente, il contrabbando viene ancora perpetrato frequentemente da molti. Coloro che disertano un lavoro normale per dedicarsi alla avventurosa, rischiosa ma ben remunerata attività dei contrabbandieri — raggruppati anche in organizzazione sempre più minacciose — sono infatti in numero crescente: per il solo reato del contrabbando di tabacchi nella provincia di Novara sono state denunciate 907 persone durante l'esercizio finanziario 1960-1961, a fronte delle 677 e delle 609 denunciate rispettivamente nei due esercizi finanziari immediatamente precedenti.

La preoccupante criminalità che questi elementi spesso manifestano nel compimento delle loro azioni delittuose è dimostrata dai frequenti episodi di violenza e di premeditata aggressione subita dai finanzieri in servizio anticontrabbando lungo la zona di confine con la Svizzera, e, se può dirsi che non tutti i contrabbandieri agiscono con violenza ed aggressività, è del pari certo che la loro reazione all'intervento dei finanzieri è in funzione soltanto dell'entità degli interessi che vengono arrischiati in ciascuna operazione.

Le circostanze nelle quali è avvenuta la morte di Giuliano Olzer sono da ricercare in questo complesso di fattori.

Una pattuglia di quattro militari con cane anticontrabbando della brigata del Corpo di Antronapiana venne inviata in servizio di vigilanza lungo la frontiera dalle ore 22 del 4 ottobre 1962 alle ore 22 del successivo giorno 6.

Alle ore 6 del 6 ottobre, dopo ore di sneranti appostamenti diurni e notturni a quote superiori ai 2800 metri, vennero avvistati due contrabbandieri con carico in spalla. Questi postisi in fuga, dopo l'alt di rito ed un vano inseguimento, in seguito all'intervento del cane, abbandonavano i due sacchi. Verso le ore 10,30 la pattuglia rilevava ancora tre contrabbandieri con carico; data l'accidentalità del terreno, e nonostante l'intervento del cane, detti contrabbandieri riuscivano però a dileguarsi portando seco le bricole.

Verso le ore 16 dello stesso giorno, un terzo gruppo di sette contrabbandieri, tutti con sacco in spalla, entrava nello Stato. I due finanzieri più vicini al punto dove era stato violato il confine si dettero all'inseguimento facendo precedere le consuete intimazioni di alt, rimaste inascoltate. Il militare cinofilo tentò di lanciare il cane ancora una volta, ma la bestia, evidentemente stanca e con i piedi doloranti per i due precedenti attacchi condotti al mattino su terreno asprissimo, non obbedì. Fu allora che l'altro finanziere esplose in aria due colpi di pistola a scopo intimidatorio e che valsero a fare abbandonare il carico a cinque dei sette fuggitivi. Gli altri due continuarono a portare il sacco, inseguiti dal militare cinofilo che, rimasto solo, ripeté invano l'intimazione di fermo ed invano esplose tre colpi di pistola in aria. Subito dopo egli, malauguratamente, inciampò sui sassi e precipitò a terra; nella caduta partì involontariamente un quarto proiettile dall'arma, scossa per l'urto improvviso subito dalla mano che l'impugnava, e l'Olzer ne fu ferito mortalmente, mentre volgeva il corpo, forse per vedere quel che facevano i suoi compagni o per disfarsi anche lui del carico.

Successivamente, sul terreno furono recuperati sei sacchi che, insieme ai due sequestrati all'alba, contenevano complessivamente chilogrammi 85,800 di sigarette estere.

In ordine al surriferito episodio, comunque, è tuttora in corso l'inchiesta promossa dall'Autorità giudiziaria.

Per quanto concerne l'adozione di misure atte a prevenire il ripetersi di incidenti mortali nella repressione del contrabbando, deve essere presente che tutti i provvedimenti idonei a salvaguardare i cospicui interessi dello Stato in questo settore, e nel contempo a garantire il rispetto dei più alti principi costituzionali, furono coordinati e sanciti dalla legge 4 marzo 1958, n. 100. Inoltre il Comando generale della guardia di finanza ha adottato vari provvedimenti concreti che, unitamente alle istruzioni diramate con frequenza ai Comandi dipendenti ed alla estrema ponderazione con la quale vengono sempre applicate dai militari della Guardia di finanza le norme sull'uso delle armi, sono valsi a contenere il verificarsi di tragici incidenti in limiti ben più ristretti di quelli che altrimenti avrebbe comportato la virulenza dell'attività contrabbandiera.

Il Ministro
TRABUCCHI

TIBALDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave epidemia di tifo insorta a Domodossola (numero 19 casi accertati in ospedale ed altrettanti sospetti in cura privata) e per conoscere se siano stati presi provvedimenti atti ad evitare il rapido diffondersi dell'epidemia di quasi sicura origine idrica (3347).

RISPOSTA. — Nel corrente mese di ottobre, a partire dal giorno 3, si sono verificati nel comune di Domodossola (abitanti 13.552) 47 casi di febbre tifoide, di cui 32 accertati e 32 sospetti. L'ultimo caso denunciato risale al 27 ultimo scorso. La maggior parte dei colpiti è costituita da bambini in età dai sei ai dodici anni. L'andamento della malattia è molto benigno con sintomatologia spesso non caratteristica, sì che la diagnosi è stata accertata solo a seguito di indagini di laboratorio. Tutti gli ammalati sono stati ospedalizzati. La quasi totalità dei casi è raggruppata nella zona dell'abitato costituita dalle vie Scapaccino, Turati e Oliva.

Le indagini epidemiologiche, tempestivamente e solertemente svolte, hanno portato alla conclusione che si tratta di un'infezione di origine idrica. Si ritiene infatti che un inquinamento dell'acquedotto di carattere locale abbia potuto verificarsi in occasione dei lavori di sostituzione della condotta, effettuati recentemente nella via Scapaccino. A conferma, gli esami batteriologici e chimici hanno dato risultato favorevole nell'acqua prelevata in una fontanella a sud della predetta via.

D'altra parte, le inchieste sugli alimenti più incriminati quali veicoli delle infezioni tifo-paratifiche (latte, verdura eccetera) non hanno dato risultati probativi. È stato pertanto disposto un accurato controllo nei vari punti della rete idrica e la superclorazione dell'acquedotto. Oltre l'ospedalizzazione dei colpiti, sono state eseguite le necessarie disinfezioni, ed effettuata la distribuzione, alla popolazione ed alla comunità, di steridrol ed amuchina. È stata data larga diffusione alla vaccinazione preventiva specifica.

Il rifornimento idrico di Domodossola è assicurato da un pozzo artesiano e da alcune sorgenti: l'acqua erogata da queste ultime non presenta sempre i necessari caratteri di purezza igienica, per cui, come si è detto, è sottoposta a clorazione. La rete di distribuzione ha bisogno di una revisione. È altresì necessario dare una maggiore estensione alla rete della fognatura. Su tali necessità viene richiamata l'attenzione del Ministero dei lavori pubblici. Questo Ministero segue con molto interesse le indagini epidemiologiche ed ha disposto perciò l'invio di un Ispettore generale sul posto.

Il Ministro
JERVOLINO

VALENZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali misure intende prendere per dotare il comune di Forio d'Ischia della scuola media, così come stabilisce la legge e quali sono i motivi che ne hanno fino ad oggi reso impossibile l'istituzione. Tale carenza complica la vita delle famiglie, specialmente di quelle meno abbienti, che si vedono costrette ad inviare

i loro figlioli nelle scuole dei Comuni vicini (3326).

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione sopra riportata, significando che il Ministero ha istituito nel comune di Forio d'Ischia una sezione staccata di scuola media a corso completo.

Il Ministro
GUI

VALENZI. — *Ai Ministri della marina mercantile e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare per porre termine all'attuale inammissibile condizione in cui versano i marittimi — in particolare quelli del comune di Monte di Procida — i quali sono sottoposti dagli armatori ad un trattamento contrastante con tutte le disposizioni del Codice marittimo e delle leggi che regolano i contratti di lavoro, l'assunzione della manodopera, le retribuzioni, l'assistenza malattia eccetera. E per quali motivi non hanno creduto di dover rispondere alle petizioni, inviate da numerosi gruppi di marittimi del comune di Monte di Procida, in cui, mettendo in luce l'attuale situazione di illegalità, si sollecitava un loro pronto intervento sia diretto che tramite gli organi periferici (3340).

RISPOSTA. — Gli armatori di Monte di Procida le cui unità, tutte di piccolo tonnellaggio, fanno scalo in prevalenza nel porto di Baia, arruolano i marittimi con contratti alla parte in cui è previsto un minimo garantito. La paga mensile, per il personale di bassa forza, si aggira intorno alle 50-60 mila lire.

Data la natura della merce trasportata — in prevalenza pozzolana, mattoni, tufo, sabbia, eccetera — non sempre l'utile realizzato è tale da assicurare una remunerazione sufficiente alle singole necessità familiari; ma di ciò non sembra possa farsi un addebito agli armatori.

D'altra parte risulta che le tabelle di armamento sono sempre rispettate. Ciò nonostante la competente Capitaneria di porto ha recentemente impartito disposizioni af-

finchè vengano effettuate continue ispezioni a bordo per accertare che tutto il personale risultante dal ruolo di equipaggio sia effettivamente imbarcato.

Aggiungo che l'orario di lavoro di quei marittimi non supera, normalmente, le otto ore giornaliere e quando tale lavoro, per esigenze di servizio, si è protratto, esso è stato sempre ricompensato con il pagamento dello straordinario.

Per quanto riguarda, infine, l'assistenza per malattia, faccio presente che l'armamento paga i contributi assicurativi sulla base delle tabelle paga previste dal contratto di arruolamento, per cui l'Istituto di assicurazione interviene regolarmente in favore dei marittimi sia con medici che con medicinali.

Il Ministro
MACRELLI

ZANONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali siano le ragioni tecniche, che presiedono agli organi del dipendente Ministero, che determinano la disattenzione completa dei problemi di comunicazione, di inserimento, di collegamento della città di Cremona con la rete viaria ed autostradale italiana.

Se è vero, come è vero, che l'economia agricola cremonese deve essere immessa nel dinamico sviluppo dell'economia nazionale; se è vero, come è vero, che è necessario arrivare alla industrializzazione delle zone più economicamente depresse della Lombardia; lo scarso conto in cui si tiene una vasta zona lombarda, che pure potrebbe essere al centro delle comunicazioni fra il Brennero e la Liguria, l'Adriatico e il Piemonte, colpisce dolorosamente e con gravi riflessi economici i cittadini della provincia di Cremona.

In particolare l'interrogante desidera conoscere i motivi per i quali, mentre città capoluogo di provincia di importanza pari o inferiore a quella di Cremona hanno ottenuto dallo Stato il raccordo all'Autostrada del Sole, Cremona non figura nel novero delle sue più fortunate consorelle e non ottenga, quanto meno, ciò che a norma della legge 24 luglio 1961, n. 729, avrebbe pure il

diritto di avere: raccordo coll'Autostrada del Sole da Cremona a Fiorenzuola D'Arda o concessione del contributo statale alla progettata Autostrada Piacenza-Cremona-Brescia (3214).

RISPOSTA. — La città di Cremona è già collegata alla stazione di Fiorenzuola dell'autostrada Milano-Napoli mediante la statale n. 10 e la provinciale che da S. Pietro in Corte conduce a Cortemaggiore. Detta provinciale è compresa nell'elenco delle strade da statizzare a norma della legge 12 febbraio 1958, n. 126. Pertanto, nel formulare il piano dei raccordi autostradali di cui all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, non si è ravvisata la necessità della costruzione di una nuova strada tra Cremona e l'autostrada Milano-Napoli.

In merito all'autostrada Piacenza-Cremona-Brescia, si informa che allo stato delle cose non vi è la possibilità di concedere il contributo statale a termini dell'articolo 2 della legge 24 luglio 1961, n. 729, essendo stati raggiunti i limiti d'impegno all'uopo autorizzati.

D'altra parte l'itinerario Piacenza-Brescia è sufficientemente servito dalle strade statali n. 10 e n. 45-bis.

Il Ministro
SULLO

ZANONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritiene necessario porre un argine al dilagare degli spettacoli Suoni e luci (*Sons et lumières*) che trasformano gli antichi monumenti della civiltà classica in depositi di legname, di impalcature, di tela e di varie carabattole con manifestazioni a carattere fieristico e balneare.

Ciò naturalmente a discredito delle grandi manifestazioni d'arte che finiscono per essere confuse nella massa delle rappresentazioni a basso livello culturale.

L'interrogante chiede inoltre quali garanzie abbia il competente Ministero circa la conservazione degli antichi monumenti esposti a danneggiamenti irreparabili o quasi (si veda l'incendio all'Arena di Verona) in occasione di ripetute e periodiche manifestazioni del genere (3224).

RISPOSTA. — Gli spettacoli di « Suoni e Luci », autorizzati in Italia, sono stati realizzati in relazione al successo che analoghi spettacoli hanno avuto in precedenza in Francia e nella stessa acropoli di Atene.

Lo spettacolo allestito nel Foro Romano in Roma è stato realizzato con un testo ed una sceneggiatura sottoposti all'esame di una speciale Commissione consultiva, composta da eminenti personalità del mondo culturale, scientifico, artistico ed archeologico, per assicurare allo spettacolo stesso un'alta qualità artistica e la fedeltà storica dei singoli episodi.

La protezione dei monumenti archeologici e della zona entro cui sono state allestite le attrezzature necessarie è stata assicurata da precise condizioni cautelari poste dalla competente Soprintendenza alle antichità che ne vigila l'osservanza.

Analoghe istituzioni sono state realizzate in monumenti appartenenti ad Enti comunali quali ad esempio gli spettacoli di « Suoni e Luci » al Valentino di Torino, al Castello Sforzesco di Milano.

Per quanto riguarda la tutela dei monumenti di cui si richiede da vari enti l'uso a scopo di spettacoli teatrali o di riprese cinematografiche, si assicura l'onorevole interrogante che il Ministero ne ha ristretto la concessione ai soli casi più giustificabili per importanza artistica, culturale e turistica delle manifestazioni con rigorose condizioni.

Per quanto concerne, in particolare, l'Arena di Verona, citata nell'interrogazione, si precisa che l'Arena stessa appartiene al comune di Verona. Le manifestazioni che vi si realizzano sono stagioni di opera lirica di risonanza mondiale, analoghe a quelle che si svolgono da parecchi anni alle Terme di Caracalla, a cura dell'Ente teatro dell'opera di Roma.

Il Ministro
GUI

ZANONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi che si frappongono alla corresponsione ai piccoli Comuni (deficitari e non in grado perfino di pagare gli stipendi ai dipendenti) della quota I.G.E. loro dovuta dallo Stato.

Lo stesso si dica del pagamento ritardato alla fine d'anno della quota sostitutiva dell'imposta di consumo sul vino e di quella relativa ai redditi agrari e all'imposta bestiame.

Ciò avviene, a titolo d'esempio, per il piccolo comune di Gerre Caprioli (provincia di Cremona) che attende da mesi il pagamento della quota I.G.E.

Tale ritardo è fonte di gravi inconvenienti amministrativi che vengono a turbare il buon andamento delle Amministrazioni locali (3225).

RISPOSTA. — Con i decreti di autorizzazione di spesa n. 6/5401 e n. 6/5649 del 18 settembre 1962, regolarmente registrati alla Corte dei conti, è stata posta a disposizione delle competenti Intendenze di finanza la somma complessiva di lire 56.760.166.680, per l'erogazione ai Comuni e alle Provincie di congrui acconti sulle rate di aprile, giugno e ottobre della compartecipazione al provento dell'I.G.E. per l'anno 1962.

Il ritardo nell'accreditamento dei fondi relativi ai menzionati acconti per le rate di aprile e di giugno è dipeso unicamente dalle difficoltà incontrate nell'accertamento, sia pure provvisorio, degli elementi concernenti la popolazione censita al 15 ottobre 1961 nei singoli Comuni di tutto il territorio nazionale, indispensabili ai fini della determinazione, in via provvisoria, delle misure unitarie *pro capite* della detta compartecipazione.

I pagamenti dei contributi compensativi, a carico dello Stato, della perdita relativa alla soppressione dell'addizionale comunale sul reddito agrario e dell'imposta sul bestiame, a termini di legge (art. 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 e articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371), devono essere effettuati, come è noto, in due rate, scadenti rispettivamente nei mesi di maggio e di ottobre di ciascun anno. Per l'anno 1962, per l'erogazione sia della prima rata, scaduta in maggio, sia della seconda sono già stati tempestivamente adottati i relativi provvedimenti per l'accreditamento alle competenti Intendenze di finanza dei fondi all'uopo occorrenti.

Il Ministro
TRABUCCHI

ZELIOLI LANZINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che l'articolo 2 della legge 28 febbraio 1961, n. 128, dispone che gli insegnanti di lingue straniere di ruolo B attualmente in servizio nei ginnasi sono assegnati dal 1° luglio 1961 al ruolo A col diritto alla ricostruzione della carriera se provengono dal ruolo dei ginnasi e se nei ginnasi prestino servizio da un numero di anni pari a quello richiesto per la concessione dell'abilitazione didattica agli insegnanti fuori ruolo;

e che si ravvisa, nella sopraccitata norma, un'ingiustizia o, comunque, una sperequazione per gli altri insegnanti di lingue straniere i quali, avendo uguali titoli e avendo sostenuto le stesse prove di concorsi nazionali, hanno insegnato o insegnano nelle scuole medie, negli istituti magistrali e negli istituti tecnici (alcuni di essi furono sempre di ruolo A),

l'interrogante desidera conoscere i motivi che hanno consigliato il suddetto provvedimento e chiede se non sia il caso di rivedere la posizione di tutti gli insegnanti di lingue straniere e considerarli alla stregua dei titoli e dei diritti maturati affinché il privilegio di alcuni non diventi un danno per gli altri (3240).

RISPOSTA. — La questione posta con l'interrogazione sopra riportata è ben presente all'attenzione del Ministero, che condivide l'avviso espresso dall'onorevole interrogante circa la necessità di rivedere la posizione degli insegnanti di lingue straniere nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; ciò potrà però avvenire solo dopo che sarà stato approvato il disegno di legge, attualmente all'esame del Parlamento, sul riordinamento dei licei classici e scientifici e degli istituti magistrali (Atto del Senato della Repubblica n. 377).

Peraltro, trovasi presentemente in attesa di svolgimento presso la Camera dei deputati una proposta di legge (atto parlamentare n. 3633) intesa, in sostanza, ad estendere ai professori di prima lingua straniera degli istituti tecnici le disposizioni della legge 28 febbraio 1961, n. 128, citata dall'onorevole interrogante.

Il Ministro
GUI